Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 12 del 15 gennaio 1991 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 gennaio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 5

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre 1990-15 dicembre 1990 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre 1990-15 dicembre 1990 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre 1990-15 dicembre 1990 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 dicembre 1990.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in.vigore precedentemente al 16 settembre 1990, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in in tale data.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 settembre 1990-15 dicembre 1990 i cui testi non siano ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale* datato 15 aprile 1991.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 SETTEMBRE-15 DICEMBRE 1990

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
149.		
30 giugno 1988, Quito		
Accordo di cooperazione tecnica tra Italia e Ecuador.	11 aprile 1990	9
150.		
8 marzo-27 aprile 1989, Tunisi		
Scambio di Note tra Italia e Tunisia che proroga al 31 dicembre 1989 la linea di credito intergovernativa di 100 milioni di dollari derivante dall'Accordo finanziario del 17 ottobre 1985, con Scambio di Note che rettifica la data della firma dell'Accordo finanziario	27 aprile 1989	15
151.		
13 luglio 1989, Brazzaville		
Accordo di cooperazione economica tra Italia e Repubblica Popolare del Congo	9 novembre 1990	25
152.		
27 luglio 1989, Roma		
Accordo di consolidamento del debito tra Italia e Uganda, con Annessi	27 luglio 1989	33
153.		
28 luglio 1989, Roma		
Accordo di consolidamento del debito tra Italia e Guinea Bissau. . .	28 luglio 1989	41
154.		
9 febbraio 1990, Entebbe		
Accordo per un programma di cooperazione sanitaria tra Italia ed Uganda	9 febbraio 1990	49
155.		
5 marzo 1990, Vienna		
Scambio di Lettere che proroga di altri 5 anni lo Scambio di Note per la costituzione di un servizio UNIDO a Milano per la promozione di investimenti industriali nei Paesi in via di sviluppo del 12 agosto 1985	5 marzo 1990	69

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Convenzione tra Italia e Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali (Roma 5 dicembre 1980). *Vedi legge n. 312 del 28 agosto 1989 in S.O. alla* G.U. *n. 207 del 5 settembre 1989.*	15 giugno 1990
Convenzione tra Italia e Cecoslovacchia relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale (Praga 6 dicembre 1985). *Vedi legge n. 396 del 30 novembre 1989 in S.O. alla* G.U. *n. 291 del 14 dicembre 1989.*	1° novembre 1990
Accordo tra Italia e Cina per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito con Protocollo (Pechino 31 ottobre 1986). *Vedi legge n. 376 del 31 ottobre 1989 in S.O. alla* G.U. *n. 274 del 23 novembre 1989.*	13 dicembre 1990
Accordo tra Italia e Finlandia sulla cooperazione e la mutua assistenza in materia doganale con Dichiarazione interpretativa (Roma 1° ottobre 1987). *Vedi legge n. 360 del 9 ottobre 1989 in S.O. alla* G.U. *n. 261 dell'8 novembre 1989.*	1° aprile 1990
Protocollo tra Italia e Ungheria sulla utilizzazione del porto di Trieste (Trieste 19 aprile 1988). *Vedi legge n. 440 del 30 dicembre 1989 in S.O. alla* G.U. *n. 17 del 22 gennaio 1990.*	23 febbraio 1990
Accordo tra Italia e Austria sulla mutua assistenza amministrativa negli affari inerenti la circolazione dei veicoli a motore (Roma 27 maggio 1988). *Vedi legge n. 444 del 30 dicembre 1989 in S.O. alla* G.U. *n. 17 del 22 gennaio 1990.*	1° agosto 1990
Accordo effettuato mediante Scambio di Lettere tra Italia e Consiglio Superiore delle Scuole Europee che modifica l'art. 1 della Convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola Europea di Ispra-Varese (Bruxelles 29 febbraio-5 luglio 1988). *Vedi legge n. 181 del 23 giugno 1990 in S.O. alla* G.U. *n. 161 del 12 luglio 1990.*	13 luglio 1990

149.

Quito, 30 giugno 1988

Accordo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador

(Entrata in vigore: 11 aprile 1990)

ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, d'ora innanzi denominati "le Parti", desiderando rafforzare i vincoli di amicizia stabiliti tra i popoli dei due Paesi e concordando sull'opportunitá di intensificare le relazioni reciproche sulla base del mutuo vantaggio attraverso l'ampliamento della cooperazione allo sviluppo tra i due Paesi, nel quadro della Legge n. 49 del 26.2.1987 relativa alla nuova disciplina della cooperazione italiana allo sviluppo, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti si impegnano a prendere tutte le misure per promuovere iniziative congiunte di cooperazione allo sviluppo e ad adoperarsi per assicurare l'armonioso svolgimento dei loro rapporti.

ARTICOLO 2

Le Parti favoriranno la cooperazione particolarmente nei seguenti settori: agricoltura e industria agro-alimentare, energia e miniere, formazione professionale, comunicazioni e sanitá, oltre ad eventuali altri settori da concordare.

ARTICOLO 3

La cooperazione potrá essere attuata mediante:

a. la concessione di crediti particolarmente agevolati destinati alla realizzazione di progetti di sviluppo.
b. l'invio nella Repubblica dell'Ecuador di esperti italiani che potranno svolgere mansioni operative o consultive;
c. la concessione di borse di studio e la partecipazione di cittadini equatoriani a corsi di formazione e di apprendistato in Italia;
d. la promozione e, ove necessario, la sovvenzione di studi e progettazioni, elaborati da ditte italiane;
e. la fornitura di attrezzature, materiale e servizi a condizioni convenienti o a titolo gratuito;
f. la partecipazione a programmi di cooperazione tecnica con enti od organismi internazionai;
g. la partecipazione alla creazione o rafforzamento di centri di formazione professionale e di specializzazione nonché di centri di ricerca scientifica e innovazione tecnologica e laboratori;
h. ogni altra forma di cooperazione concordata tra le autoritá competenti.

ARTICOLO 4

Le diverse iniziative di cooperazione allo sviluppo che verranno realizzate in attuazione del presente Accordo dovranno essere concordate tra i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri.

Allo stesso modo, qualsiasi problema inerente all'esecuzione del presente Accordo potrá essere esaminato, in qualunque momento e previa notificazione, dai due Governi attraverso i normali canali diplomatici.

ARTICOLO 5

Per l'esecuzione delle attivitá di cooperazione previste dal presente Accordo, le Parti potranno concludere specifici protocolli, nei quali verranno definite le modalitá ed i piani di azione, nonché le responsabilitá ed i contributi che ne derivano per le due Parti, inclusi quelli di natura finanziaria.

Per la conclusione dei predetti protocolli, il Governo Italiano delega la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri ed il Governo dell'Ecuador delega il Ministero degli Affari Esteri.

In Ecuador i seguiti dei progetti saranno a carico del Comitato Nazionale di Cooperazione Tecnica.

ARTICOLO 6

Lo svolgimento delle attivitá di cooperazione previste dal presente Accordo potrá essere affidato a societá, enti privati o pubblici e ad altre organizzazioni delle Parti.

ARTICOLO 7

Le Parti, secondo quanto previsto dalle rispettive legislazioni, assicureranno tutta l'assistenza possibile alle persone fisiche o giuridiche per lo svolgimento delle attivitá di cooperazione contemplate dal presente Accordo.

Il Governo della Repubblica dell' Ecuador, in conformitá a quanto disposto dall'art.75 della Legge sulle immunitá, privilegi e franchigie diplomatiche, consolari e degli organismi internazionali, riconoscerá il diritto alla libera importazione di materiali ed equipaggiamenti di lavoro di natura tecnica e scientifica nonché dei materiali di diffusione sociale o culturale destinati alla realizzazione dei progetti concordati tra le parti.

A tal fine dovrá essere presentato anticipatamente al Ministero delle Finanze, tramite la Cancelleria, il piano di atti

vitá e di esigenze urgenti per quanto concerne le importazioni relative ad un periodo non inferiore ai sei mesi.

I membri delle missioni di assistenza tecnica, in conformitá a quanto stabilito nel II paragrafo dell'art. 74 della Legge sulle immunitá, privilegi e franchigie diplomatiche, consolari e degli organismi internazionali, usufruiranno in Ecuador dei privilegi e delle franchigie previste negli articoli 58, 59 e 61 della predetta Legge.

ARTICOLO 8

Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti derivanti dalla loro appartenenza a comunitá, unioni economiche, gruppi regionali o sub-regionali.

Le Parti si riservano il diritto di procedere ad eventuali consultazioni in relazione ai rispettivi impegni internazionali senza che, tuttavia, queste consultazioni possano rimettere in discussione gli obiettivi fondamentali del presente Accordo.

ARTICOLO 9

Alla data di entrata in vigore del presente Accordo cesseranno di avere efficacia le norme dell'Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica sottoscritto il 27 giugno 1978 che siano incompatibili con le disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 10

I due Governi si notificheranno mediante scambio di te l'adempimento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo, che avrá luogo a partire dalla data dell'ultima di tali notificazioni.

Il presente Accordo avrá una validitá di tre anni e sa rá tacitamente rinnovato in mancanza di denuncia di una delle Parti con un preavviso di almeno sei mesi prima della scadenza.

La denuncia del presente Accordo non pregiudicherá i diritti e le obbligazioni derivanti dall'Accordo stesso nel periodo anteriore alla denuncia.

Fatto a Quito, il 30 giugno millenovecentoottantotto, in due esemplari, rispettivamente nella lingua italiana e spagnola, entrambi ugualmente validi.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Giovanni Battista Crosetti
Ambasciatore d'Italia

Per il Governo della Repubblica dell'Ecuador

Rafael García Velasco
Ministro degli Affari Esteri

150.

Tunisi, 8 marzo-27 aprile 1989

Scambio di Note Italia/Tunisia che proroga al 31 dicembre 1989 la linea di credito intergovernativa di 100 milioni di dollari derivante dall'Accordo finanziario del 17 ottobre 1985, con Scambio di Note che rettifica la data della firma dell'Accordo finanziario

(Entrata in vigore: 27 aprile 1989)

REPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

N°

D.G.C.I.

SZG/GH/82/2

502121

27 AVR. 1989

Tunis, le

Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l'Ambassade d'Italie et se référant à Sa Note n° 497 du 8 Mars 1989, a l'honneur de Lui confirmer l'accord des autorités tunisiennes sur la prorogation au 31 Décembre 1989 du terme d'imputation des opérations financières afférant à l'Accord tuniso-italien du 17 Novembre 1985.

Le Ministère des Affaires Etrangères saurait gré à l'Ambassade d'Italie de bien vouloir porter ce qui précède à la connaissance des autorités italiennes concernées et saisit cette occasion pour Lui renouveler les assurances de sa haute considération.

AMBASSADE D'ITALIE

TUNIS

AMBASCIATA D'ITALIA

00497

L'Ambassade d'Italie présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et, se référant à la demande adressée par l'Ambassade de Tunisie à Rome au Ministère italien des Affaires Etrangères, a l'honneur d'envoyer en annexe la lettre adressée à S.E. Monsieur Abdelhamid ESCHEIKH, par l'Ambassadeur Claudio MORENO, concernant l'accord à la prorogation du terme pour l'imputation des opérations financières dont à l'Accord italo-tunisien du 17 novembre 1985, comme prévu par l'Art. 2 dudit Accord. La prorogation est fixée jusqu'au 31 décembre 1989.

L'Ambassade d'Italie reste dans l'attente d'une réponse de S.E. Le Ministre afin de formaliser la prorogation dont il s'agit, et saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères les assurances de sa très haute considération.

Tunis, le

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
TUNIS /

REPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES

N° 5292

D.G.C.I.
MBA/CB/82/1

Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l'Ambassade d'Italie et se référant à Sa note n°160 du 24 janvier 1990 a l'honneur de Lui confirmer que la date exacte de la signature de l'Accord Financier tuniso-italien est en effet le 17 octobre 1985 et non le 17 novembre tel qu'il a été mentionné dans la note de ce Ministère n°502121 du 27 avril 1989.

Le Ministère des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade d'Italie les assurances de sa haute considération.

Ministère des Affaires Etrangères

AMBASSADE D'ITALIE
- TUNIS -

AMBASCIATA D'ITALIA

NOTE VERBALE

L'Ambassade d'Italie présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et, se référant à l'échange de Notes Verbales n. 497 du 8 Mars 1989 de cette Ambassade et n. 502121 du 27 Avril 1989 du Ministère des Affaires Etrangères, a l'honneur de lui faire savoir qu'une imprécision a été relevee dans les deux notes. La date exacte de la signature de l'Accord Financier tuniso-italien est en effet le 17 Octobre 1985 et non le 17 Novembre comme il est mentionné dans les deux textes.

L'Ambassade d'Italie tout en transmettant, ci-joint, sa propre note verbale dûment rectifiée, prie le Ministère des Affaires Etrangères de bien vouloir en faire de même avec la sienne ci-jointe et de la lui retourner dans les meilleurs délais.

L'Ambassade d'Italie saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères les assurances de sa très haute considération.

Tunis, le 24 JAN 1990

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
T U N I S

TRADUZIONE NON UFFICIALE

27 aprile 1989

Il Ministro degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia ed in riferimento alla Sua Nota N. 497 dell'8 marzo 1989, ha l'onore di confermarLe l'accordo delle Autorità tunisine in merito alla proroga al 31 Dicembre 1989 del termine di imputazione delle operazioni finanziarie, inerenti all'Accordo tuniso-italiano del 17 Novembre 1985.

Il Ministro degli Affari Esteri sarebbe riconoscente all'Ambasciata d'Italia di voler cortesemente sottoporre quanto sopra alla conoscenza delle Autorità italiane interessate e si avvale dell'occasione per rinnovarLe i sensi della sua più alta considerazione.

Ambasciata d'Italia
Tunisi

AMBASCIATA D'ITALIA

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri ed in riferimento alla richiesta indirizzata dall'Ambasciata di Tunisia a Roma al Ministero italiano degli Affari Esteri, ha l'onore di inviare in annesso la lettera indirizzata a S.E. Signor Abdelhamid Escheikh dall'Ambasciatore Claudio Moreno relativo all'accordo sulla proroga del termine per l'imputazione delle operazioni finanziarie di cui all'Accordo italo-tunisino del 17 novembre 1985, come previsto dall'Art. 2 di tale Accordo. La proroga è stabilita fino al 31 dicembre 1989.

L'Ambasciata d'Italia rimane in attesa di una risposta di S.E. il Ministro al fine di formalizzare la proroga di cui si tratta e si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri i sensi della sua più alta considerazione.

Ministero degli Affari Esteri
Tunisi

Ministero degli Affari Esteri
della Tunisia

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia ed in riferimento alla Sua Nota N.160 del 24 gennaio 1990 ha l'onore di confermarLe che la data esatta della firma dell'Accordo Finanziario tuniso-italiano è in effetti il 17 ottobre 1985 e non il 17 novembre come menzionato nella Nota di questo Ministero n. 502121 del 27 aprile 1989.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua alta considerazione.

Ambasciata d'Italia
Tunisi

AMBASCIATA D'ITALIA

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri ed in riferimento allo scambio di Note Verbali n. 497 dell'8 marzo 1989 di questa Ambasciata e n. 502121 del 27 aprile 1989 del Ministero degli Affari Esteri, ha l'onore di far sapere che è stata constatata una imprecisione nelle due Note. La data esatta della firma dell'Accordo Finanziario tuniso-italiano è in effetti il 17 ottobre 1985 e non il 17 novembre come menzionato nei due testi.

L'Ambasciata d'Italia nell'inviare in allegato la sua Nota Verbale debitamente modificata prega il Ministero degli Affari Esteri di voler cortesemente fare altrettanto per quanto riguarda la sua Nota allegata e di rinviarla costì il prima possibile.

L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri i sensi della sua alta considerazione.

Tunisi il 24 gennaio 1990

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
TUNISI

151.

Brazzaville, 13 luglio 1989

Accordo di cooperazione economica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare del Congo

(Entrata in vigore: 9 novembre 1990)

ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA E TECNICA

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL CONGO

*****

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare del Congo, animati dal desiderio di agevolare la realizzazione di un programma di cooperazione economica e tecnica tra i due Paesi, sia nel settore pubblico che nel settore privato, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Il Governo della Repubblica Italiana agevolerà la realizzazione di quei progetti che il Governo della Repubblica Popolare del Congo riterrà opportuno presentargli, soprattutto in materia di progetti che coinvolgano la partecipazione dell'industria e della tecnica italiane nello sviluppo economico e sociale della Repubblica Popolare del Congo.

In particolare, i due Governi agevoleranno le iniziative finalizzate allo studio ed alla realizzazione di programmi riguardanti lo sviluppo, nel Congo, della costruzione di opere pubbliche, reti di comunicazione e sfruttamento delle risorse naturali, con l'impiego di tecnici e beni strumentali italiani.

Nel settore della Cooperazione economica e tecnica i due Governi intraprenderanno le azioni seguenti:

a) scambio di informazioni in materia di legislazioni economiche;

b) scambio di pubblicazioni e informazioni tecniche;

c) assegnazione di borse di studio;

d) specializzazione di tecnici ed operai;

e) cessione di documentazione tecnica;

f) collaborazione tra organismi economici, tecnici e scientifici;

g) collaborazione tra imprese ed organizzazioni dei due Paesi nei settori dell'industria, dell'agricoltura, della costruzione, dei trasporti e del commercio;

h) missioni di studio;

i) scambio di esperti;

j) qualunque altra forma di cooperazione stabilita di comune accordo;

ARTICOLO II

Al fine di realizzare le iniziative citate all'articolo I, il Governo della Repubblica Popolare del Congo garantirà alle Ditte e Società italiane che esercitino la loro attività in Congo un trattamento uguale a quello accordato alle Ditte e Società ed alle iniziative di qualunque altro Paese nel rispetto della legislazione e della normativa in vigore e delle convenzioni esistenti tra tali Paesi e la Repubblica Popolare del Congo in materia di trasferimento in patria di stipendi, profitti e capitali.

ARTICOLO III

Il Governo della Repubblica Italiana agevolerà l'impiego di tecnici e specialisti italiani in Congo sulla base di Accordi che verranno conclusi direttamente tra il Governo Congolese da un lato e i tecnici e gli specialisti italiani dall'altro.

Il Governo italiano fornirà inoltre tutta l'assistenza necessaria per il perfezionamento dei tecnici congolesi e italiani.

ARTICOLO IV

Il Governo della Repubblica Italiana e disposto a concedere, alle Ditte e Società italiane che ne faranno richiesta, le autorizzazioni per la fornitura, con pagamento dilazionato, di beni strumentali alle imprese statali e private congolesi conformemente alla legislazione vigente in Italia.

I crediti relativi alla fornitura di beni strumentali da parte dell'Italia potranno godere della garanzia prevista dalle vigenti leggi italiane.

Dal canto suo, il Governo della Repubblica Popolare del Congo fornirà le garanzie necessarie per il trasferimento, ad ogni scadenza, delle somme dovute ai creditori italiani conformemente alla legislazione vigente in Congo.

ARTICOLO V

Al fine di agevolare la realizzazione del programma di cooperazione economica e tecnica sancito dal presente Accordo, viene costituita una Commissione Mista di Cooperazione Economica e Tecnica. Detta Commissione si compone dei rappresentanti dei due Governi e dei tecnici italiani e congolesi.

ARTICOLO VI

La Commissione Mista di cui all'articolo V si riunirà ogni due anni alternativamente a Roma ed a Brazzaville o tutte le volte che una delle due Parti lo richieda, per esaminare i progetti concepiti conformemente al presente Accordo.

La Commissione Mista si avvarrà della collaborazione delle Autorità competenti dei due Paesi e sottoporrà ai due Governi delle raccomandazioni documentate e relative ai progetti da realizzare.

ARTICOLO VII

Nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo, il Governo della Repubblica Popolare del Congo:

- esenterà dai diritti d'ingresso i materiali e le attrezzature fornite dall'Italia ai fini dell'esecuzione dei progetti concordati;

- esenterà gli esperti e i tecnici italiani inviati in virtù del presente Accordo dalle imposte sul reddito, che potrà essere trasferito nel Paese d'origine;

- autorizzerà l'importazione e la riesportazione libera e esente da dazi doganali, imposte ed altre tasse, del mobilio e degli effetti personali degli esperti e tecnici italiani e delle loro famiglie, nonché dell'attrezzatura professionale;

- autorizzerà l'importazione franco dogana di un veicolo automobile, destinato all'uso personale della famiglia di ogni esperto e tecnico italiano. Detta

autorizzazione avra una validità di 6 mesi a partire dall'ingresso dello specialista nel Congo e potrà venire rinnovata dopo due anni. Gli oggetti, di cui ai paragrafi 3 e 4, importati in Congo, non dovranno essere venduti in Congo, se non sottoponendoli a legislazione doganale;

- rilascerà agli esperti e tecnici italiani i documenti d'identità attestanti la protezione e l'appoggio che verranno loro concessi dalle autorità congolesi nello svolgimento della loro missione;

- rilascerà a titolo gratuito i visti d'ingresso e di uscita agli esperti, ai tecnici ed alle loro famiglie;

- fornirà agli esperti gli uffici e le segreterie ed assicurera loro l'uso dei servizi postali, telefonici e telegrafici per lo svolgimento dei loro incarichi;
- fornirà a titolo gratuito alloggi agli esperti e tecnici italiani;
- concederà delle agevolazioni in materia di trasporti agli esperti e ai tecnici nello svolgimento dei loro incarichi, corrisponderà loro delle indennità giornaliere equivalenti a quelle corrisposte ai funzionari congolesi di pari grado nel caso di missioni di servizio effettuate al di fuori del loro luogo di assegnazione;

- fornirà l'assistenza medica agli esperti, ai tecnici ed alle loro famiglie;

- esonerera il personale italiano da ogni responsabilità civile e penale decorrente da atti od omissioni commessi nell'espletamento delle sue funzioni professionali, a meno che questi atti o omissioni siano la conseguenza di dolo o di grave negligenza;

- nel caso in cui un tecnico o un membro della sua famiglia venga arrestato o detenuto, il governo della Repubblica Popolare del Congo si impegna a informare immediatamente l'Ambasciata d'Italia, precisandone le cause e permettendo ai Rappresentanti ufficiali italiani di visitarlo;

- accorderà agli esperti, ai tecnici e alle loro famiglie, le agevolazioni necessarie per il rimpatrio in presenza di situazioni che potrebbero costituire una minaccia alla loro sicurezza.

ARTICOLO VIII

Qualunque controversia derivante dall'interpretazione dell'applicazione del presente Accordo verra composta amichevolmente tra le due Parti.

ARTICOLO IX

Ciascuna delle Parti potrà richiedere in qualunque momento la modifica di una o piu disposizioni del presente Accordo e l'apertura dei negoziati a questo scopo.

Le disposizioni emendate di comune accordo entreranno in vigore non appena verranno approvate da entrambe le Parti.

ARTICOLO X

Con il presente Accordo si abroga l'Accordo di Cooperazione Economica e Tecnica firmato il 28 settembre 1968 a Roma tra il Governo della Repubblica del Congo Brazzaville ed il Governo della Repubblica Italiana.

ARTICOLO XI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti procederanno allo scambio di note attestante l'adempimento delle formalità previste in materia dalla legislazione interna di ogni Paese.

L'Accordo avra una validità di due anni e sarà rinnovabile per tacita riconduzione per lo stesso periodo, finché una delle Parti non presenti una denuncia con un preavviso di sei mesi prima della scadenza.

La denuncia del presente Accordo non pregiudicherà la validità dei contratti precedentemente conclusi ne le garanzie gia fornite nell'ambito del presente Accordo.

Fatto a Brazzaville il 13 JUIL. 1989 in due esemplari originali, rispettivamente in lingua italiana ed in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede.
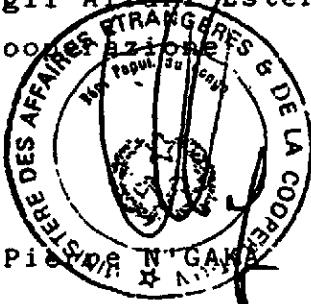
Per il Governo della Repubblica Italiana

L'Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica Italiana presso la Repubblica Popolare del Congo

Tibor HOOR TEMPIS LIVI

Per il Governo della Repubblica Popolare del Congo

L'Ambasciatore, Segretario Generale agli Affari Esteri ed alla Cooperazione

Pierre N'GAKA

152.

Roma, 27 luglio 1989

Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ugandese, con Annessi (1)

(Entrata in vigore: 27 luglio 1989)

(1) Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici.

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Uganda in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on 19th June, 1987 by the countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling of:

a) the debts of both principal and interest due to the Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE") from Uganda within the period 1st July, 1987 - 30th June, 1988, and not paid, relating to the Consolidation Agreements between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Uganda concluded on 16th November, 1982 and 22nd February, 1984 according to Paris Club Agreed Minutes dated 18th November, 1981 and 1st December, 1982 (Annex 1);

b) the debts described in paragraph a) above, arrears as at 30th June, 1987, and not yet paid (Annex 2);

c) the commercial debts for both principal and contractual interest due to Italy from Uganda, arrears as at 30th June, 1987 and not yet paid, relating to contracts for the supply of goods and services and execution of works concluded before 1st July, 1981 - with an original maturity of more than one year - covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law (Annexe 3);

d) the late interest accrued as at 30th June, 1987 on debts described in paragraphs b) and c) above, calculated at the rate of interest evisaged in the following Article III, paragraph 2) (Annex 4).

The above mentioned Annexes, which are part of the present Agreement, may be revised by mutual consent of the two parties.

ARTICLE II

a) The debts of both principal and interest referred to in the previous Article I, a) will be transferred - in the currencies established in the contracts - by the Bank of Uganda (hereinafter referred to as "Bank"), acting on behalf of the Government of the Republic of Uganda, to the "SACE" in 18 equal and successive half-yearly instalments the first of which shall fall due on 30th June, 1994 and the last one on 31st December, 2002.

b) The debts for principal, interest and late interest referred to in the previous Article I, b), c) and d) will be transferred - in the currencies established in the contracts, by the "Bank" to the "SACE" in 18 equal and successive half-yearly instalments the first of which shall fall due on 30th June, 1993 and the last one on 31st December, 2001.

ARTICLE III

1) The "Bank" undertakes to pay and to transfer to the "SACE" interest for deferred payment which shall be calculated on any debt considered by the present Agreement unpaid at the original maturity.

2) Such interest shall accrue during the period from original maturity, as regards debts envisaged in the previous Article I a), b), and c) and from the 1st July 1987 as regards debts envisaged in the previous Article I d) until the full settlement of the debt and shall be calculated at the rate of 7,70% p.a. and of 12,75% p.a. as regards debts respectively payable in US Dollars and in Italian Liras.

3) The said interest shall be transferred - in the currencies established in the contracts - half yearly beginning on 31st December 1989.

It is understood that the interest due up to 30th June, 1987 will be rescheduled according to the provisions established in the previous Article II, b).

ARTICLE IV

The present Agreement does not impair either legal ties established by common law, or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which Uganda's debts are referred to in Article I of this Agreement. Accordingly no provision of this Agreement can be invoked to justify any modification whatsoever of such contracts and/or financial Conventions particularly those concerning the conditions of payment and the dates of maturity.

All modifications of the contracts made after 30th June, 1981 and having the effect of an increase in Uganda's commitments towards Italy shall be considered as new commitments not covered by the present Agreement.

ARTICLE V

The present Agreement shall come into force on the date of signature.

Done in Rome on 27th July, 1989 in duplicate, in the English language, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi e sulla base dell'Agreed Minute firmato a Parigi il 19 giugno 1987 dai Paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLI 1

Il presente Accordo concerne la ristrutturazione:

a) dei debiti per capitale e interessi dovuti dall'Uganda alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito chiamata "SACE"), nel periodo tra il primo luglio 1987 e il 30 giugno 1988 e non ancora regolati, relativi agli Accordi di Consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda, conclusi il 16 novembre 1982 e il 22 febbraio 1984 in conformità agli Agreed Minutes del Club di Parigi del 18 novembre 1981 e del primo dicembre 1982 (Allegato 1);

b) dei debiti di cui al precedente paragrafo a), arretrati al 30 giugno 1987 e non ancora regolati (Allegato 2);

c) dei debiti commerciali per capitale e interessi contrattuali dovuti dall'Uganda all'Italia, arretrati al 30 giugno 1987 e non ancora regolati, relativi a contratti per la fornitura di beni e servizi e all'esecuzione di lavori conclusi anteriormente al primo luglio 1981 - con una scadenza originaria di oltre un anno - coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato Italiano ai sensi della legislazione italiana (Allegato 3);

d) degli interessi di mora maturati al 30 giugno 1987 sugli impegni di cui ai precedenti pagagrafi b) e c),

calcolati al tasso d'interesse di cui al seguente Articolo III, paragrafo 2) (Allegato 4).

Gli Allegati summenzionati, che sono parte del presente Accordo, potranno essere soggetti a revisione previo consenso reciproco delle due Parti.

ARTICOLO II

a) Gli impegni per capitale e interesse di cui all'Articolo I, a) saranno trasferiti - nelle divise stabilite nei contratti - dalla Banca di Uganda, (qui di seguito chiamata "Banca"), agente per conto del Governo della Repubblica dell'Uganda, alla "SACE" in 18 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 30 giugno 1994 e l'ultima il 31 dicembre 2002.

b) Gli impegni per capitale, interesse e interesse di mora di cui all'Articolo I, b), c) e d) verranno trasferiti - nelle divise stabilite nei contratti - dalla "Banca" alla "SACE" in 18 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 30 giugno 1993 e l'ultima il 31 dicembre 2001.

ARTICOLO III

1) La "Banca" s'impegna a pagare e a trasferire alla "SACE" gli interessi sui pagamenti dilazionati che verranno calcolati su ogni impegno considerato dal presente Accordo non regolato alla scadenza originaria.

2) Detti interessi matureranno durante il periodo tra la scadenza originaria - per gli impegni di cui al precedente Articolo 1 a), b) e c) e tra il primo luglio 1987 - per gli impegni di cui al precedente Articolo 1 d) - e il regolamento completo dell'impegno - e saranno calcolati al tasso annuale del 7,70% e del 12,75% per gli impegni pagabili rispettivamente in dollari USA e in Lire italiane.

3) Detti interessi saranno trasferiti - nelle divise stabilite nei contratti - semestralmente, a partire dal 31 dicembre 1989.

Resta inteso che gli interessi dovuti fino al 30 giugno 1987 saranno ristrutturati secondo le disposizioni di cui al precedente Articolo II, b).

ARTICOLO IV

Il presente Accordo non pregiudica né i vincoli giuridici stabiliti ai sensi del diritto comune, né gli impegni contrattuali stipulati dalle Parti per le operazioni alle quali si riferiscono gli impegni dell'Uganda all'Articolo I del presente Accordo.
Conseguentemente, nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsiasi modifica di detti contratti e/o delle Convenzioni finanziarie, in particolare quelle concernenti le condizioni di pagamento e le date di scadenza.

Tutte le modifiche apportate ai contratti posteriormente al 30 giugno 1981, e aventi l'effetto di aumentare gli impegni dell'Uganda verso l'Italia, saranno considerate nuovi impegni non coperti dal presente Accordo.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Fatto a Roma il 27 luglio 1989 in due copie in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA

153.

Roma, 28 luglio 1989

Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Guinea Bissau, con Annesso (1)

(Entrata in vigore: 28 luglio 1989)

(1) Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici.

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE-BISSAU

Le Gouvernement de la Republique Italienne et le Gouvernement de la République de Guinee-Bissau, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé a Paris le 27 Octobre 1987 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette de Guinée - Bissau, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne:
a) la consolidation des dettes, en principal, de Guinée - Bissau échues à partir du 1er Juillet 1987 jusqu'au 31 Décembre 1988 et non payées, se rapportant aux fournitures de biens et services, ainsi qu'aux opérations financières prévoyant un réglement échelonné sur une période supérieure à 1 an, ayant fait l'object d'un contrat ou d'une convention financière conclus avant le 31 Décembre 1986 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat Italien par l'entremise de la "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione", ci-après dénommée "SACE" (Annexe A);
b) la consolidation des mêmes dettes indiquées au paragraphe a) de cet Article, en principal et intérêts contractuels,échues et non réglées au 30 Juin 1987 (Annexe B).

Les montants des dettes en question feront l'objet des Annexes au présent Accord qui seront établis après la verification des montants respectifs à effectuer par les Parties signataires du présent Accord dans le plus bref délai.

ARTICLE II

1) Les dettes visées au précédent Article I, paragraphe a), seront transferées par la Banque Nationale de Guinée Bissau agissant pour le compte du Gouvernement de la République de Guinée-Bissau (ci-après dénommée "Banque") à la "SACE", en 20 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 30 Septembre 1998 et le dernier le 31 Mars 2008.

2) Les dettes visées au précédent Article I, paragraphe b), seront transferées par la "Banque" à la "SACE", en 20 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 30 Juin 1997 et le dernier le 31 Décembre 2006.

ARTICLE III

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est réechelonné aux termes du présent Accord, le Gouvernement de Guinée - Bissau s'engage à rembourser et à transférer, par l'entremise de la "Banque", aux ayants droit en Italie les intérêts relatifs aux dettes en question calculé à partir de la date d'échéance originelle jusqu'au réglement total des dettes mêmes, selon les dispositions prévues au précédent Article II, au taux d'intérêt de 8,25 % p.a. et de 3,60% p.a. pour ce qui concerne respectivement les dettes en Dollars USA et en Francs Suisses.

Les intérêts seront payés dans les devises indiquée dans les contrats ou conventions respectifs comme suit:

- pour les dettes visées au précédent Article II, paragraphe 1), en versements semestriels (31 Mars-30 Septembre)dont le premier écheant le 31 Mars 1990;
- pour les dettes visées au précédent Article II, paragraphe 2), en versements semestriels (30 Juin-31 Décembre) dont le premier échéant le 30 Juin 1990.

ARTICLE IV

Le présent Accord n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I et indiquées sur les listes annexées. En conséquence, aucune des dispositions du présent Accord ne saurait être invoquée pour justifier toute modification des clauses des dits contrats ou conventions, en particulier des clauses qui concernent les dispositions de paiement et les dates des échéanches.

Toute modification des contrats ou conventions survenue après le 30 Décembre 1986 ayant pour effet d'augmenter les engagements de Guinée - Bissau envers l'Italie sera considerée comme un nouvel engagement qui n'est pas couvert par le present Accord.
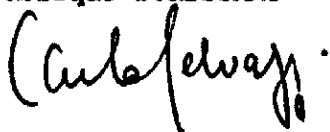
ARTICLE V

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

En foi de quoi les soussignés Représentants dûment habilités ont signé le présent Accord.

Fait à Rome,
en deux exemplaires, en langue francaise
le 28 Juillet 1989

Pour le Gouvernement de la République Italienne

Pour le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GUINEA- BISSAU.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Guinea Bissau, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle intese del Processo Verbale firmato a Parigi il 27 ottobre 1987 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" relative al consolidamento del debito della Guinea Bissau, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne:
a) il consolidamento dei debiti, in quota capitale, della Guinea Bissau in scadenza dal 1 luglio 1987 fino al 31 dicembre 1988 e non pagati, relativi alle forniture di beni e di servizi, nonchè alle operazioni finanziarie che prevedono un regolamento dilazionato su di un periodo superiore ad 1 anno, che sono stati oggetto di un contratto o di una convenzione finanziaria stipulati anteriormente al 31 dicembre 1986 e che beneficiano di una garanzia dello Stato Italiano per il tramite della "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione" qui di seguito denominata "SACE" (Annesso A);
b) il consolidamento degli stessi debiti indicati al paragrafo a) di questo Articolo, per capitale ed interessi contrattuali, scaduti e non pagati al 30 giugno 1987 (Annesso B).

Gli importi dei debiti in questione saranno indicati negli Annessi al presente Accordo da stabilirsi dopo la verifica dei rispettivi importi da effettuarsi dalle Parti firmatarie del presente Accordo al più presto possibile.

ARTICOLO II

1) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo a) saranno trasferiti dalla Banca Nazionale della Guinea Bissau agente per conto del Governo della Repubblica della Guinea-Bissau (qui di seguito denominata "Banca") alla "SACE" in 20 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali sarà pagata il 30 settembre 1998 e l'ultima il 31 marzo 2008.
2) I debiti di cui al precedente Articolo I, pagagrafo b), saranno trasferiti dalla "Banca" alla "SACE" in 20 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali sarà pagata il 30 giugno 1997 e l'ultima il 31 dicembre 2006.

ARTICOLO III

Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento è dilazionato ai sensi del presente Accordo, il Governo della Guinea Bissau si impegna a rimborsare ed a trasferire, per il tramite della Banca, agli aventi diritto in Italia gli interessi relativi ai debiti in questione calcolati a decorrere dalla data di scadenza originaria fino al saldo totale degli stessi, in base alle disposizioni previste al precedente Articolo II, al tasso d'interesse dell'8,25% annuo e del 3,60% annuo per quanto concerne rispettivamente i debiti in dollari USA ed in Franchi Svizzeri.

Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni come segue:
- per i debiti di cui al precedente Articolo II, paragrafo 1), in rate semestrali (31 marzo-30 Settembre) la prima delle quali a scadere il 31 marzo 1990;
- per i debiti di cui al precedente Articolo II, paragrafo 2) in rate semestrali (30 giugno -31 dicembre) la prima delle quali a scadere il 30 giugno 1990.

ARTICOLO IV

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo gli obblighi legali previsti dal diritto comune, né gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I ed indicati sulle liste allegate. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare

qualsiasi modifica delle clausole di detti contratti o convenzioni, in particolare delle clausole che concernono le disposizioni di pagamento e le date delle scadenze.

Ogni modifica dei contratti o convenzioni intervenuta dopo il 30 dicembre 1986 avente come effetto di incrementare gli impegni della Guinea-Bissau nei confronti dell'Italia sarà considerata come un nuovo impegno non coperto dal presente Accordo.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

In fede i sottoscritti rappresentanti debitamente abilitati hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma,
in due esemplari, in lingua francese
il 28 luglio 1989

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GUINEA BISSAU

154.

Entebbe, 9 febbraio 1990

Accordo per un programma di cooperazione sanitaria tra il Governo della Repubblica di Uganda e il Governo della Repubblica d'Italia (CUAMM)

(Entrata in vigore: 9 febbraio 1990)

AGREEMENT FOR A HEALTH CO-OPERATION PROGRAMME BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

This Agreement is made this day of .9TH FEBRUARY..........1990 between the Government of the Republic of Uganda represented by its Ministry of Health of P.O. Box 8 Entebbe, Uganda (herein-after called the 'Government') of the one part;

AND

the Government of the Republic of Italy represented by the Non Government Organisation 'International College for Health Co-operation in Developing Countries' of Via S. Francesco, 126 - 35121 Padova, Italy (herein-after called 'CUAMM' Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari) of the other part.

WHEREAS under the Agreement on Technical Cooperation signed on the 22nd February, 1984 the Italian Government agreed to render assistance to the Government of Uganda for the improvement of its people;

AND

WHEREAS under the provisions of the above quoted Agreement the N.G.O. 'CUAMM' is already working in health cooperation programmes in Uganda and specifically in West Nile, Karamoja and Apac District;

AND

WHEREAS the Government of the Republic of Uganda, appreciating the good services rendered by the CUAMM volunteers, wishes to extend for the next four years the cooperation with the Government of the Republic of Italy through the same organisation;

AND

WHEREAS the Government of the Republic of Italy, in pursuit of the objective of improving health services rendered to the people of Uganda, wishes to continue its cooperation with the Government of the Republic of Uganda through the Italian N.G.O. CUAMM.

Now therefore this Agreement witnesseth as follows:

ARTICLE 1

SCOPE

The health programmes under this agreement are intended to significantly contribute to the improvement of living conditions of the people in West Nile Region, Bokora County and Apac District.

ARTICLE 2

GENERAL OBJECTIVES

The general objectives of the programmes shall be to:

2.1. Reconstruct and rehabilitate health services within the prescribed areas.

2.2. Implement principles and practices of Primary Health Care.

2.3. Improve health standards, giving priority to the high-risk groups.

2.4. Enhance the capabilities of the local society to assess and manage their health problems.

ARTICLE 3

SPECIFIC OBJECTIVES

In addition to the general objectives referred to in Article 2, there shall be special objectives which shall be to:-

3.1. WEST NILE HEALTH COOPERATION PROGRAMME

3.1.1. Complete the rehabilitation of the Arua Government Hospital and gradually upgrade its services at the required specialist level in order to function also as a referral and teaching Hospital for West Nile Region.

3.1.2. Support Primary Health Care development in Arua District.

3.1.3. Support Angal Hospital and its outreach activities.

3.1.4. Provide Programme management, monitoring and evaluation system.

3.1.5. Support Maracha Hospital and its outreach activities.

3.1.6. Implement TB, AIDS Control Programme and Health Information System in Arua and Nebbi Districts.

3.2. BOKORA COUNTY HEALTH COOPERATION PROGRAMME

3.2.1. Support Matany Hospital and its outreach activities.

3.2.2. Promote Primary Health Care activities in Bokora County/ South Karamoja.

3.2.3. Implement TB, AIDS Control Programmes and Health Information System in Bokora County.

3.2.4. Support of the activities of the Moroto DMO's Office.

3.3. APAC DISTRICT/ABER HOSPITAL HEALTH COOPERATION PROGRAMME

3.3.1. Support Aber Hospital and its outreach activities.

3.3.2. Promote Primary Health Care activities in Apac District.

3.3.3. Implement TB, AIDS Control Programmes and Health Information System in Apac District.

ARTICLE 4

COMMITMENT OF THE GOVERNMENT OF ITALY

The commitments undertaken by the Italian Government through CUAMM for the implementation of these programmes shall include provision and financing of the following:

4.1. ITALIAN TECHNICAL PERSONNEL

4.1.1. West Nile Health Cooperation Programme

2 Consultants specialist status, 3 Senior Doctors, 7 Medical Officers, 3 Multipurpose Technicians, 1 Nurse, 1 Programme Secretary; one of the Italian Doctors will act as Programme Manager.

4.1.2. Bokora County Health Cooperation Programme

1 Senior Doctor, 3 Medical Officers, 1 Senior Doctor as counterpart of Moroto DMO.

4.1.3. Apac District/Aber Hospital Health Cooperation Programme

1 Senior Doctor, 3 Medical Officers.

4.1.4. Coordination in Kampala

1 Senior Doctor as Medical Coordinator of all CUAMM Programmes, 2 Logistic Coordinators, 1 Administrative Secretary.

4.1.5. Expert medical and technical Italian personnel will be sent for limited periods according to the local needs and opportunities within the three programmes.

4.2. TRANSPORT

4.2.1. West Nile Health Cooperation Programme

9 four-wheel drive vehicles, 1 four-wheel pick-up, 14 motorcycles 125cc Enduro type, 26 light motorcycles, 450 bicycles, 1 7-9 tons lorry.

4.2.2. Bokora County Health Cooperation Programme

3 four-wheel drive vehicles, 1 four-wheel drive pick-up, 3 motorcycles 125cc Enduro type, 60 bicycles.

4.2.3. Provision of adequate amount of spare-parts.

4.2.4. Coordination Centre Kampala

5 four-wheel drive vehicles, 2 light motorcycles.

4.3. HOSPITAL EQUIPMENT

Hospital equipment as shall be necessary for the rehabilitation and smooth running of the Health Units included in the three programmes.

4.4. ESSENTIAL DRUGS

Essential drugs, including anti-tuberculous drugs, for the Health Units of the programmes intended as an emergency measure to overcome difficulties in the drug supply.

4.6. BUILDINGS

4.6.1. West Nile Health Cooperation Programme

a) finance up to 50% of the estimated costs for 24 new staff houses, 4 Health Units, and rehabilitation of some other existing Health Units at the mutually agreed places in Arua District;
b) complete the rehabilitation work in the existing building of Arua Hospital;
c) finance building extensions in Arua Government Hospital in order to upgrade it to the standards of referral and teaching hospital by:
   - extension of the surgical operation theatre
   - building of a paediatric isolation ward
   - building of 8 new staff houses for doctors
   - building of 12 new staff single bedroom apartments for paramedical staff and nurses

- rehabilitation of the water supply and sewerage system of the hospital
- extension of the present administration block
- building of a new hostel for 8 in-training interns;

d) contribute towards the building of a new staff house in Angal Hospital, the construction of a new building for services (X-ray, laboratory, theatre, administration block) in Maracha Hospital, the rehabilitation of three existing Health Units in Nebbi District.

4.6.2. Bokora County Health Cooperation Programme

Contribution towards the building of a new Isolation Unit and 3 new staff houses in Matany Hospital and of four Government Sub-Dispensaries in Bokora County.

4.6.3. Apac District/Aber Hospital Health Cooperation Programme

Contribution towards the building of 3 new Aid Posts in Apac District and rehabilitation of the staff houses in Aber Hospital and of four existing Health Units (2 government and 2 missionary) in Apac District.

4.6.4. Provide office accommodation for coordination in Kanpala.

4.7. SCHOLARSHIPS

Scholarships will be provided to Ugandan medical, paramedical, technical staff working within the three programmes according to local needs and opportunities and in agreement with the Ministry of Health of the Republic of Uganda.

4.8. CONTINGENCY FUND

There shall be a contingency fund to meet any unforeseen necessity.

4.9. SUPPORT TO STAFF COOPERATIVES

Annual financial support to the staff cooperatives in Arua Regional Hospital and District.

ARTICLE 5
COMMITMENT OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA

5.1. The Uganda Government shall give support to the three programmes, ensuring that full cooperation is extended to the Italian team.

5.2. The Government shall:

a) provide the drilling of 3 boreholes in Arua Government Hospital, Nursing Training School attached to it and in the Hospital Staff Quarters;

b) give all the assistance and the necessary permits, including duty-free importation of needed machinery and material, exemption from any fiscal charge and the possibility of payment in foreign account, for the execution of building works in Arua Government Hospital;

c) contribute up to 50% of the estimated cost for buildings, repairs and construction provided for in Article 4.5.1, a) through the provision of labour, fuel for transport and locally available materials;

d) meet the running costs for the vehicles used for the implementation of the programme in Arua Hospital and District, except those allocated to diocesan institutions and to the Italian personnel use;

e) facilitate the secondment of qualified Ugandan Health Staff to Angal, Maracha, Aber and Matany Hospitals.

f) the gradual substitution, in due time and by mutual agreement of the two parties, of the Italian personnel with the suitable qualified Ugandan staff;

g) provide the Italian personnel working in the three programmes with necessary documents, as required by Uganda regulation;
h) provide adequate housing with hard furniture to the Italian personnel working in Arua;
i) provide posting of two senior consultant doctors and provide tutorial responsibility for the in-training Ugandan interns in Arua Regional Hospital.

ARTICLE 6

DUTIES

The Italian team shall:

a) carry out their work, in conformity with the regulations of Uganda Ministry of Health;
b) refrain from any other paid activity for the duration of their assignment;
c) fully observe Uganda Laws, Regulations and Customs, and respect the principle of non-interference in the internal affairs in Uganda;
d) perform their task in accordance with the highest principles and practice.

ARTICLE 7

PRIVILEGES AND IMMUNITIES

The provision of the Uganda-Italy Agreement on Technical Co-operation of the 22nd February, 1984 (Articles VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV) shall fully apply to the Italian personnel and their dependants as well as the equipment and supplies used in the programme.

7.2. The Uganda Government shall assume civil responsibilities and liabilities for medical acts performed by the Italian staff in course of their professional activities related to the programme, save for grossly acts and/or omissions giving rise to claims of loss and/or damage by third parties.

7.3. The Uganda Government will provide the necessary permits for static radio-calls Units needed in all the projects including the CUAMM Coordination Centre, Kampala.

ARTICLE 8

YEARLY EVALUATION

A yearly joint official evaluation of the progress of the programme and of the general working conditions will be made by the representatives of the Government of Uganda and Italy with the participation of the implementing N.G.O. CUAMM.

ARTICLE 9

DURATION

9.1. This agreement shall have a duration of four years, extendable and renewable by mutual agreement of the two Governments.

9.2. It may be modified at any time by mutual consent of the two parties.

ARTICLE 10

APPROVAL

This agreement will come into force upon signature by both parties.

Made in duplicate at Entebbe the date, month and year first written above both copies being equally authentic.

SIGNED:

For and on the behalf of the Government of Italy.

Office of the Permanent Sec. Date 9/2/90 Ministry of

For and on the behalf of the Government of the Republic of Uganda.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO PER UN PROGRAMMA DI COOPERAZIONE SANITARIA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UGANDA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il presente Accordo viene stipulato oggi, 9 febbraio 1990, tra il Governo della Repubblica di Uganda, rappresentato dal suo Ministero della Sanita - casella postale 8 Entebbe, Uganda (qui di seguito chiamato il "Governo") ;

E

il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dall'Organizzazione non governativa "Collegio Internazionale per la Cooperazione Sanitaria nei Paesi in via di Sviluppo", via S.Francesco 126 - 35121 Padova, Italia (qui di seguito chiamato "CUAMM": Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari).

PREMESSO CHE, ai sensi dell'Accordo di Cooperazione Tecnica firmato il 22 febbraio 1984, il Governo Italiano ha convenuto di prestare assistenza al Governo dell'Uganda per migliorare le condizioni di vita del suo popolo;

E

PREMESSO CHE, ai sensi delle disposizioni del summenzionato Accordo, l'O.N.G. "CUAMM" sta già lavorando su programmi di cooperazione sanitaria in Uganda e segnatamente nella Regione del Nilo Occidentale, Karamoja e Distretto di Apac;

E

PREMESSO CHE il Governo della Repubblica dell'Uganda, apprezzando i buoni servizi resi dai volontari del CUAMM, desidera prorogare per i prossimi quattro anni la cooperazione con il Governo della Repubblica Italiana avvalendosi della medesima organizzazione;

E

PREMESSO CHE il Governo della Repubblica Italiana, perseguendo l'obiettivo di migliorare l'assistenza sanitaria prestata al popolo dell'Uganda, desidera continuare la sua cooperazione con il Governo della Repubblica dell'Uganda attraverso l'O.N.G. CUAMM;

CON IL PRESENTE ACCORDO si dispone quanto segue:

ARTICOLO 1

CAMPO D'AZIONE

I programmi sanitari ai sensi del presente Accordo sono intesi a migliorare in maniera significativa le condizioni di vita della popolazione nella Regione del Nilo Occidentale, nella Contea di Bokora e nel distretto di Apac.

ARTICOLO 2

OBIETTIVI GENERALI

Gli obiettivi generali dei programmi saranno:

2.1 Ristrutturare e potenziare i servizi sanitari entro le aree prescritte.
2.2 Applicare i principi e la prassi dell'Assistenza Sanitaria Primaria.
2.3 Migliorare gli standard sanitari, dando la precedenza ai gruppi ad alto rischio.
2.4 Sviluppare le capacità della società locale di valutare e di gestire i problemi sanitari.

ARTICOLO 3

OBIETTIVI SPECIFICI

In aggiunta agli obiettivi generali di cui all'Articolo 2, saranno previsti obiettivi specifici:

3.1 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE SANITARIA DELLA REGIONE DEL NILO OCCIDENTALE

3.1.1 Completare la ristrutturazione dell'Ospedale Governativo di Arua ; potenziarne gradualmente i servizi al livello specialistico richiesto per fungere anche da Ospedale di riferimento e di formazione professionale per la Regione del Nilo Occidentale.
3.1.2. Sostenere lo sviluppo dell'Assistenza Sanitaria Primaria nel Distretto di Arua.
3.1.3. Sostenere l'Ospedale di Angal e le sue attività a vasto raggio.
3.1.4. Fornire un sistema di gestione, controllo e valutazione del Programma.
3.1.5. Sostenere l'Ospedale di Maracha e le sue attività a vasto raggio.
3.1.6. Realizzare un Programma di controllo della TBC e dell' AIDS, nonche un sistema di informazione sanitaria nei Distretti di Arua e di Nebbi.

3.2 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE SANITARIA NELLA CONTEA DI BOKORA

3.2.1. Sostenere l'Ospedale di Matany e le sue attività a vasto raggio.
3.2.2. Promuovere attività di Assistenza Sanitaria Primaria nella contea di Bokora/ Sud Karamoja.
3.2.3. Realizzare Programmi di Controllo della TBC e dell'AIDS, nonché un sistema di informazione sanitaria nella contea di Bokora.
3.2.4. Sostenere le attività dell'Ufficio del DMO di Moroto.

3.3 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE SANITARIA DEL DISTRETTO DI APAC/ OSPEDALE DI ABER

3.3.1 Sostenere l'Ospedale di Aber e le sue attività a vasto raggio.
3.3.2. Promuovere le attività di Assistenza Sanitaria Primaria nel Distretto di Apac.
3.3.3. Realizzare Programmi di controllo della TBC e dell'AIDS, nonché un sistema di informazione sanitaria nel Distretto di Apac.

ARTICOLO 4

IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO

Gli impegni presi dal Governo Italiano attraverso il CUAMM per la realizzazione dei presenti programmi includeranno la fornitura e il finanziamento delle seguenti voci:

4.1 PERSONALE TECNICO ITALIANO
4.1.1. Programma di Cooperazione Sanitaria nella Regione del Nilo Occidentale:
2 consulenti con lo status di specialisti, 3 dottori, 7 ufficiali medici, 3 tecnici polivalenti, un'infermiera, una segretaria per il Programma; uno dei dottori italiani fungerà da Direttore del Programma.

4.1.2. Programma di Cooperazione Sanitaria della Contea di Bokora:
1 dottore, 3 ufficiali medici, 1 dottore come controparte del DMO di Moroto.

4.1.3. Programma di Cooperazione Sanitaria nel Distretto di Apac/Ospedale di Aber:
1 dottore, 3 ufficiali medici
4.1.4. Coordinamento a Kampala:
1 dottore in qualità di Coordinatore medico di tutti i Programmi del CUAMM, 2 coordinatori logistici, 1 segretaria amministrativa.

4.1.5. Personale medico e tecnico italiano avente esperienza verrà inviato per periodi limitati, in conformità alle esigenze locali e alle opportunità nell'ambito dei tre programmi.

4.2 TRASPORTO

4.2.1. Programma di cooperazione sanitaria nella regione del Nilo occidentale:
9 veicoli a 4 ruote, 1 autocarro per collettame, 14 motociclette pesanti (cilindrata 125), 26 motocicli leggeri, 450 biciclette, 1 camion da 7/9 tonnellate.

4.2.2. Programma di cooperazione sanitaria nella Contea di Bokora:
3 veicoli a 4 ruote, 1 autocarro per collettame, 3 motociclette pesanti (cilindrata 125), 60 biciclette.

4.2.3. Fornitura di un numero adeguato di parti di ricambio.

4.2.4. Centro di Coordinamento di Kampala:
5 veicoli a 4 ruote, 2 motocicli leggeri.

4.3 Attrezzature ospedaliere

Le attrezzature ospedaliere che saranno necessarie per la ristrutturazione e un'agevole gestione delle Unità Sanitarie incluse nei tre programmi.

4.4 Farmaci essenziali

I farmaci essenziali, inclusi i vaccini anti-tubercolosi, per le Unità Sanitarie dei programmi, intesi come misura di emergenza per superare le difficoltà nella fornitura farmaceutica.

4.6 Edilizia

4.6.1. Programma di Cooperazione sanitaria nella regione del Nilo occidentale:
a) finanziamento (fino al 50%) dei costi preventivati per 24 abitazioni nuove destinate al personale, 4 Unità Sanitarie, e ristrutturazione di Unità Sanitarie già esistenti in località reciprocamente concordate nel Distretto di Arúa;
b) completamento della ristrutturazione nell'edificio esistente dell'Ospedale di Arua;
c) finanziamento degli ampliamenti dell'Ospedale Governativo di Arua al fine di portarlo agli standard di ospedale di riferimento e di formazione professionale mediante:
- ampliamento della sala operatoria chirurgica
- costruzione di un reparto di isolamento pediatrico
- costruzione di 8 nuove abitazioni per i dottori
- costruzione di 12 nuovi appartamenti dotati di una sola camera da letto per il personale paramedico e infermieristico

- ristrutturazione del sistema idraulico e fognario dell'ospedale
- ampliamento dell'attuale reparto amministrativo
- costruzione di un nuovo ostello per 8 studenti interni

d) contributo alla costruzione di una nuova abitazione per il personale nell'Ospedale di Angal, la costruzione di un nuovo edificio per servizi (radiografie, laboratorio, sala operatoria, reparto amministrativo) nell'Ospedale di Maracha, ristrutturazione delle tre Unità Sanitarie esistenti nel Distretto di Nebbi.

4.6.2 Programma di cooperazione sanitaria nella contea di Bokora:

Contributo alla costruzione di un nuovo reparto di isolamento, di 3 nuove abitazioni per il personale nell'Ospedale di Matany e di 4 Dispensari statali nella Contea di Bokora.

4.6.3. Programma di cooperazione sanitaria nel distretto di Apac/ Ospedale di Aber:
Contributo alla costruzione di 3 nuovi posti di Pronto Soccorso nel distretto di Apac, ristrutturazione delle abitazioni per il personale nell'ospedale di Aber e di 4 Unita Sanitarie esistenti (2 governative e 2 missionarie) nel distretto di Apac.

4.6.4. Fornitura di uffici per il coordinamento a Kampala.

4.7 BORSE DI STUDIO
Verranno accordate borse di studio al personale medico, paramedico e tecnico ugandese impegnato nell'ambito dei tre programmi, in conformità alle esigenze e alle disponibilità locali, e di concerto con il Ministero della Sanità della Repubblica di Uganda.

4.8 FONDO DI CONTINGENZA
Sarà previsto un fondo di contingenza per far fronte ad ogni necessità imprevista.

4.9 SOSTEGNO ALLE COOPERATIVE DEL PERSONALE
Sostegno finanziario annuale alle cooperative del personale nell'Ospedale Regionale di Arua e nel Distretto.

ARTICOLO 5

IMPEGNI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UGANDA

5.1 Il Governo dell'Uganda darà appoggio ai tre programmi, assicurando piena collaborazione alla squadra italiana.

5.2 Il Governo provvederà a:

a) scavare 3 pozzi nell'Ospedale Governativo di Arua, nella Scuola di Formazione infermieristica ad esso collegata e negli alloggi del personale ospedaliero;

b) fornire tutta l'assistenza e i permessi necessari, inclusa l'importazione esente tasse dei macchinari e dei materiali necessari, esenzione da tutti gli oneri fiscali e la possibilità di effettuare pagamenti in valuta estera per l'esecuzione dei lavori di costruzione nell'Ospedale governativo di Arua;

c) contribuire a coprire (fino al 50%) i costi preventivati per le opere di costruzione e di restauro di cui all'articolo 4.5.1. a) mediante la fornitura di manodopera, combustibile per i mezzi di trasporto e materiali disponibili in loco;

d) far fronte alle spese correnti per i veicoli usati per la realizzazione del programma nell'Ospedale e nel distretto di Arua, ad eccezione di quelli assegnati alle istituzioni diocesiane e al personale italiano;

e) facilitare l'assegnazione di personale sanitario qualificato ugandese agli Ospedali di Angal, Maracha, Aber e Matany;

f) sostituire gradualmente, a tempo debito e previo accordo reciproco delle due Parti, il personale italiano con personale qualificato ugandese;

g) fornire al personale italiano impegnato nei tre programmi i documenti necessari, come richiesto dai regolamenti ugandesi;

h) fornire alloggi adeguati e arredati al personale italiano dislocato ad Arua;

i) fornire due consulenti medici e provvedere alla formazione professionale degli interni ugandesi presso l'Ospedale Regionale di Arua.

ARTICOLO 6.

IMPEGNI

La squadra italiana si impegnerà a:

a) svolgere il proprio lavoro, in conformità ai regolamenti del Ministero della Sanità dell'Uganda;

b) astenersi da qualsiasi altra attività retribuita per la durata del suo incarico;

c) ottemperare appieno alle Leggi, Regolamenti e Norme Locali dell'Uganda, e rispettare il principio di non-interferenza negli affari interni dell'Uganda;

d) assolvere al proprio compito con un alto livello di specializzazione.

ARTICOLO 7

PRIVILEGI E IMMUNITA'

Le disposizioni dell'Accordo tra l'Italia e l'Uganda sulla cooperazione tecnica del 22 febbraio 1984 (Articoli VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV) si applicheranno in toto al personale italiano e alle famiglie, nonche alle attrezzature e alle forniture utilizzate nel programma.

7.2 Il governo dell'Uganda si assumera la responsabilita civile in relazione agli atti medici compiuti dal personale italiano nel corso delle sue attivita professionali relative al programma, fatte salve gravi negligenze e/o omissioni che portino a reclami relativi a perdite e/o a danni subiti da terzi.

7.3 Il Governo dell'Uganda fornirà i permessi necessari per unità fisse di contatti radio, richieste in tutti i progetti, incluso il Centro di Coordinamento CUAMM di Kampala.

ARTICOLO 8

VALUTAZIONE ANNUALE

Una valutazione ufficiale congiunta dei progressi del programma e delle condizioni di lavoro generali verra fatta su base annuale dai rappresentanti del Governo dell'Uganda e dell'Italia, con la partecipazione dell'O.N.G. incaricata dell'esecuzione (CUAMM).

ARTICOLO 9

DURATA

9.1 Il presente Accordo avra una durata di quattro anni, e sara prorogabile e rinnovabile previo consenso reciproco dei due Governi.

9.2 Potra essere modificato in ogni momento previo consenso reciproco delle due Parti.

ARTICOLO 10

APPROVAZIONE

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma delle Parti.

Fatto in duplice copia ad Entebbe, entrambi i testi (recanti la data, il mese e l'anno) facenti ugualmente fede.

Per e a nome del Governo Italiano

Per e a nome del Governo della Repubblica dell' Uganda

155.

Vienna, 5 marzo 1990

Scambio di Lettere che proroga di altri cinque anni lo scambio di Note per la costituzione di un servizio Unido a Milano per la promozione di investimenti industriali nei Paesi in via di sviluppo del 12 agosto 1985

(Entrata in vigore: 5 marzo 1990)

UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

VIENNA INTERNATIONAL CENTRE
P.O. BOX 300, A-1400 VIENNA, AUSTRIA
TELEPHONE: 211 310 TELEGRAPHIC ADDRESS: UNIDO VIENNA TELEX: 135612 uno a FAX: 232156

DIRECTOR-GENERAL

5 March 1990

Sir,

I have the honour to refer to the exchange of letters dated 12 August 1985, between the Government of Italy and the United Nations Industrial Development Organization, concerning the establishment of a UNIDO Service in Milan, Italy, for the Promotion of Industrial Development in Developing Countries.

In view of the expiry of the legal and financial arrangements set out, respectively, in the above-mentioned exchange of letters and in the annexed project document, consultations between the competent Italian authorities and the Secretariat of UNIDO have resulted in agreement on extension for a further five years of the financial arrangements for the project and in the renaming of the Service as the "UNIDO Office in Italy (Milan) for the Promotion of Industrial Investment in Developing Countries."

His Excellency
Mr. Corrado Taliani
Ambassador
Permanent Representative of Italy
to UNIDO
Hoher Markt 8-9
1010 Vienna
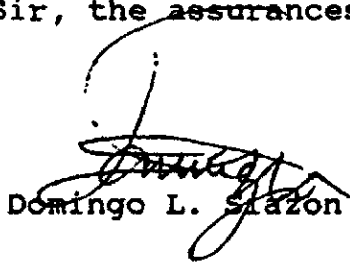
With respect to the above-mentioned extension, I have the honour to propose the following points:

1. The Government of Italy will provide the necessary financing from its contribution to the Industrial Development Fund for the period 15 September 1989 to 31 December 1994 in accordance with the project document which is annexed hereto and made part hereof.

2. Taking into account Article 21.2(c) of the Constitution of UNIDO it is confirmed that the Convention on the Privileges andf Immunities of the United Nations (1946) applies to the Service in Italy and its personnel.

If the foregoing points are acceptable to your Government, I further have the honour to propose that the present letter and your Government's letter affirming its acceptance shall constitute an agreement between the Government of Italy and UNIDO, pending the conclusion of a detailed agreement on Basic Terms and Conditions governing the legal status of UNIDO'S Office in Italy (Milan) for the Promotion of Industrial Investment in Developing Countries.

Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Domingo L. Siazon

Permanent Mission of Italy to the International Organizations in Vienna

Vienna, 5 March 1990

Your ref.: XXVIII.Milan

Sir,

I have the honour to refer to your letter dated 5 March 1990, in which you made a proposal with respect to the extension of the UNIDO Office in Italy (Milan) for the Promotion of Industrial Investment in Developing Countries, which reads as follows:

"With respect to the above-mentioned extension, I have the honour to propose the following points:

1. The Government of Italy will provide the necessary financing from its contribution to the Industrial Development Fund for the period 15 September 1989 to 31 December 1994 in accordance with the project document which is annexed hereto and made a part hereof.

His Excellency
Mr. Domingo L. Siazon, Jr.
Director-General
United Nations Industrial
Development Organization
P.O. Box 300
1400 V I E N N A

2. Taking into account Article 21.2 (c) of the Constitution of UNIDO it is confirmed that the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations (1946) applies to the Service in Italy and its personnel.

If the foregoing points are acceptable to Your Government I further have the honour to propose that the present letter and your Government's letter affirming its acceptance shall constitute an agreement between the Government of Italy and UNIDO, pending the conclusion of a detailed agreement on Basic Terms anc Conditions governing the legal status of UNIDO's Office in Italy (Milan) for the Promotion of Industrial Investment in Developing Countries".

With the present letter I have the honour to convey the acceptance by my Government of the above proposal and to confirm that the present exchange of letters constitutes an agreement between the Government of Italy and UNIDO.

Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Corrado Taliani

Ambassador

Permanent Representative of Italy

to UNIDO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

5 marzo 1990

Eccellenza,

Ho l'onore di fare riferimento allo scambio di lettere datato 12 agosto 1985 tra il Governo Italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo Industriale, concernente la creazione di un Servizio UNIDO a Milano (Italia), per la Promozione dello Sviluppo Industriale nei Paesi in via di Sviluppo.

In vista della scadenza delle intese giuridiche e finanziarie esposte rispettivamente nello scambio di lettere summenzionato e nel documento del progetto allegato, le consultazioni tra le autorità italiane competenti e il Segretariato dell'UNIDO hanno portato ad un accordo che proroga di altri cinque anni le intese finanziarie per il progetto e che rinomina il Servizio : "Ufficio dell'UNIDO in Italia (Milano) per la Promozione degli Investimenti Industriali nei Paesi in via di Sviluppo."

Per quanto concerne la summenzionata proroga, ho l'onore di proporre i punti seguenti:

1. Il Governo Italiano fornirà i finanziamenti necessari detraendoli dal suo contributo al Fondo di Sviluppo Industriale per il periodo dal 15 settembre 1989 al 31 dicembre 1994 in conformità al documento del progetto ivi accluso e che è parte del presente scambio di lettere.

2. Prendendo in considerazione l'Articolo 21.2 (c) della Costituzione dell'UNIDO, è confermato che la Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite (1946) si applica al Servizio in Italia e al suo personale.

Qualora i punti summenzionati fossero accettabili per il Suo Governo, ho altresì l'onore di proporre che la presente lettera e la lettera del Suo Governo, attestante la sua accettazione , costituisca un accordo tra il Governo Italiano e l'UNIDO - in attesa della stipulazione di un accordo dettagliato sui Termini e le Condizioni Fondamentali che regolino lo status giuridico dell'Ufficio dell'UNIDO in Italia (Milano) per la Promozione degli Investimenti Industriali nei Paesi in Via di Sviluppo.

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Domingo L. Siazon

Sua Eccellenza Corrado Taliani
Ambasciatore
Rappresentante Permanente dell'Italia
presso l'UNIDO
Hoher Markt 8-9
1010 Vienna

Vienna, 5 marzo 1990

Eccellenza,

Ho l'onore di fare riferimento alla Sua lettera del 5 marzo 1990, nella quale Lei avanzava una proposta circa una proroga per l'Ufficio dell'UNIDO in Italia (Milano) per la Promozione degli Investimenti Industriali nei Paesi in via di Sviluppo, del seguente tenore:

"Per quanto concerne la summenzionata proroga, ho l'onore di proporre i punti seguenti:

1. Il Governo Italiano fornirà i finanziamenti necessari detraendoli dal suo contributo al Fondo di Sviluppo Industriale per il periodo dal 15 settembre 1989 al 31 dicembre 1994 in conformità al documento del progetto ivi accluso e che è parte del presente scambio di lettere.

2. Prendendo in considerazione l'Articolo 21.2 (c) della Costituzione dell'UNIDO, è confermato che la Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite (1946) si applica al Servizio in Italia e al suo personale.

Qualora i punti summenzionati fossero accettabili per il Suo Governo, ho altresì l'onore di proporre che la presente lettera e la lettera del Suo Governo, attestante la sua accettazione , costituisca un accordo tra il Governo Italiano e l'UNIDO - in attesa della stipulazione di un accordo dettagliato sui Termini e le Condizioni Fondamentali che regolino lo status giuridico dell'Ufficio dell'UNIDO in Italia (Milano) per la Promozione degli Investimenti Industriali nei Paesi in Via di Sviluppo".

Con la presente lettera ho l'onore di trasmettere l'accettazione della proposta summenzionata da parte del mio Governo, e di confermare che il presente scambio di lettere costituirà un accordo tra il Governo Italiano e l'UNIDO.

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Corrado Taliani
Ambasciatore
Rappresentante Permanente dell'Italia
presso l'UNIDO

Sua Eccellenza Domingo L. Siazon, Jr.
Direttore - Generale
Organizzazione delle Nazioni Unite
per lo Sviluppo Industriale
P.O. Box 300
1400 VIENNA

156.

Roma, 7 marzo 1990

Accordo di consolidamento del debito fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania, con Annessi (1)

(Entrata in vigore: 7 marzo 1990)

(1) Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici.

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on 19th July, 1989 by the countries taking part in the Paris Club Meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling of:

a) 100% of principal and 50% of contractual interest of the commercial and financial debts due to Italy from the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan or from its public sector or covered by the guarantee of the Government of Hashemite Kingdom of Jordan or its public sector within the period 1st July, 1989 - 31st December, 1989 and not paid, related to contracts for the supply of goods and services and the execution of works as well as to financial Conventions concluded before 1st January, 1989 - with an original maturity of more than one year - covered by Italian State insurance guarantee under the Italian Law (Annex 1);

b) 100% of principal of the debts described in paragraph a) above, due within the period 1st January - 31st December, 1990 and not paid (Annex 2);

100% of principal and 50% of contractual interest of the debts due within the period 1st July, 1989 - 31st December, 1989 and not paid, related to Government loans as per financial Conventions between the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan (hereinafter referred to as "G.O.J.") and MEDIOCREDITO CENTRALE signed before 1st January, 1989 (Annex 3);

d) 100% of principal of the debts described in paragraph c) above, due within the period 1st January - 31st December, 1990 and not paid (Annex 4);

e) 100% of principal and contractual interest of the arrears of the debts described in paragraph a) above, as at 30th June, 1989 and not yet paid (Annex 5);

f) 100% of principal and contractual interest of the arrears of the debts described in paragraph c) above, as at 30th June, 1989 and not yet paid (Annex 6).

It is understood that the interest not rescheduled will be transferred in the currency agreed in the contracts or in the financial Conventions - to the creditors concerned according to the original maturity schedules.

The above mentioned Annexes, which are part of the present Agreement, may be revised by mutual consent of the two Parties.

ARTICLE II

a) The debts mentioned in the previous Article I, a) and b) will be tranferred - in the currency agreed in the contracts or in the financial Conventions - by the "G.O.J." to Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE") in 10 equal and successive half-yearly instalments, the first of which shall fall due on 30th September, 1995 and the last one on 31st March, 2000.

b) The debts mentioned in the previous Article I, c) and d) will be transferred - in the currency agreed in the financial Conventions - by the "G.O.J." to MEDIOCREDITO CENTRALE in 10 equal and successive half-yearly instalments, the first of which shall fall due on 30th September, 1995 and the last one on 31st March, 2000.

c) The debts mentioned in the previous Article I, e) will be transferred - in the currency agreed in the contracts or in the financial Conventions - by the "G.O.J." to "SACE" in 10 equal and successive half-yearly instalments, the first of which shall fall due on 30th September, 1994 and the last one on 31st March, 1999.

d) The debts mentioned in the previous Article I, f) will be transferred - in the currency agreed in the financial Conventions - by the "G.O.J." to MEDIOCREDITO CENTRALE in 10 equal and successive half-yearly instalments, the first of which shall fall due on 30th September, 1994 and the last one on 31st March, 1999.

ARTICLE III

1) The Government of the Hashemite Kingdom of Jordan undertakes to pay and to transfer through the Central Bank of Jordan to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE respectively interest for deferred payment which shall be calculated on any debt described in the present Agreement and unpaid at maturity.

2) Such interest shall accrue during the period from the maturity until the full settlement of the debt and shall be calculated as follows:

i) as regards debts indicated in previous Article I, a), b) and e) at the rate of 9.10%p.a.;

ii) as regards debts indicated in Article I,c), d) and f) at the rate of 2.25% p.a. and of 1,75% p.a. respectively for the debts in US $ and in Italian lires.

3) The aforesaid interest shall be transferred - in the currency agreed in the contracts or in the financial Conventions half yearly (31st March - 30th September) starting on 30th September, 1990.

ARTICLE IV

Except for its provisions, the present Agreement does not impair either legal ties agreed by common law, or contractual commitments entered into by the Parties for the operations to which Jordan's debts are mentioned to in Article I of the Agreement. Accordingly no provision of this Agreement can be invoked to justify any modification
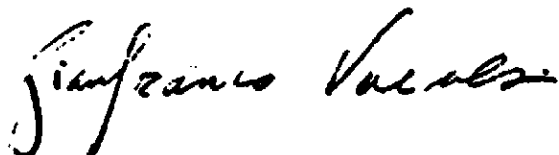
whatsoever of such contracts and/or financial Conventions particulary those concerning the conditions of payment and the dates of maturity.

ARTICLE V
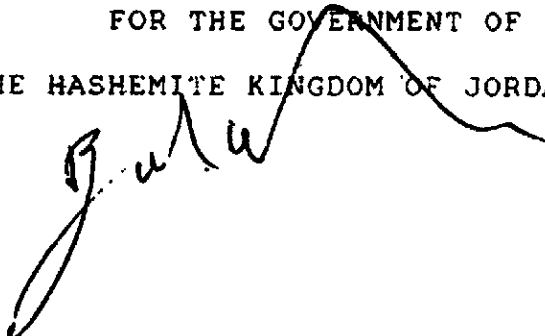
The present Agreement shall come into force on the date of signature.

Done in Rome on 7th March, 1990, in duplicate in the English language, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY	FOR THE GOVERNMENT OF HE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN
Gianfranco Vacalsi	[illegible]

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO ASHEMITA DI GIORDANIA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Ashemita di Giordania, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi, e sulla base dell'Agreed Minute firmato a Parigi il 19 luglio 1989 da parte dei Paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Il presente Accordo concerne la ristrutturazione delle seguenti voci:

a) gli impegni commerciali e finanziari (100% del capitale e 50% dell'interesse) come da contratto che il Regno Ashemita di Giordania e il suo settore pubblico devono all'Italia, o coperti dalla garanzia del Regno Ashemita di Giordania o del suo settore pubblico entro il periodo compreso tra il 1° luglio 1989 e il 31 dicembre 1989 e non ancora saldati, relativi a contratti per la fornitura di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori, nonchè alle Convenzioni finanziarie stipulate anteriormente al primo luglio 1989 — con una scadenza originaria superiore ad un anno — coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato italiano ai sensi della legislazione italiana (Allegato 1);

b) gli impegni per capitale (100 %) di cui al precedente paragrafo a) esigibili dal primo gennaio al 31 dicembre 1990 e non ancora saldati (Allegato 2);

c) gli impegni per capitale (100%) e interesse (50%) esigibili dal primo luglio 1989 al 31 dicembre 1989 e non ancora saldati, relativi ai prestiti governativi previsti dalle Convenzioni finanziarie tra il Governo del Regno Ashemita di Giordania (qui di seguito chiamato "G.O.J.") e il MEDIOCREDITO CENTRALE firmate anteriormente al primo gennaio 1989 (Allegato 3);

d) gli impegni per capitale (100%) di cui al precedente paragrafo c) esigibili dal primo gennaio 1990 al 31 dicembre 1990 e non ancora saldati (Allegato 4);

e) gli impegni per capitale e interesse di mora (100%) di cui al precedente paragrafo a) al 30 giugno 1989 e non ancora saldati (Allegato 5);

f) gli impegni per capitale e interesse di mora (100%) di cui al precedente paragrafo c) al 30 giugno 1989 e non ancora saldati (Allegato 6).

E' inteso che gli interessi non ristrutturati verranno trasferiti — nella divisa concordata nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie — ai creditori interessati in conformità alle tabelle delle scadenze originarie.

Gli Allegati summenzionati, che sono parte del presente Accordo, potranno essere soggetti a revisione previo consenso reciproco delle due Parti.

ARTICOLO II

a) Gli impegni di cui al precedente Articolo I. a) e b) verranno trasferiti - nella divisa stabilita nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - dal "G.U.J." alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito chiamata "SACE") in 10 rate semestrali, uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 30 settembre 1995 e l'ultima il 31 marzo 2000.

b) Gli impegni di cui al precedente Articolo I. c) e d) verranno trasferiti - nella divisa concordata nelle Convenzioni finanziarie - dal "G.U.J." al MEDIOCREDITO CENTRALE in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 30 settembre 1995 e l'ultima il 31 marzo 2000.

c) Gli impegni di cui al precedente Articolo I. e) verranno trasferiti - nella divisa concordata nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - dal "G.U.J." alla "SACE" in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 30 settembre 1994 e l'ultima il 31 marzo 1999.

d) Gli impegni di cui al precedente Articolo I. f) verranno trasferiti - nella divisa concordata nelle Convenzioni finanziarie - dal "G.U.J." al MEDIOCREDITO CENTRALE in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 30 settembre 1994 e l'ultima il 31 marzo 1999.

ARTICOLO III

1) Il Governo del Regno Ashemita di Giordania s'impegna a pagare e a trasferire - attraverso la Banca Centrale di Giordania - alla "SACE" e al MEDIOCREDITO CENTRALE rispettivamente gli interessi sui pagamenti rateali che verranno calcolati su ogni impegno insoluto alla data di scadenza e descritto nel presente Accordo.

2) Detto interesse maturerà durante il periodo a decorrere dalla data di scadenza fino al saldo completo dell'impegno, e verrà calcolato come segue:

i) per quanto riguarda gli impegni di cui al precedente Articolo I. a), b) ed e) al tasso annuale del 9.10%;

ii) per quanto riguarda gli impegni di cui all'Articolo I. c), d) ed f) al tasso annuale del 2.25 % e dell'1.75% rispettivamente per gli impegni in dollari USA e in Lire italiane.

3) Detto interesse verrà trasferito - nella divisa stabilita nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - semestralmente. (31 marzo - 30 settembre) a decorrere dal 30 settembre 1990.

ARTICOLO IV

Fatte salve le sue disposizioni, il presente Accordo non tocca né i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune, né gli impegni contrattuali stipulati dalle Parti per le transazioni alle quali si riferiscono gli impegni della Giordania nell'Articolo I del presente Accordo. Conseguentemente nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare una qualsiasi modifica di detti contratti e/o Convenzioni finanziarie, in particolare quelli concernenti le condizioni di pagamento e le date di scadenza.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Fatto a Roma, il 7 marzo 1990 in duplicato nella lingua inglese entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DEL REGNO ASHEMITA DI GIORDANIA

157.

Addis Abeba, 26 marzo 1990

Scambio di Lettere Italia/Etiopia che modifica l'Accordo «Dono del Governo etiopico per il finanziamento di materiali ed attrezzature per l'Ufficio del Comitato di Stato per le Relazioni Economiche con l'Estero/OCSFER)» firmato ad Addis Abeba il 26 settembre 1989

(Entrata in vigore: 26 marzo 1990)

Ambasciata d'Italia
L'Ambasciatore

Prot. n.00214/UTC

Excellency,

with reference to the Grant Agreement between the Government of the Republic of Italy and the People's Democratic Republic of Ethiopia for the financing of importation into Ethiopia of certain construction materials and equipment for the building and equipping of a new building for the Office of the State Committee for Foreign Economic Relations (O.S.C.F.E.R.) signed on September 26, 1989 in the amount of 2.500.000.000 Italian Liras which extended the Grant Agreement signed on October 17, 1988 in the amount of 49.200.000.000 Italian Liras and as per article VI - Amendments, of the Grant Agreement of October 18, 1988, which provides for modifications by way of exchange of letters between the parties concerned, I have the honor of informing You that the Government of Italy agrees effective from to-day to add in article III section 3.03 the specifications of "Eligible Goods" in the attached Annex II.

The Grant Agreement signed on September 26, 1989 is hereby amended accordingly while all the rest remains unchanged.

The Association as Administrator of the Grant has been consulted as required in article VI of the Grant Agreement signed on October 17, 1988 and please confirm in writing the Agreement for Your Government on the contents of this letter.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

(Sergio Angeletti)

Addis Ababa, 2 [illegible]

Comrade Getachew Habte-Selassie
Minister
Ministry of Foreign Trade
Addis Ababa

የኢትዮጵያ ሕዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የውጭ ንግድ ሚኒስቴር
ፖስታ ሣጥን ቁጥር 2559
ስልክ ቁ. 51 10 66 - 51 12 18 - 51 16 36 - 51 18 76
ቴሌክስ EMFTRADE 21320

PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA
MINISTRY OF FOREIGN TRADE
P. O. Box 2559
Tel. No. 51 10 65 - 51 12 18 - 51 16 36 - 51 18 76
Telex: EMFTRADE 21320

ቁጥር
Ref. No. F [illegible]

26 MAR 1990 19__ ዓ.ም.

His Excellency
Ambassador Sergio Angeletti
Italian Embassy
Addis Ababa

Dear Mr. Ambassador,

I have received Your letter in to-day's date with which You informed me of the following:

"Excellency,

with reference to the Grant Agreement between the People's Democratic Republic of Ethiopia and the Government of the Republic of Italy for the financing of importation to Ethiopia of certain construction materials and equipment for the building and equipping of a new building for the Office of the State Committee for Foreign Economic Relations (O.S.C.F.E.R.) signed on September 26,1989 in the amount of 2.500.000.000 Italian Liras which extended the Grant Agreement signed on October 17,1988 in the amount of 49.2000.000.000 Italian Liras and as per article VI - Amendments, of the Grant Agreement of October 18,1988, which provides for modifications by way of exchange of letters between the parties concerned, I have the honor of informing You that the People's Democratic Republic of Ethiopia agrees effective from to-day to add in article III section 3.03 the specifications of "Eligible Goods" in the attached Annex II.

The Grant Agreement signed on September 26, 1989 hereby amended accordingly while all the rest remain unchanged.

The Association as Administrator of the Grant has been consulted as required in article VI of the Grant Agreement signed on October 17,1988 and please confirm in writing the Agreement for Your Government on the contents of this letter."

I have the honor to inform You, on behalf of the Government of the People's Democratic Republic of Ethiopia, that I agree.

Please accept, Mr. Ambassador, the assurance of my highest consideration.

Sincerely yours,

GETACHEW DESTA
VICE MINIST[illegible]

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Eccellenza,

in riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Popolare d'Etiopia per il finanziamento delle importazioni in Etiopia di alcuni materiali edilizi, nonché di apparecchiature per costruire e attrezzare un nuovo edificio per l'Ufficio del Comitato di Stato per le Relazioni Economiche con l'Estero (O.S.C.F.E.R.), firmato il 26 settembre 1989 per un importo di Lire 2.500.000.000, che ampliava l'Accordo per la concessione di un dono da destinarsi al finanziamento di beni essenziali, firmato il 17 ottobre 1988, per un importo di Lire 49.200.000.000, e in conformità all'Articolo VI in materia di emendamenti dell'Accordo del 17 ottobre 1988, che stabilisce che le modifiche avvengano mediante scambio di lettere tra le Parti interessate, ho l'onore d'informarLa che il Governo italiano conviene - a partire da oggi - di aggiungere all'Articolo III (sezione 3.03) le denominazioni specifiche dei "beni ammessi" indicate nell'accluso Allegato II.

Con la presente l'Accordo firmato il 26 settembre 1989 viene pertanto emendato, mentre tutto il testo rimane immutato.

L'Associazione - in qualità di Amministratore del Dono - è stata consultata come disposto nell'Articolo [illegible] dell'Accordo firmato il 17 ottobre 1988, e concorda.

La prego di confermare per iscritto l'assenso del Suo Governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Sergio Angeletti

Addis Abeba, 26 marzo 1990

S.E. Getachew Habte-Selassie
Ministro
Ministero del Commercio Estero
Addis Abeba

Sua Eccellenza
Ambasciatore Sergio Angeletti
Ambasciata d'Italia
Addis Abeba

26 marzo 1990

Caro Ambasciatore,
ho ricevuto la Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

"Eccellenza,

in riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Popolare d'Etiopia per il finanziamento delle importazioni in Etiopia di alcuni materiali edilizi, nonché di apparecchiature per costruire e attrezzare un nuovo edificio per l'Ufficio del Comitato di Stato per le Relazioni Economiche con l'Estero (O.S.C.F.E.R.), firmato il 26 settembre 1989 per un importo di Lire 2.500.000.000, che ampliava l'Accordo per la concessione di un dono da destinarsi al finanziamento di beni essenziali, firmato il 17 ottobre 1988, per un importo di Lire 49.200.000.000, e in conformità all'Articolo VI in materia di Emendamenti dell'Accordo del 17 ottobre 1988, che stabilisce che le modifiche avvengano mediante scambio di lettere tra le Parti interessate, ho l'onore d'informarLa che il Governo Italiano conviene - a partire da oggi - di aggiungere all'Articolo III (sezione 3.05) le denominazioni specifiche dei "Beni ammessi" indicate nell'accluso Allegato II.

Con la presente l'Accordo firmato il 26 settembre 1989 viene pertanto emendato, mentre tutto il testo rimane immutato.

L'Associazione - in qualità di Amministratore del Dono - è stata consultata come disposto nell'Articolo VI dell'Accordo firmato il 17 ottobre 1988, e concorda.

La prego di confermare per iscritto l'assenso del Suo Governo sul contenuto della presente lettera".

Ho l'onore d'informarLa, a nome del Governo della Repubblica Democratica Popolare d'Etiopia, che concordo.

Voglia accettare, Sig. Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Getachew Desta
Vice Ministro

158.

Il Cairo, 2 aprile 1990

Scambio di Lettere Italia/Egitto che modifica l'Accordo di credito Italia/Egitto di L. 45.000.000.000 di lire italiane del 2 marzo 1989

(Entrata in vigore: 2 aprile 1990)

ARAB REPUBLIC OF EGYPT
MINISTRY OF
INTERNATIONAL CO-OPERATION
8 Adly St., Cairo

First Undersecretary

H.E. Dr. Patrizio Schmidlin
Ambassador of the Republic of Italy,
15 Abdel Rahman Fahmi Street,
Garden City - Cairo.

Cairo, April 2, 1990.

Mr. Ambassador,

I have received your letter in to-day's date with which you informed me of the following:

"Excellency,

With reference to the Grant Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Arab Republic of Egypt for the financing of importation into Egypt of good produced in or services supplied from Italy, signed on March 2nd,1989 in the amount of 45.000.000.000 Italian Lire, I have the honour of informing you that the Government of Italy agrees effective from to-day to modify schedule 1 paragraph 3 point (A) and (E) as follows:

- Point (A) Agricultural and irrigation sectors: equipment and their components, spare parts, casings for wells and filters, seed and chemical inputs.

- Point (E) other: vehicles for transportation of cereals and for garbage and sewerage, accessories and spare parts, steel sheets, bars and profiles, equipment and instruments for university's laboratories, telecommunications equipments for transport sector and railroad tracks.

The Grant Agreement is hereby amended accordingly while all the rest remains unchanged.

The association as administrator of the grant has been informed.

Please confirm in writing the Agreement for your Government on the contents of this letter.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration."

I have the honour to inform you, on behalf of the Government of the Arab Republic of Egypt, that I agree.

Please accept, Mr. Ambassador, the assurances of my highest consideration.

Dr. Erfan Shafey

L'Ambasciatore d'Italia 0367

Cairo, 2 ... 1989

Excellency,

with reference to the Grant Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Arab Republic of Egypt for the financing of importation into Egypt of good produced in or services supplied from Italy, signed on March 2nd, 1989 in the amount of 45.000.000.000 Italian Lire, I have the honour of informing you that the Government of Italy agrees effective from to-day to modify schedule 1 paragraph 3 point (A) and (E) as follows:

- Point (A) Agricultural and irrigation sectors: equipment and their components, spare parts, casings for wells and filters, seed and chemical inputs.

- Point (E) other: vehicles for transportation of cereals and for garbage and sewerage, accessories and spare parts, steel sheets, bars and profiles, equipment and instruments for university's laboratories, telecommunications equipments for transport sector and railroad tracks.

The Grant Agreement is hereby amended accordingly while all the rest remains unchanged.

The association as administrator of the grant has been informed.

Please confirm in writing the Agreement for your Government on the contents of this letter.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Schmidlin

Amb. Patrizio Schmidlin

H.E. Dr. Erfan SHAFEI
First Undersecretary
MINISTRY OF INTERNATIONAL COOPERATION
8, Adly St.
C A I R O

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MINISTERO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Cairo-

Eccellenza,

in riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba di Egitto per la concessione di un dono da destinarsi al finanziamento dell'importazione in Egitto di merci prodotte in Italia o di servizi forniti dall'Italia, firmato il 2 marzo 1989 per un ammontare di 45.000.000.000 di lire italiane, ho l'onore di informarLa che il Governo Italiano accetta ad emendare la modifica della Tabella 1 paragrafo 3 punto (A) ed (E) come segue, con decorrenza odierna:

- Punto (A) Settori agricoli e di irrigazione: atttrezzature e loro componenti, parti di ricambio, intelaiature per pozzi e filtri, sementi e prodotti chimici

- Punto (E) varie: veicoli per il trasporto di cereali e per i rifiuti e le fognature, accessori e parti di ricambio, lamiere di acciaio, sbarre e profilati, attrezzature e strumenti per i laboratori universitari, attrezzature di telecomunicazioni per il settore dei trasporti ed i binari ferroviari.

L'Accordo viene pertanto emendato mentre tutto il resto rimane immutato.

La Banca Mondiale in quanto amministratrice del Dono è stata informata.

La prego di confermare per iscritto l'assenso del Suo Governo sul contenuto della presente lettera."

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Dr. Erfan SHAFEI

Primo Sotto-Segretario

S.E. Patrizio Schmidlin
Ambasciatore d'Italia
IL CAIRO

AMBASCIATORE D'ITALIA

Cairo, 2 aprile 1990

Eccellenza,

in riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba di Egitto per la concessione di un dono da destinarsi al finanziamento dell'importazione in Egitto di merci prodotte in Italia o di servizi forniti dall'Italia, firmato il 2 marzo 1989 per un ammontare di 45.000.000.000 di lire italiane, ho l'onore di informarLa che il Governo Italiano accetta ad emendare la modifica della Tabella 1 paragrafo 3 punto (A) ed (E) come segue, con decorrenza odierna:

- Punto (A) Settori agricoli e di irrigazione: attrezzature e loro componenti, parti di ricambio, intelaiature per pozzi e filtri, sementi e prodotti chimici

- Punto (E) varie: veicoli per il trasporto di cereali e per i rifiuti e le forniture, accessori e parti di ricambio, lamiere di acciaio, sbarre e profilati, attrezzature e strumenti per i laboratori universitari, attrezzature di telecomunicazioni per il settore dei trasporti ed i binari ferroviari.

L'Accordo viene pertanto emendato mentre tutto il resto rimane immutato.

La Banca Mondiale in quanto amministratrice del Dono è stata informata.

La prego di confermare per iscritto l'assenso del Suo Governo sul contenuto della presente lettera."

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Amb. Patrizio Schmidlin

S.E. Dr. Erfan SHAFEI
Primo Sotto-segretario
Ministro della Cooperazione Internazionale
Cairo

159.

Mogadiscio, 12 aprile 1990

Scambio di Lettere che modifica la Tabella 1 annessa al Grant Agreement italiano del 26 novembre 1988 per il finanziamento delle importazioni tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica democratica Somala (50 miliardi di lire italiane) (1)

(Entrata in vigore: 12 aprile 1990)

---

(1) Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici.

AMBASCIATA D'ITALIA

000857

Mogadishu, April 12th, 1990

Excellency,

with reference to the Grant Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Somali Democatic Republic for the financing of essential goods - signed on November 26th, 1988 in the amount of 50.000.000.000 italian liras - and as per article VI - Amendments of the same Agreement, which provides for modifications by way of exchange of Letters between the parties concerned, I have the honour of informing You that the Government of Italy agrees - effective from to-day - to amend schedule 1,point 1,category (1) eligible goods :

A.) for the Central Government, to Italian liras 6.300.000.000;

B.) for the Private Sector and Public Sector Agencies, to Italian Liras 31.000.000.000.=

The Grant Agreement is hereby amended accordingly, while all the rest remains unchanged.

H.E. MOHAMUD GHELLE YUSSUF
Minister of Finance and Revenues
of the Somali Democratic Republic

= MOGADISHU =

The Association as administrator of the Grant has been consulted, as required in Article VI of the same Agreement, and concurs.

Please, confirm in writing the agreement for Your Government on the contents of this Letter.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

THE AMBASSADOR OF ITALY

(Mario Sica)

Jamhuuriyadda Dim. Soomaaliya
ASAARADDA MAALIYADDA
Xafiiska Wasiirka
—«0»—

Somali Democratic Republic
MINISTRY OF FINANCE
Office of the Minister

جمهورية الصومال الديمقراطية
وزارة المالية
مكتب الوزير
—«0»—

DATE April 12, 1990

Excellency,

I have received your letter in to-day's date with which you informed me of the following:

"With reference to the Grant Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Somali Democratic Republic for the financing of essential goods - signed on November 26th, 1988 in the amount of 50,000,000,000 Italian Liras - and as per article VI - Amendments of the same Agreement, which provides for modifications by way of exchange of Letters between the parties concerned, I have the honour of informing You that the Government of Italy agrees - effective from to-day - to amend schedule 1, point 1, category (1) eligible goods:

A) for the Central Government, to Italian Liras 6,300,000,000;

B) for the Private Sector and Public Sector Agencies, to Italian Liras 31,000,000,000.

The Grant Agreement is hereby amended accordingly, while all the rest remains unchanged.

The Association as Administrator of the Grant has been consulted, as required in Article VI of the same Agreement, and concurs."

I have the honour to inform You, on behalf of the Government of the Somali Democratic Republic, that I agree on the above.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Mohamud Ghelle Yusuf
Minister.

H.E. MARIO SICA
Ambassador of Italy
Mogadishu

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Mogadiscio, 12 aprile 1990

Eccellenza,

in riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Somala per la concessione di un dono da destinarsi al finanziamento di beni essenziali - firmato il 26 novembre 1988 per un importo di Lit 50.000.000.000 - e conformemente all'articolo VI ("Emendamenti") dell'Accordo medesimo, che prevede modifiche tramite scambio di lettere tra le Parti interessate, ho l'onore d'informarLa che il Governo Italiano accetta - a partire da oggi - di emendare la tabella 1, comma 1, categoria (1) dei beni ammessi:

A.) per il Governo Centrale, portare l'importo a Lit 6.300.000.000;
B.) per il Settore Privato e le Agenzie del Settore Pubblico, portare l'importo a Lit 31.000.000.000.

L'Accordo viene pertanto emendato, mentre tutto il resto rimane immutato.
La Banca Mondiale, in qualità di amministratore del Dono, e stata consultata in conformità all'Articolo VI dell'Accordo medesimo, e concorda.
La prego di confermare per iscritto l'assenso del Suo Governo sul contenuto della presente lettera.
Voglia accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

L'AMBASCIATORE D'ITALIA

Mario Sica

S.E. MOHAMUD GHELLE YUSSUF
Ministro delle Finanze e del Tesoro
della Repubblica Democratica Somala

MOGADISCIO

Mogadiscio, 12 aprile 1990

Eccellenza,

ho ricevuto in data odierna la Sua lettera del seguente tenore:

"In riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Somala per la concessione di un dono da destinarsi al finanziamento di beni essenziali - firmato il 26 novembre 1988 per un importo di Lit 50.000.000.000 - e conformemente all'articolo VI ("Emendamenti") dell'Accordo medesimo, che prevede modifiche tramite scambio di lettere tra le Parti interessate, ho l'onore d'informarLa che il Governo Italiano accetta - a partire da oggi - di emendare la tabella 1, comma 1, categoria (1) dei beni ammessi:

A.) per il Governo Centrale, portare l'importo a Lit 6.300.000.000;
B.) per il Settore Privato e le Agenzie del Settore Pubblico, portare l'importo a Lit 31.000.000.000.

L'Accordo viene pertanto emendato, mentre tutto il resto rimane immutato.
La Banca Mondiale, in qualità di amministratore del Dono, è stata consultata in conformità all'Articolo VI dell'Accordo medesimo, e concorda."
Ho l'onore d'informarLa, a nome del Governo della Repubblica Democratica Somala, che convengo con quanto sopra.
Voglia accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

MOHAMUD GHELLE YUSUF
Ministro

S.E. MARIO SICA
Ambasciatore d'Italia
MOGADISCIO

160.

Roma, 9 maggio 1990

Accordo tra il Ministro dei Trasporti della Repubblica italiana, il Ministro dell'Economia Pubblica e dei Trasporti della Repubblica d'Austria ed il Ministro dei Trasporti della Repubblica Federale di Germania sul miglioramento del trasporto ferroviario che attraversa le Alpi

(Entrata in vigore: 9 maggio 1990)

A C C O R D O

tra il Ministro dei Trasporti della Repubblica Italiana,
il Ministro dell'Economia Pubblica e dei Trasporti
della Repubblica d'Austria
ed il Ministro dei Trasporti della Repubblica Federale di Germania
sul miglioramento del trasporto
ferroviario che attraversa le Alpi

Il Ministro dei Trasporti della Repubblica Federale di Germania, il Ministro dei Trasporti della Repubblica Italiana ed il Ministro dell'Economia Pubblica e dei Trasporti della Repubblica d'Austria, di seguito denominati "parti contraenti", hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Per un maggiore utilizzo della via ferroviaria nel traffico di transito le capacità del trasporto combinato sulla linea del Brennero devono essere notevolmente aumentate.

Articolo 2

L'Accordo si riferisce alla linea ferroviaria Monaco - Verona compresi i terminal alle due estremità.

Articolo 3

Le parti contraenti appoggiano:

- le misure adottate nel frattempo in base agli accordi presi a Roma nel 1986 ed a Udine nel 1989;

- l'aumento di capacità nel breve periodo di 31 treni al giorno concordato dalle Amministrazioni ferroviarie per la linea del Brennero.

Le parti contraenti convengono sul fatto che il perseguito massimo utilizzo delle ferrovie non debba fallire per le strozzature di capacità. In tal senso le parti contraenti fanno riferimento agli accordi conclusi ed ai rapporti elaborati dal 1986 e assicurano la cooperazione a ciò necessaria.

Grazie al completamento della linea Muenchen-Mühldorf-Freilassing, la linea Muenchen-Rosenheim verrà decongestionata in modo tale da poter raggiungere, nel traffico ferroviario sull'asse del Brennero, l'obiettivo di una capacità complessiva di 200 treni al giorno.

Articolo 4

A questo fine le parti contraenti faranno sì che la Deutsche Bundesbahn, le Oesterreichische Bundesbahnen nonchè le Ferrovie dello Stato realizzino di reciproca intesa i provvedimenti di investimento e di organizzazione dell'esercizio a ciò necessari.

Per il raggiungimento di queste finalità saranno effettuati al relativo livello di competenza al più presto, possibilmente entro il 1994, i necessari miglioramenti dell'infrastruttura:

- costruzione della galleria di circonvallazione di Innsbruck;
- realizzazione del profilo C tra Verona e Brennero, così da rendere possibile il trasporto di veicoli stradali con una altezza allo spigolo di 4 metri sui carri a piano ribassato;
- potenziamento della linea aerea sulla tratta italiana nonchè costruzione di nuove sottostazioni;

- realizzazione di ulteriori misure tecniche (blocco automatico e circolazione banalizzata sui tratti di linea ad alto traffico e cioè in adiacenza alle stazioni di Verona, Trento, Bolzano e Brennero nonchè nell'intera tratta austriaca), per migliorare ulteriormente la percorribilità della linea;

- completamento del centro intermodale "Terminal Verona Quadrante Europa" per l'aumento della capacità di carico e scarico sul territorio italiano;

- costruzione del terminal di Muenchen Riem;

- progresso sostanziale dei lavori di costruzioni sulla linea Muenchen-Mühldorf-Freilassing (appena possibile sul piano tecnico e d'esercizio, questa linea sarà utilizzata per alleggerire la linea Muhldorf-Rosenheim);

- provvedimenti di potenziamento (tra l'altro: interventi tecnici per la sicurezza nonchè eliminazione di passaggi a livello) sul tratto Grafing-Rosenheim-Kiefersfelden, per migliorare ulteriormente la capacità della linea.

I Ministri dei Trasporti si informeranno reciprocamente in caso di importanti modifiche della situazione normativa e delle regolamentazioni del trasporto merci pesante via strada, in modo che possano essere effettuate delle consultazioni tempestive prima dell'entrata in vigore delle modifiche previste, allo scopo di pervenire ogni qualvolta possibile a procedure concordate.

Articolo 5

Le Ferrovie sono contemporaneamente invitate ad elaborare offerte concorrenziali per il trasporto combinato sulla linea del Brennero, in cooperazione con le Società del trasporto merci combinato, offerte che devono essere competitive nel mercato dei trasporti, in

particolare per quanto concerne la qualità, i tempi del trasporto e le tariffe.

Per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo le parti contraenti si impegneranno a compensare alle rispettive Ferrovie le eventuali perdite di gestione, secondo le normative nazionali. Nella determinazione di tali perdite si deve tener conto dei costi di trasporto risultanti alle ferrovie e dei ricavi da esse ottenibili.

Le modalità ed i criteri delle compensazioni saranno regolati separatamente con scambio di lettere tra le parti contraenti.

Le parti contraenti si adopereranno a che, nell'interesse della rapidità del trasporto, si faccia uso delle possibilità ammesse giuridicamente per ottimizzare le operazioni ai terminali e per eliminare gli ostacoli amministrativi, in particolare quelli di natura doganale, veterinaria e fitosanitaria.

Articolo 6

Le parti contraenti si impegnano ad adoperarsi, in caso di interruzioni continuative del traffico combinato di durata superiore a cinque ore, per rendere possibile alle unità di carico prenotate o in corso di viaggio (nella misura in cui queste ultime possono essere scaricate) il proseguimento del viaggio sulla strada. Le modalità saranno concordate separatamente dalle autorità competenti.

Articolo 7

Gli incaricati delle parti contraenti, delle Ferrovie nonchè delle Società di Traffico Combinato si incontreranno periodicamente per esaminare lo stato di avanzamento dei lavori e stabilire ulteriori iniziative.

Le problematiche che non possono trovare soluzione nell'ambito di tali incontri saranno presentate ai Ministri per la loro decisione.

Articolo 8
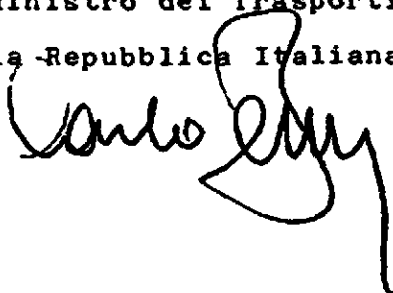
Questo Accordo entra in vigore il giorno della sua firma ed è valido per un periodo di sei anni. Successivamente la sua validità si prolunga volta per volta di altri cinque anni, qualora non venga denunciato a mezzo notifica da una delle parti contraenti con l'osservanza di un termine di sei mesi dalla scadenza.

Il presente Accordo lascia invariato l'Accordo concernente il traffico ferroviario via Brennero, firmato a Roma il 22 novembre 1989 dal Ministro dei Trasporti della Repubblica Italiana e dal Ministro Federale dell'Economia Pubblica e dei Trasporti della Repubblica d'Austria.

Visto: Roma, 9 maggio 1990

In tre originali, ciascuno in tedesco ed italiano, in ogni parola ugualmente vincolanti.
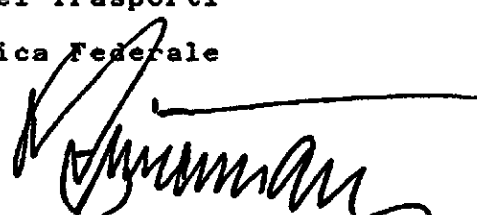
Il Ministro dei Trasporti
della Repubblica Italiana

Il Ministro Federale della
Economia Pubblica e dei
Trasporti della
Repubblica d'Austria

Il Ministro dei Trasporti
della Repubblica Federale
di Germania

161.

Washington, 24 maggio 1990

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana, la Banca Mondiale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD) e l'Associazione Internazionale per lo sviluppo relativo alla creazione di un fondo fiduciario destinato a consulenti esterni italiani

(Entrata in vigore: 24 maggio 1990)

A G R E E M E N T

Agreement dated as of May 29 ,1990 between the Government of the Republic of Italy (hereinafter referred to as "Italy) and the International Bank for Reconstruction and Development (hereinafter referred to as "IBRD") and the International Development Association (hereinafter referred to as "IDA");

Whereas Italy, I.B.R.D. and IDA are cooperating in the cofinancing of development projects and programs and wish to expand such cooperation to the areas contemplated in this Agreement;

Whereas Italy wishes to make available funds on a grant basis for the financing of individual consultants in connection with development projects and programs of IBRD and IDA;

Whereas IBRD and IDA are prepared to utilize such funds on the terms and conditions hereinafter set forth or as otherwise agreed between Italy and IBRD and IDA;

Now therefore the parties hereto have agreed as follows:

ARTICLE 1

1. The term "Bank" shall be deemed to refer to IBRD or IDA or both and the term "Loan" shall be deemed to refer to an IBRD loan or an IDA credit or both, wherever such terms are used in the following provisions of this Agreement.

2. Italy agrees to make available a grant in an amount of 1.000.000 United States dollars (one million US$), to be available for commitment by the Bank during a period of three years from the date hereof, for the financing of the fees, reimbursable costs and travel expenses of individual consultants engaged in connection with development projects and programs selected by the Bank. At the end of the three year period, or if the amount of the grant is fully committed before the expiration of such three year period, the parties shall review the results achieved under this Agreement and shall decide whether additional grants should be made available for an extended period of time.

3. The Bank shall enter into such agreements with consultants as it may deem appropriate but consistent with the terms and conditions of this Agreement, for the purpose of the employment and use of such consultants. Unless otherwise approved by Italy, consultants financed by the funds made available pursuant to this Agreement (hereinafter referred to as "Consultants"):

i) must have never been a former Bank-staff member;

ii) may be engaged more than once only if a year has elapsed since the last engagement by the Bank;

iii) must be of Italian citizenship, taking into account the requirements of specific projects and programs of the Bank and the appropriateness of particular Consultants with respect thereto;

iv) must be engaged for short-term operational assignments only. This means that no assignment should exceed 40 paid days. The daily fee of the consultants is on the basis of experience and qualifications following Bank's guidelines, and not to exceed US$ 300 per day.

4. The selection of specific projects and programs in connection with which consultants will be financed pursuant to this Agreement (which projects and programs are hereinafter referred to as "Projects") will be at the sole discretion of the Bank. At the request of the Bank, Italy will endeavour to indicate suitable candidates for consultant services to be financed under this Agreement.

5. Consultants will be selected and engaged by the Bank in accordance with its standard guidelines and procedures.

6. The Bank will inform Italy twice a year of the selection it has made of Projects and Consultants pursuant to to this Agreement by sending a copy of the approved request and a summary report of the uses of the Consultant Trust Fund.

7. The Bank shall be responsible for the supervision of Projects and Consultants and shall keep Italy informed of the progress of such Projects and the performance of such Consultants as Italy shall from time to time reasonably request. Italy recognizes that the administration and enforcement of the provisions of any agreement entered into between (i) the Bank and third parties in respect of a Project and (ii) a Consultant and the Bank, shall, consistent with the terms of such agreements, be the sole responsibility of the Bank.

8. Italy and the Bank shall consult each other from time to time at the request of each other and at least once a year on all matters arising out of this Agreement.

9. The Bank shall exercise the same care in the discharge of its functions under this Agreement as it exercises with respect to the administration and management of its own affairs.

ARTICLE 2

1. For the purpose of this Agreement, Italy shall deposit the amount of 1.000.000 United States dollars (one million US$), and any additional grants hereunder, into Account "T" maintained with the Federal Reserve Bank of New York in the name of the International Development Association (hereinafter referred to as "the Account"). The grant funds may be co-mingled with other trust fund assets maintained in the Account. The funds in the Account shall be freely exchangeable with other currencies as may facilitate their administration.

2. The Bank shall withdraw from the Account such amounts as from time to time shall be needed to meet the reasonable fees and expenses of Consultants to be financed pursuant to Article 1 of this Agreement, such withdrawals to be effected through the normal disbursement procedures of the Bank.

3. The Bank may invest and reinvest the funds in the Account, pending their disbursement, with a financial institution to be agreed between the parties, and the income there from shall be added to the Account.

4. The Bank shall maintain separate records and accounts in respect of the funds in the Account and disbursed by the Bank pursuant to the provisions of this Agrement, and the Bank shall make such records and accounts available to Italy twice a year.

5. The Bank shall cause such records and accounts to be audited and certified by the Bank's external auditors at the end of each fiscal year that funds shall remain in the Account and shall furnish the report of such audit by said auditors to Italy and furnish to Italy such other information concerning such accounts and records and the audit thereof as Italy shall from time to time reasonably request. The Bank may deduct the costs of such audits from the funds in the Account.

ARTICLE 3

1. This Agreement shall enter into force on the date of its signature. It shall remain in effect unless terminated by any one of the parties with six months prior written notice.

2. Upon termination of this Agreement, unless the parties hereto agree on another course of action, (a) any agreement entered into between the Bank and the Consultants shall not be affected by the termination and the Bank shall be entitled to continue withdrawals from the Account in respect of such agreements as if this Agreement had not been so terminated; and (b) any balance in the Account not required to finance the fees and reimbursable costs of such Consultants shall be returned to Italy, and the Bank's functions pursuant hereto shall be considered terminated.

3. Promptly after termination of this Agreement, the Bank shall furnish to Italy a final report and a financial statement on the Account, together with an opinion of the Bank's external auditors on such statement.

ARTICLE 4

1. This Agreement may be amended only by written agreement of the parties hereto.

2. All written communications required or permitted by this Agreement shall be addressed as follows:

For Italy:

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina, 1
00194 Rome,Italy

telex: 623360
621009

For the Bank:

International Bank for Reconstruction and Development

and

International Development Association
1818 H Street N.W.
Washington, D.C. 20433
U.S.A.
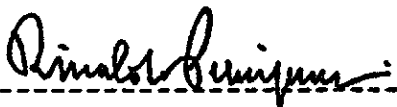
telex:440098 (ITT)
248423 (RCA)
or
64145 (WUI)

Done at in three copies in the English language.

Government of the Republic of Italy

International Bank for Reconstruction and Development

International Development Association

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

Accordo del 24 maggio 1990 tra il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominata "Italia"), la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (qui di seguito denominata "BIRS") e l'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (qui di seguito denominata "IDA");

Premesso che l'Italia, la BIRS e l'IDA stanno cooperando al cofinanziamento di progetti e programmi di sviluppo e desiderano allargare detta cooperazione alle aree previste nel presente Accordo;

Premesso che l'Italia desidera mettere a disposizione fondi a dono per il finanziamento di singoli consulenti in relazione ai progetti e ai programmi di sviluppo della BIRS e dell'IDA;

Premesso che la BIRS e l'IDA sono disposte ad utilizzare detti fondi sulla base dei termini e delle condizioni stabilite qui di seguito o come altrimenti concordato tra l'Italia, la BIRS e l'IDA;

Con il presente atto le Parti hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

1. Il termine "Banca" sarà riferito alla BIRS o all'IDA o ad entrambe, e il termine "Finanziamento" sarà riferito ad un finanziamento BIRS o ad un credito IDA o ad entrambi, ogni qualvolta detti termini vengano utilizzati nelle disposizioni seguenti del presente Accordo.

2. L'Italia conviene di mettere a disposizione della Banca un dono dell' importo di 1.000.000 di dollari USA (un milione US$). Tale importo potrà essere utilizzato dalla Banca in un periodo di tre anni a partire dalla data del presente Accordo per il finanziamento degli emolumenti, delle spese rimborsabili e delle spese di viaggio dei singoli individui impegnati in progetti e programmi di sviluppo scelti dalla Banca. Alla fine del periodo triennale, o qualora l'importo del dono sia interamente impegnato anteriormente alla scadenza di detto periodo, le Parti esamineranno i risultati raggiunti ai sensi del presente Accordo e decideranno se ulteriori fondi debbano essere messi a disposizione per un ulteriore periodo di tempo.

3. La Banca stipulerà dei contratti con i consulenti nella maniera opportuna, ma pur sempre conformemente ai termini e alle condizioni del presente Accordo, al fine di assumere e utilizzare detti consulenti. A meno che non venga diversamente deciso dall'Italia, i consulenti finanziati con i fondi messi a disposizione in conformità al presente Acordo (qui di seguito chiamati "Consulenti"):

i) non devono mai essere stati dipendenti della Banca;
ii) possono essere assunti più di una volta solo se è passato un anno dall'ultima assunzione da parte della Banca;
iii) devono essere cittadini italiani, tenendo conto delle esigenze derivanti da specifici progetti e programmi della Banca e dell'eventualità di dover disporre di Consulenti particolari;
iv) devono essere assunti esclusivamente per brevi incarichi . Ciò significa che nessun incarico deve superare i 40 giorni retribuiti. L'onorario giornaliero dei consulenti è basato sulla loro esperienza e sulle qualifiche. - in conformità alla linea di condotta della Banca - e non deve superare i 300 dollari USA al giorno.

4. La scelta degli specifici progetti e programmi per i quali verranno finanziati i consulenti in conformità al presente Accordo (detti progetti e programmi verranno qui di seguito chiamati "Progetti") sarà unicamente a discrezione della Banca. Su richiesta della Banca, l'Italia cercherà di indicare candidati adatti per servizi di consulenza da finanziare ai sensi del presente Accordo.

5. I consulenti verranno scelti e assunti dalla Banca in conformità alla sua prassi ed alle sue procedure generali.

6. La Banca comunicherà due volte all'anno all'Italia le scelte operate riguardo ai Progetti ed ai Consulenti in connessione con il presente Accordo, inviando una copia della richiesta approvata e una relazione sommaria degli impieghi del Fondo Fiduciario dei Consulenti.

7. La Banca sarà responsabile della supervisione dei Progetti e dei Consulenti, e terrà l'Italia informata dei progressi di detti Progetti e dell'operato di detti Consulenti, di volta in volta e su ragionevole richiesta da parte dell'Italia. L'Italia riconosce che la Banca sarà l'unica responsabile dell' amministrazione e dell' applicazione di qualsiasi accordo sottoscritto tra (i) la Banca e terze parti riguardo ad un Progetto e tra (ii) un Consulente e la Banca.

8. L'Italia e la Banca si consulteranno di volta in volta su richiesta di una delle Parti e almeno una volta all'anno su tutte le questioni derivanti dal presente Accordo.

9. La Banca provvederà all'adempimento delle proprie funzioni, ai sensi del presente Accordo, con la stessa cura che pone nell' amministrazione e nella gestione dei propri affari.

ARTICOLO 2

1. Ai fini del presente Accordo, l'Italia verserà l'importo di 1.000.000 di dollari USA (un milione US$), ed ogni somma aggiuntiva ai sensi del medesimo, sul Conto "T" mantenuto presso la Federal Reserve Bank di New York a nome dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (qui di seguito chiamato "il Conto"). Ai fondi potranno essere aggiunti altri fondi fiduciari presenti sul Conto. I fondi sul Conto saranno liberamente scambiabili con altre valute se ciò potrà facilitarne la gestione.

2. La Banca preleverà dal Conto gli importi che saranno necessari di volta in volta per far fronte agli emolumenti e alle spese ragionevoli dei Cosulenti da finanziare in conformità all'Articolo 1 del presente Accordo, ed effettuerà detti prelievi attraverso le normali procedure della Banca.

3. La Banca potrà investire e reinvestire i fondi sul Conto, in attesa del loro impiego, con un'istituzione finanziaria da concordare tra le Parti, e il reddito ricavato sara' aggiunto al Conto.

4. La Banca manterrà una contabilità separata rispetto ai fondi presenti sul Conto e spesi dalla Banca in conformità alle disposizioni del presente Accordo; la Banca metterà detta contabilità a disposizione dell'Italia due volte all'anno.

5. La Banca procederà alla revisione e alla certificazione di detta contabilità da parte dei revisori di bilancio esterni della Banca stessa alla fine di ogni anno fiscale, e fornirà all'Italia la relazione di detti revisori, nonché ogni altra informazione concernente la contabilità e la relazione di volta in volta, e su ragionevole richiesta dell'Italia. La Banca potrà dedurre le spese di detta revisione di bilancio dai fondi sul Conto.

ARTICOLO 3

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma, e rimarrà in vigore a meno che non venga denunciato da una delle Parti previa notifica scritta di sei mesi.

2. All'atto della denuncia del presente Accordo, a meno che le Parti non decidano diversamente, (a) ogni intesa stipulata tra la Banca e i Consulenti rimarrà in vigore, e la Banca avrà diritto a continuare a prelevare dal Conto ai sensi di dette intese, come se il presente Accordo non fosse stato denunciato; e (b) ogni eventuale saldo sul Conto che non sia necessario per finanziare gli emolumenti e le spese rimborsabili di detti Consulenti sarà restituito all'Italia, e le funzioni della Banca a tale proposito saranno considerate terminate.

3. Subito dopo la denuncia del presente Accordo, la Banca fornirà all'Italia una relazione finale e un rendiconto finanziario del Conto, unitamente ad un'opinione dei revisori di bilancio esterni della Banca su detto rendiconto.

ARTICOLO 4

1. Il presente Accordo potrà essere modificato solo su accordo scritto delle Parti.
2. Tutte le comunicazioni scritte richieste o permesse dal presente Accordo saranno indirizzate come segue:

Per l'Italia:

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina,1
00194 Roma, Italia

telex:623360
621009

Per la Banca:

Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo

e

Associazione Internazionale per lo Sviluppo
1818 H Street N.W.
Washington, D.C. 20433
USA

telex: 440098 (ITT)
248423 (RCA)

oppure 64145 (WUI)

Fatto a in tre copie in inglese.

162.

Rabat, 29 maggio 1990

Accordo finanziario fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco, con Annesso (1)

(Entrata in vigore: 29 maggio 1990)

(1) Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici.

/-)CCORD FINANCIER ENTRE LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE
GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement du Royaume du Maroc, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux pays ;

en vue de permettre le paiement :

1) de certaines dettes du Gouvernement du Royaume du Maroc ou de son secteur public ou bénéficiant d'une garantie de paiement du Gouvernement marocain envers l'Italie, dont à la liste annexée au présent Accord, échues et non réglées, se rapportant aux fournitures de biens et services, l'exécution de travaux ainsi qu'aux opérations financières prévoyant un réglement échelonné sur une période supérieure à 1 an, ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financière conclus avant le ler Mai 1983 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat Italien par l'entremise de la "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione", ci-après denommée "SACE" et s'élevant à Dollars USA 38.079.245,07 ;

2) des intérêts de retard dûes sur les dettes visées au paragraphe 1) précédent, pour la période allant de la date d'échéance jusqu'au 31 Décembre 1989 calculés aux taux d'intérêts visées à l'article V suivant, s'élevant à environ Dollars USD 12,1 Millions ;

sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1

Pour les buts visés au préambule, le Gouvernement Italien fera en sorte que les instituts de crédit compétents octroient au Gouvernement du

Royaume du Maroc (ci-après dénommé "Gouvernement") un crédit financier - aux termes de la loi Italienne n° 227 du 24 mai 1977 et successives modifications, intégrations et normes d'application extensives - pour un montant d'environ Dollars USA 50,2 Millions demeurant entendu que l'exact montant du crédit financier sera fixé une fois que les montants des intérêts visés au paragraphe 2) du préambule auront été définitivement determinés.

ARTICLE II

1) Le crédit financier cité au précédent Article 1 bénéficiera des garanties prévues par la susdite Loi Italienne n° 227.

Le paiement des frais d'assurances, calculées selon modalités et procédures établies par la"SACE", sera à la charge du "Gouvernement".

2) Les intérêts sur le crédit financier mentionné à l'Article 1 seront révisés semestriellement et seront calculés au Libor à six mois, augmenté d'une marge à fixer entre le "Gouvernement" et les Instituts de crédit qui interviendront dans l'opération.

Ces intérêts seront calculés à partir de la date de l'utilisation des fonds de la part du "Gouvernement" et seront réglés en versements semestriels dont le premier échéant le 30 Juin ou le 31 Décembre immédiatement successifs à la date de l'utilisation des fonds.

3) Les titres représentatifs du crédit financier, négociables. seront émis par le "Gouvernement".

4) Les modalites d'octroi et d'utilisation du crédit financier seront établies par la Convention financière qui sera conclue dans la mesure possible avant le 31 Octobre 1990, entre le "Gouvernement" et les Instituts de crédit déjà mentionnés.

5) Le "Gouvernement" informera la partie italienne pour la désigna- des Instituts de crédit qui interviendront dans l'opération.

ARTICLE III

Le crédit financier cité au précédent Article I sera remboursé en 8 versements semestriels égaux et consécutifs, le premier échéant le 31 décembre 1990 et le dernier le 30 juin 1994.

ARTICLE IV

Les fonds du crédit cité au précédent Article 1 seront utilisés pour effectuer le paiement à la "SACE" des dettes mentionnées au préambule au présent Accord.

Les montants des dettes en question sont indiqués dans les annexes au présent Accord et pourront être modifiés d'un commun accord entre les parties signataires du présent Accord.

ARTICLE V

Le "Gouvernement" s'engage à payer et à transférer à la "SACE" les intérêts de retard relatifs aux dettes objet de cet Accord, échues et non réglées, à partir de la date d'échéance en ce qui concerne les dettes visées au paragraphe 1) du préambule et à partir du ler janvier 1990 en ce qui concerne les intérêts de retard visés au paragraphe 2) du préambule, comme suit :

a) pour la période allant de la date d'échéance et jusqu'à la date de l'indemnisation de la part de la "SACE", aux taux prévus à titre d'intérêt de retard dans les contrats ou conventions respectifs et dans le cas où ces taux ne seraient pas prévus, aux taux indiqués au paragraphe b) suivant ;

b) pour la période allant de la date de l'indemnisation de la part de la "SACE" jusqu'au réglement total des dettes, aux taux d'intérêt de 7,71 % par an.

Les intérêts en question seront réglés dans la devise indiquée dans les contrats ou conventions respectifs dans le délai de trente jours après la date de réglement.

Il demeure entendu que les intérêts dûes jusqu'au 31 décembre 1989 seront réglés en utilisant les fonds du crédit financier mentionné au précédent Article I.

ARTICLE VI

Sous réserve de dispositions contraires du présent Accord, celui-ci n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées au préambule au présent Accord et indiquées sur les listes annexées
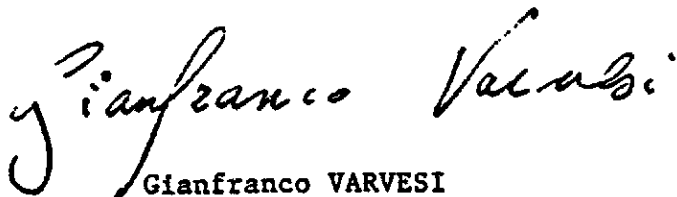
ARTICLE VII

Il est entendu que les paiements résultant du présent Accord ne seront pas concernés par un nouveau réamenagement.

ARTICLE VIII
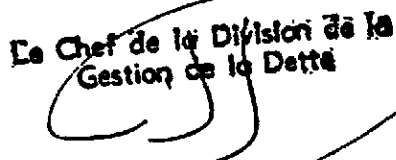
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature et sera valable jusqu'à ce que le crédit financier, qui forme l'objet de l'Accord, aura été entièrement remboursé en principal et intérêts.

Fait à Rabat le 29 Mai '90 en deux exemplaires en langue française.

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

Gianfranco Varvesi

Gianfranco VARVESI

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC

Le Chef de la Division de la Gestion de la Dette

Signé : Mohamed KABBAJ

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FINANZIARIO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Maroccom nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra entrambi i paesi;

in vista di consentire il pagamento:

1) di alcuni debiti del Governo del Regno del Marocco o del suo settore pubblico o che beneficiano di una garanzia di pagamento del Governo marocchino nei confronti dell'Italia di cui alla lista allegata al presente Accordo, scaduti e non saldati relativi a forniture di beni e di servizi, all'esecuzione di lavori, nonchè alle operazioni finanziarie che prevedono un saldo scaglionato su un periodo superiore ad 1 anno, che sono stati oggetto di un contratto o di una Convenzione finanziaria stipulati anteriorrmente al 1 Maggio 1983 e che beneficiano di una garanzia dello Stato Italiano per il tramite della "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione", in appresso denominata "SACE" e ammontante a dollari USA 38.079.245,07;

2) degli interessi di mora dovuti sui debiti di cui al paragrafo 1) precedente per il periodo dalla data di scadenza fino al 31 dicembre 1989 calcolati ai tassi d'interesse di cui all'articolo V seguente, ammontanti a circa 12,1 millioni di dollari USD;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Per gli scopi di cui al preambolo. il Governo Italiano farà in modo che gli istituti di credito competenti concedano al Governo del Regno del Marocco (in appresso denominato "Governo") un credito finanziario - ai sensi della Legge italiana n.227 del 24 maggio 1977 e successive modifiche, integrazioni e norme di applicazione estensive - per un importo di circa 50,2 milioni di dollari USA, rimanendo inteso che l'importo esatto del credito finanziario sarà stabilito dopo che gli importi degli interessi di cui al paragrafo 2) del preambolo saranno stati definitivamente determinati.

ARTICOLO II

1) Il credito finanziario di cui al precedente Articolo 1 beneficierà delle garanzie previste dalla suddetta Legge Italiana n.227.

Il pagamento delle spese di assicurazione, calcolate secondo modalità e procedure stabilite dalla "SACE" sarà a carico del 'Governo.

2) Gli interessi sul credito finanziario menzionato all'Articolo 1 saranno riveduti semestralmente e saranno calcolati in base al Libor a sei mesi incrementato di un margine da stabilirsi tra il "Governo" e gli istituti di credito che parteciperanno all'operazione.

Tali interessi saranno calcolati a decorrere dalla data dell'utilizzazione dei fondi da parte del "Governo" e saranno saldati per mezzo di rate semestrali la prima delle quali a scadere il 30 giugno o il 31 Dicembre immediatamente successivi alla data dell'utilizzazione dei fondi.

3) I titoli rappresentativi del credito finanziario negoziabili saranno emessi dal "Governo".

4) Le modalità di concessione e di utilizzazione del credito finanziario saranno stabilite dalla Convenzione finanziaria che sarà stipulata nella misura del possibile prima del 31 ottobre 1990 tra il "Governo" et gli Istituti di credito già menzionati.

5) Il "Governo" informerà la parte italiana per la designazione degli istituti di credito che parteciperanno all'operazione.

ARTICOLO III

Il credito finanziario di cui al precedente Articolo I sarà rimborsato in 8 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali a scadere il 31 dicembre 1990 e l'ultima il 30 giugno 1994.

ARTICOLO IV

I fondi del credito citato al precedente Articolo 1 saranno utilizzati per effettuare il pagamento alla "SACE" dei debiti menzionati nel preambolo al presente Accordo.

Gli importi dei debiti in questione sono indicati negli annessi al presente Accordo e potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie al presente Accordo.

ARTICOLO V

Il "Governo" si impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" gli interessi di mora relativi ai debiti che sono oggetto di questo Accordo, scaduti e non saldati a decorrere dalla data di scadenza per quanto concerne i debiti di cui al paragrafo 1) del preambolo ed a decorrere dal 1 gennaio 1990 per quanto concerne gli interessi di mora di cui al paragrafo 2) del preambolo,come segue:

a) per il periodo che va dalla data di scadenza e fino alla data dell'indennizzo da parte della "SACE" ai tassi previsti a titolo d'interesse di mora nei rispettivi contratti o convenzioni e, qualora tali tassi non fossero previsti, ai tassi indicati nel seguente paragrafo b):

b) per il periodo dalla data d'indennizzo da parte della "SACE" fino al saldo totale dei debiti, a tassi d'interesse del 7,71% annuo.

Gli interessi in questione saranno saldati nella valuta indicata nei rispettivi contratti o convenzioni in un termine di trenta giorni dopo la data di pagamento.

Rimane inteso che gli interessi dovuti fino al 31 dicembre 1989 saranno saldati per mzzo dei fondi del credito finanziario di cui al precedente Articolo 1.

ARTICOLO VI

Sotto riserva di opposte disposizioni del presente Accordo, questo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici previsti dal diritto comune, ovvero gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti manzionati nel preambolo al presente Accordo e indicati sulle liste allegate.

ARTICOLO VII

Rimane inteso che i pagamenti risultanti dal presnete Accordo non saranno oggetto di un nuovo ripiano.

ARTICOLO VIII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma e sarà valido fino a quando il credito finanziario che è oggetto dell'Accordo sarà stato interamente rimborsato in capitale ed interessi.

Fatto a Rabat il 29 maggio 1990 in due esemplari in lingua francese .

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO
Gianfranco Varvesi	Il Capo Divisione della gestione del Debito

163.

Rabat, 29 maggio 1990

Accordo finanziario fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco, con Annessi (1)

(Entrata in vigore: 29 maggio 1990)

(1) Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici.

ACCORD FINANCIER ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement du Royaume du Maroc, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays;

en application des dispositions du Procès Verbal signé à Paris le 26 Octobre 1988 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation des dettes marocaines;

en vue de permettre le paiement:

a) de 100% des dettes envers l'Italie, en principal et intérêts contractuels, du Governement du Royaume du Maroc ou de son secteur public ou bénéficiant d'une garantie de paiement du Gouvernement marocain, échues du 1er Juillet 1988 au 31 Décembre 1989 et non réglées, se rapportant aux fournitures de biens et services, à l'exécution de travaux ainsi qu'aux opérations financières prévoyant un règlement échelonné sur une période supérieure à 1 an, ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financière conclus avant le 1er Mai 1983 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat Italien par l'entremise de la "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione", ci-après denommé "SACE" et s'élevant respectivement à environ Dollars USA 64,9 millions et Lires Italiennes 879,5 millions;

b) de 80% des dettes, en principal, échues à partir du 1er Juillet 1988 au 31 Décembre 1989 et non réglées, résultant de l'Accord entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement du Royaume du Maroc du 20 Juillet 1985 conclu en application du Procès Verbal signé à Paris le 25 Octobre 1983 et s'élevant à Dollars USA 12,3 millions;

sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE I

Pour les buts visés au préambule, le Gouvernement Italien fera en sorte que les Instituts de crédit compétents octroient au Gouvernement du

Royaume du Maroc (ci-après dénommé "Gouvernement") un crédit financier - aux termes de la Loi Italienne n. 227 du 24 mai 1977 et successives modifications, intégrations et normes d'application extensives - pour un montant maximum de 79 millions de Dollars USA, demeurant entendu que dans le cas où le dit montant n'est pas suffisant, à cause des variations de change, au règlement total des dettes en Dollars USA et Lires Italiennes mentionnés au préambule, une telle difference sera à la charge de la partie marocaine.

ARTICLE II

1) Le crédit financier cité au précédent Article I bénéficiera des garanties prévues par la susdite Loi Italienne n. 227.

Le paiement des frais d'assurances, calculées selon modalités et procédures établies par la "SACE", sera à la charge du "Gouvernement".

2) Les intérêts sur le crédit financier mentionné à l'Article I seront révisés semestriellement et seront calculés au Libor à six mois , augmenté d'une marge à fixer entre le "Gouvernement" et les Instituts de crédit qui interviendront dans l'opération.

Ces intérêts seront calculés à partir de la date de chaque utilisation des fonds de la part du "Gouvernement" et seront réglés en versements semestriels dont le premier échéant le 31 Mars ou le 30 Septembre immédiatement successifs à la date de chaque utilisation des fonds.

3) Les titres représentatifs du crédit financier, négociables, seront émis par le "Gouvernement".

4) Les modalités d'octroi et d'utilisation du crédit financier seront établies par la Convention financière qui sera conclue entre le "Gouvernement" et les Instituts de crédit déjà mentionnés.

5) Le "Gouvernement" informera la partie italienne pour la désignation des Instituts de crédit qui interviendront dans l'opération.

ARTICLE III

Le crédit financier cité au précédent Article I sera remboursé en 10 versements semestriels égaux et consécutifs, le premier échéant le 30 Septembre 1994 et le dernier le 31 Mars 1999.

ARTICLE IV

1) Les fonds du crédit cité au précédent Article I seront utilisés pour effectuer le paiement aux ayants droit des dettes mentionnées au paragraphes a) et b) du préambule au présent Accord.

Les montants des dettes en question sont indiqués dans les annexes au présent Accord et pourront être modifiés d'un commun accord entre les parties signataires du présent Accord.

2) Les sommes représentant 20% restants des montants des dettes visées au paragraphe b) du préambule au présent Accord seront réglées par le "Gouvernement" aux ayants droit selon l'échéancier prévu par l'Accord italo - marocain du 20 Juillet 1985. Les sommes échues entre le 1er Juillet 1988 et le 26 Octobre 1988 et éventuellement non payées seront réglées au plus tard le 31 Mai 1990.

ARTICLE V

Le "Gouvernement" s'engage à payer et à transférer aux ayants droit les intérêts de retard relatifs aux dettes objet de cet Accord, échues et non réglées, comme suit:

a) pour la période allant de la date d'échéance et jusqu'à la date de l'indemnisation de la part de la SACE, aux taux prévus à titre d'intérêt de retard dans les contrats ou conventions respectifs et dans le cas où ces taux ne seraient pas prevus, aux taux indiqués au paragraphe b) suivant;
b) pour la période allant de la date de l'indemnisation de la part de la SACE jusqu'au règlement total des dettes, aux taux d'intérêt de 9,20 % par an pour ce qui concerne les dettes en Dollars USA et de 12,40 % par an pour ce qui concerne les dettes en Lires Italiennes.

Les intérêts en question seront réglés dans les devises indiquées dans les contrats, conventions ou Accords respectifs comme suit:

- dans le delai de trente jours après la date de règlement, en ce qui concerne les dettes indiquées au paragraphe 1) du précédent Article IV;
- à la même date prévue au paragraphe 2) du précédent Article IV, en ce qui concerne les dettes indiquées dans ledit paragraphe.

ARTICLE VI
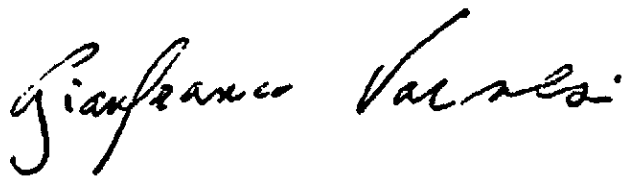
Sous reserve de dispositions contraires du présent Accord, celui-ci n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées au préambule au présent Accord et indiquées sur les listes annexées.

ARTICLE VII

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature et sera valable jusqu'à ce que le crédit financier, qui forme l'objet de l'Accord, aura été entièrement remboursés en principal et intérêts.
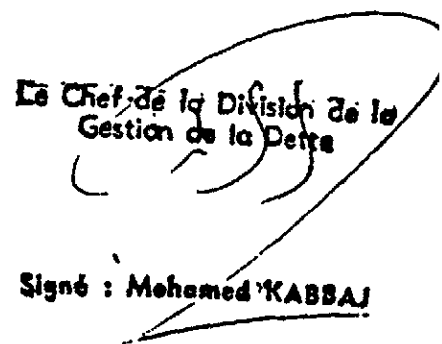
Fait à Rabat le 29/5/1990, en deux exemplaires en langue française.

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

Gianfranco Varvesi

Gianfranco VARVESI

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC

Le Chef de la Division de la Gestion de la Dette

Signé : Mohamed KABBAJ

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FINANZIARIO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco. nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra entrambi i paesi;

in applicazione delle disposizioni delProcesso verbale firmato a Parigi il 26 ottobre 1988 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" relativo al consolidamento dei debiti marocchini;

in vista di consentire il pagamento:

a) del 100% dei debiti nei confronti dell'Italia, in capitale ed interessi contrattuali, del Governo del Regno del Marocco o del suo settore pubblico che beneficiano di una garanzia di pagamento del Governo marocchino, scaduti dal 1 luglio 1988 al 31 dicembre 1989 e non saldati. relativi alle forniture di beni e di servizi, alla esecuzione di lavori nonché ad operazioni finanziarie che prevedono un saldo scaglionato su un periodo superiore al 1 anno, che sono stati oggetto di un contratto o di una convenzione finanziaria stipulati anteriormente al 1 maggio 1983 e che beneficiano di una garanzia dello Stato Italiano per il tramite della "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione" in appresso denominata "SACE" e ammontanti rispettivamente a 64,9 milioni di dollari Usa ed a 879,5 milioni di lire italiane;

b) dell'80% dei debiti, in capitale. scaduti a decorrere dal 1 luglio 1988 al 31 dicembre 1989 e non saldati, risultanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 20 luglio 1985, concluso in applicazione del Processo verbale firmato a Parigi il 25 Ottobre 1983 è ammontanti a 12,3 milioni di dollari USA;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Per gli scopi di cui al preambolo, il Governo Italiano farà in modo che gli Istituti di credito competenti concedano al Governo del Regno del Marocco (in appresso denominato "Governo") un credito finanziario - ai sensi della Legge italiana n.22/ del 24 maggio 1977 e successive modifiche, integrazioni e norme di attuazione estensive - per un importo massimo di 79 milioni di dollari USA , rimanendo inteso che qualora tale importo non fosse sufficiente a causa di variazioni di cambio, per il saldo totale dei debiti in dollari USA e Lire Italiane menzionate nel preambolom tale differenza sarà a carico della parte marocchina.

ARTICOLO II

1) Il credito finanziario di cui al precedente Articolo I beneficierà delle garanzie previste dalla suddetta Legge italiana n.227.

Il pagamento delle spese di assicurazione calcolate in base alle modalità ed alle procedure istituite dalla "SACE" sarà a carico del "Governo".

2) Gli interessi sul credito finanziario menzionato all'Articolo I saranno riveduti semestralmente e saranno calcolati in base al Libor a sei mesi incrementato di un margine da stabilirsi tra il "Governo" e gli Istituti di credito che interverranno nell'operazione.

Questi interessi saranno calcolati a decorrere dalla data di ciascun utilizzo dei fondi da parte del "Governo" e saranno saldati in rate semestrali la prima delle quali a scadere il 31 marzo oppure il 30 Settembre immediatamente consecutivi alla data di ciascun utilizzo di fondi.

3) I titoli rappresentativi del credito finanziario, negoziabili, saranno emessi dal "Governo".

4) Le modalità di concessione e di utilizzazione del credito finanziario saranno stabilite dalla Convenzione finanziaria che sarà stipulata tra il "Governo" e gli Istituti di credito già menzionati.

5) Il "Governo" informerà la parte italiana per la designazione degli istituti di credito che interverranno nell'operazione.

ARTICOLO III

Il credito finanziario citato nel precedente Articolo I sarà rimborsato in 10 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali a scadere il 30 settembre 1994 e l'ultima il 31 marzo 1999.

ARTICOLO IV

I fondi del credito di cui al precedente Articolo I saranno utilizzati per effettuare il pagamento agli aventi diritto dei debiti menzionati ai paragrafi a) e b) del preambolo al presente Accordo.
Gli importi dei debiti in questione sono indicati negli allegati al presente Accordo e potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

2) Le somme che rappresentano il 20% rimanente degli importi dei debiti di cui al paragrafo b) del preambolo al presente Accordo saranno saldati dal "Governo" agli aventi diritto in base allo

scadenzario previsto dall'Accordo italo-mrocchino del 20 luglio 1985. Le somme scadute tra il 1 luglio 1988 ed il 26 ottobre 1988 ed eventualmente non pagate saranno saldate al più tardi il 31 maggio 1990.

ARTICOLO V

Il "Governo" si impegna a pagare ed a trasferire agli aventi diritto gli interessi di mora relativi ai debiti che sono oggetto di questo Accordo scaduti e non saldati come segue:

a) per il periodo che va dalla data di scadenza e fino alla data dell'indennizzo da parte della SACE, ai tassi previsti a titolo d'interesse di mora nei rispettivi contratti o convenzioni e qualora tali tassi non siano stati previsti ai tassi indicati al paragrafo b) seguente;

b) per il periodo che va dalla data dell'indennizzo da parte della SACE fino al saldo totale dei debiti, ai tassi di interesse del 9.20% annuo per quanto concerne i debiti in dollari USA e di 13,40% annuo per quanto riguarda i debiti in Lire Italiane.

Gli interessi in questione saranno saldati nelle valute indicate nei rispettivi contratti, convenzioni o Accordi, come segue:

-entro un termine di trenta giorni dopo la data del saldo per quanto concerne i debiti indicati al paragrafo 1) del precedente Articolo IV;
- alla stessa data prevista al paragrafo 2) del precedente Articolo IV per quanto riguarda i debiti indicati in detto paragrafo.

ARTICOLO VI

Sotto riserva delle disposizioni contrarie del presente Accordo questo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici previsti dal diritto comune ovvero gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti di cui al preambolo al presente Accordo e che sono indicati sulle liste in annesso.

ARTICOLO VII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma e sarà valido fino a quando il credito finanziario che è oggetto dell'Accordo non sia stato interamente rimborsato in capitale ed interessi.

Fatto a Rabat, il 29.5.1990, in due esemplari in lingua francese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO

164.

Rabat, 29 maggio 1990

Accordo di consolidamento del debito pubblico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco, con Annesso (1)

(Entrata in vigore: 29 maggio 1990)

(1) Gli Allegati non vengono pubblicati per motivi tecnici.

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement du Royaume du Maroc, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre le deux Pays, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne la consolidation des dettes pour intérêts de retard dues le 18 Juin 1987 et non réglées, resultant de l'Accord entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement du Royaume du Maroc conclu le 12 Mars 1986 en application du Procès - Verbal de Paris du 17 Septembre 1985.

Les montants des dettes en question sont indiqués dans l'Annexe et pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

ARTICLE II

Les dettes visées au précédent Article I seront payées et transférées par le Gouvernement du Royaume du Maroc (ci-après denommé "Gouvernement"), à la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, (ci-après denommée "SACE") dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs, en 5 versements semestriels egaux et successifs, le premier échéant le 31 Décembre 1990 et le dernier le 31 Décembre 1992.

ARTICLE III

Sur le montant de chaque dette dont le paiement est reéchelonné aux termes du présent Accord, le "Gouvernement" s'engage à payer et à transférer à la "SACE" les intérêts relatifs aux dettes en question à partir du 18 Juin 1987 jusqu'au règlement total des mêmes dettes, calculés au taux d'intérêt de 7,- % p.a. pour ce qui concerne les dettes en Dollars USA, de10,78% p.a. pour ce qui concerne les dettes en Lires Italiennes et de8,31% p.a. pour ce qui concerne les dettes en Francs Français.

Les intérêts seront payés dans les devises indiquées dans les contrats et conventions financières en versements semestriels (30 Juin - 31 Décembre) dont le premier échéant le 30 Juin 1990;

ARTICLE IV

Sous reserve de dispositions contraires du présent Accord, celui-ci n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I du present Accord et indiquées sur la liste annexée.

ARTICLE V
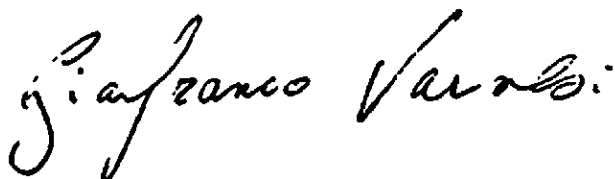
Il est entendu que les paiements résultant du présent Accord ne seront pas concernés par un nouveau reamenagement.

ARTICLE VI

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
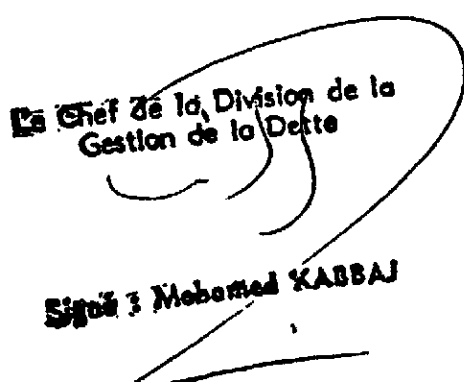
Fait à Rabat le 29 Mai 1990 en deux exemplaires en langue française.

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

Gianfranco Varvesi

Gianfranco VARVESI

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC

Le Chef de la Division de la Gestion de la Dette

Signé : Mohamed KABBAJ

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra entrambi i Paesi hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il consolidamento dei debiti per interessi di mora dovuti il 18 giugno 1987 e non saldati risultanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco stipulato il 12 marzo 1986 in attuazione del Processo-verbale di Parigi del 17 settembre 1985.

Gli importi dei debiti in questione sono indicati nell'Annesso e potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I saranno pagati e trasferiti dal Governo del Regno del Marocco (in appresso denominato "Governo") alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (in appresso denominata "SACE") nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, in 5 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere il 31 Dicembre 1990. e l'ultima il 31 dicembre 1992.

ARTICOLO III

Il "Governo" si impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE", sull'importo di ciascun debito il cui pagamento è riscaglionato ai sensi del presente Accordo, gli interessi relativi ai debiti in questione a decorrere dal 18 giugno 1987 fino al saldo totale degli stessi, calcolati al tasso d'interesse del 7,-% annuo per quanto riguarda i debiti in dollari USA, del **10,78% annuo** per quanto riguarda i debiti in Lire Italiane e dell'8,31% annuo per quanto riguarda i debiti in franchi francesi.

Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei contratti e convenzioni finanziarie in rate semestrali (30 giugno- 31 dicembre) la prima delle quali a scadere il 30 giugno 1990.

ARTICOLO IV

Sotto riserva di disposizioni opposte del presente Accordo detto Accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici previsti dal diritto comune oppure gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti menzionati all'Articolo 1 del presente Accordo ed indicati sulla lista in annesso.

ARTICOLO V

Rimane inteso che i pagamenti derivanti dal presente Accordo non saranno oggetto di un un nuovo riscadenzamento.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

Fatto a Rabat il 29 Maggio 1990 in due esemplari in lingua francese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO

165.

Colombo, 30 maggio 1990

Memorandum d'Intesa italo-srilankese relativo al progetto «Health Assistance to displaced population in Sri Lanka - North and East Areas»

(Entrata in vigore: 30 maggio 1990)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA CONCERNING "HEALTH ASSISTANCE TO DISPLACED POPULATION IN SRI LANKA - NORTH AND EAST AREAS"

The Government of the Republic of Italy, henceforth referred to as the Italian Government

and

the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka henceforth referred as the Sri Lankan Government,

desirous of strengthening the friendly relations existent between the two countries and in the intent of achieving the goal of "Health for all by the year 2000" with particular reference to the displaced persons and returnees in the North and East of the country, agree as follows:

Art. 1.
Responsible Parties

1.1 The Italian Government henceforth as represented by the Directorate General for Development Cooperation henceforth referred to as the DGDC, shall be responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding;

1.2 The Sri Lankan Government, as represented by the Department of External Resources designates the Ministry of Health and Womens' Affairs under the coordination of the Ministry of Finance. The agency responsible for the implementation of its obligations under the Memorandum of Understanding will be the Provincial Ministry of Health of the North-East Provincial Council, hereinafter called the PMH/NEPC.

Art. 2
Areas of intervention

2.1 Both Governments intend to carry out activities in Welfare Centers and areas where returnees have been settled in the North-East Provincial areas hereinafter called NEPC.

2.2 The present Memorandum of Understanding, in agreement with both sides, may be extended in the future.

Art. 3.
Programme activities

3.1 Both Governments agree that the overall objective of the Programme is to support and strengthen the socio health assistance to the displaced population and returnees living in the NEPC.

3.2 The specific objectives of the Programme are:

a. improvement of the sanitary conditions;
b. improvement of the nutritional conditions;
c. decrease of the morbidity conditions;
d. improvement of the psycho-social conditions;
e. provision of technical and logistic support to local health personnel;
f. rehabilitation of facilities.

Article 4.
Strategies for implementation

Both Governments agree that for the realisation of the Programme's objectives, it will be necessary to carry out in the Welfare Centres and areas where returnees have been settled which will be assisted through the following activities;

4.1 Improvement of the sanitary conditions through:

- promotion of interventions able to guarantee the qualitative and the quantitative water supply;
- promotion of interventions for environmental sanitation.

4.2 Improvement of the nutritional conditions through:

- distribution of supplementary food;
- setting up training courses for community health workers on nutritional education;
- nutritional education activities among population.

4.3 Decrease of morbidity through:

- support to governmental programmes for specific prophylaxis of communicable diseases including essential drugs forwarding;
- setting up or supporting training courses for community health workers for capillary dissemination on health education;
- health education at community level related to specific epidemiological situation;
- support to research programmes directed to identify the social, health, cultural and psychological needs of displaced and returnee population in coordination with World Health Organisation (WHO) (collection of data on epidemiological and nutritional situation, sanitation conditions, effects of the socio-cultural up-rooting from places of origin, etc.);

4.4 Improvement of the psycho-social conditions through:

- income generating activities among women;
- promotion of socialisation activities among children.

4.5 Logistic support to local health personnel through:

- supply of transport facilities to guarantee the visits to the assisted welfare centres and returnee settlements.

4.6 Rehabilitation of facilities:

- reconstruction interventions as required by the Faculty of Medicine of the University of Jaffna and agreed upon by both Governments, which will be executed through local contractors.

Article 5.
Responsibilities of the Parties

5.1 The programme will be carried out under the responsibility of the Sri Lankan Government and specifically by the Ministry of Health and Womens' Affairs, under the coordination of the Ministry of Finance at the centre. In the NEPC area the Projects will be coordinated by the PMH/NEPC. The Ministry of Health & Womens' Affairs and the Ministry of Finance will designate a Programme Director with the authority to facilitate programme activities. A Project Manager nominated by the PMH/NEPC will be in charge of execution of projects at the Provincial level.

5.2 The Italian Government shall send a counterpart Programme Director who shall be authorised to make technical, administrative and financial decisions for his Government with respect to the Italian Government participation in the Programme.

5.3 The Programme Directors for the Sri Lankan and Italian sides will constitute the technical direction of the programme.

5.4 The Ministry of Health and Womens' Affairs, the Ministry of Finance and the PMH/NEPC will be, according to specific competances, the beneficiaries of equipment, materials and transportation means donated by the Italian Government.

5.5 The abovementioned material donated by the Italian Government will remain the property of the PMH/NEPC for the duration of the Programme and will be utilised within its framework of activities. It will be consigned to the PMH/NEPC upon termination of the programme's activities. The Italian Programme Director will be responsible for the adequate storage of the donated material.

5.6 The funds available locally under this Programme will be managed by the technical direction of the Programme and approved by the Ministry of Health and Womens' Affairs in coordination with the Ministry of Finance for the Sri Lanka side and the DGDC for the Italian side. PMH/NEPC will assist the Ministry of Health and Womens' Affairs in reporting.

Article 6
Commitments of the Italian Government

The Italian Government, consistent with the funds allocated for the realisation of the Project, agrees to allocate upto a maximum of Lit. 2,680,000,000 (two billion six hundred and eighty million) as contribution to the Programme. Lit. 400,000,000 will be also released

for supplementary food emergency aid. The Italian Government, compatibly with the funds allocated for the realisation of the programme, agrees to:

6.1 send one expert in public health with expertise in public health, as Head of the Programme and one logistic expert. The two experts will work with the Programme Director designated by the Sri Lankan Government and the Project Manager nominated by the PMH/NEPC to pursue those activities in Article 4, for a total of 12 months;

6.2 in consultation with the Government of Sri Lanka, dispatch experts in brief mission for a total of 6 m/m in support of the two permanent experts;

6.3 provide vehicles, covering the costs of maintenance and fuel for the duration of the programme;

6.4 cover the costs for internal transportation of the donated equipment;

6.5 provide
- essential drugs
- first aid kits
- equipment for bacteriological and clinical water analysis
- refuse containers
- equipment for environmental sanitation
- equipment for storage and distribution of drinking water
- educational material for children
- sewing machines
- kitchen utensils

6.6 cover the costs for local acquisition of staff concerning latrines construction;

6.7 cover the costs for hiring local personnel which will be recruited for implementation of the programme's activities and for logistic support (Secretaries, Drivers, Administrators, etc.);

6.8 cover the costs for training activities and production of educational material;

6.9 cover the costs for production of information material concerning programme activities;

6.10 cover costs for local Non-Governmental Organisations collaboration in implementing programme's activities;

6.11 cover the costs for conduction of operational research whose details will be developed during the phases of the project in close collaboration with local WHO Office;

6.12 cover costs for rehabilitation of Jaffna University facilities as enumerated in Article 4.6;

6.13 cover the costs in the conduct of Operational Research whose details will be developed during the phases of the Programme in close collaboration with the Ministry of Health and Womens' Affairs and the local WHO Office;

6.14 cover the costs for programme headquarters.

Article 7
Commitments of the Sri Lanka Government

The Sri Lankan Government undertakes to provide the following necessary for the realisation of the programme's activities:

7.1 Personnel

- a permanent Programme Director designated by the Ministry of Health and Women's Affairs, Ministry of Finance and the PMH/NEPC.
- all health and socio personnel presently working in the NEPC area.

7.2 Facilities

- freight and distribution costs to the area where programme's activities will be implemented.

7.3 Equipment and Supplies

- all the material and the furniture necessary for the efficient management of the programme's activities which are not provided by the Italian Govenment.

7.4 Others

- administrative assistance necessary for the efficient implementation of the programme;
- any other services as agreed necessary for carrying out the programme's activities;
- wherever necessary, exemption from paying customs or fiscal duties including those which might be requested by state, provincial or district government institutions;
- access to published studies, materials and research which will be considered relevant, by the Italian experts, to the Programme's goals and activities;
- publication of data, which may emerge in the course of the Programme's activities, subject to agreement between both parties.

Article 8
Plan of Action

The Programme Managers shall prepare, a plan of action, after signing of this Memorandum, for the one year of the Programme. The Plan of

Action shall be approved by the Ministry of Health and by the Ministry of Rehabilitation for the Sri Lanka side and by the Directorate General for Development Cooperation for the the Italian side, and shall constitute the technical annex of this Memorandum. The Plan of Action shall contain, interalia, the following:

A. the description of the Programme, its objectives and identification of specific project activities;
B. the detailed responsibilities and obligations of the concerned parties during the various phases of the project;
C. the reporting requirements for the programme;
D. the detailed work and financial plan.

Article 9
Status of Italian Experts

9.1 The Sri Lankan Government undertakes to:

- facilitate administrative procedures such as visas, residence permits, internal permits for work purposes for the Italian personnel and their immediate families;
- ensure that Italian personnel and their families shall be accorded treatment not inferior to that accorded to technical assistance personnel sent to Sri Lanka by International Agencies;
- grant Italian personnel and their families exemption from paying customs duties, taxes and any other dues connected with personal effects, including vehicles imported in Sri Lanka for exclusively personal use on the same basis as that accorded to persons of comparable rank of other international Agencies;
- allow the above effects and goods to be re-exported in accordance with Sri Lanka Regulations at the termination of the Italian personnel posting in Sri Lanka;
- exempt Italian personnel from income tax and any other with-holding in relation to salaries paid to them coming from funds or resources which are not within Sri Lanka for services rendered in accordance with the present agreement;
- not impose restriction on currency or on exchange rates on funds brought in Sri Lanka from foreign sources by Italian personnel or their families for their families for their personal use;
- foreign accounts opened by Italian personnel and their families in Sri Lanka shall be at their exclusive disposal and credit balances of such accounts must be freely converted on condition that said accounts have been exclusively maintained by foreign sources;
- in the event of damage to third parties due to the fault of Italian personnel during the carrying out of his duties in Sri Lanka in accordance with the present Agreement, the Government of Sri Lanka shall be responsible in his/her stead, and any claim on the expert must be, in this case, excluded unless such damages have arisen from gross negligence, willful misconduct or criminal acts of the Italian experts;

- in the event of the arrest or detection, for whatever reason, of the Italian personnel or members of their families or in the case of criminal court action against them, to immediately notify the Embassy for Italy in Colombo;
- give the Italian personnel and their families the same facilities for repatriation granted to diplomatic personnel in the event of any international crisis that may jeopardise the safety of foreign citizens in Sri Lanka;
- forward to the local Medical Council the curricula and documents of the Italian physicians and assure their registration in the shortest possible time depending on existing regulations of the Medical Council, so as to allow them to carry out their professional duties within the framework of the Programme's activities.

Article 10
Tax Exemptions on the Italian Equipment and Supplies

The Sri Lanka government shall assure the Italian Government exemption from custom duties and taxes for the equipment to be imported for the execution of the programme.

To the extent that for any commodity procurement transaction financed under this assistance there is no exemption from identifiable taxes, tariffs or other dues imposed under the laws in the territory of Sri Lanka, the Sri Lanka Government will guarantee the payment of the above mentioned with funds other than those provided under this assistance.

Article 11
Other Provisions

11.1 This Memorandum of Understanding shall take effect on the date of signature and remain valid for a period of one year or any further period.

11.2 This Memorandum of Understanding may be amended at any time with the mutual consent of both Governments by exchange of letters.

11.3 In case of difficulties in reaching an agreement on the implementation or on the proposed modifications of this Memorandum a Commission of Inquiry shall be set up composed of:

a. a representative from the Ministry of Health, one each from the Ministry of Finance and the NEPC;
b. a designated senior official from the Italian Embassy;
c. a representative from the External Resources Division of the Government of Sri Lanka, and
d. a delegate from the Directorate General for Development Cooperation, Italian Ministry of Foreign Affairs.

The Commission shall meet at the request of either of the two Parties.

However, in the case of difficulties, before referring to the Commisson of Inquiry, an amicable settlement shall be sought.

11.4 Communications or documents given or sent by either the Sri Lankan or Italian Governments pursuant to this Programme shall be addressed to:

For the Sri Lankan Government:

The Director of External Resources
Department of External Resources
P.O.Box 277, Colombo 1.
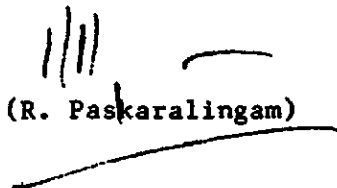
For the Italian Government:

The Ambassador of Italy
Embassy of Italy,
55 Jawatte Road, Colombo 5.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding.

Signed in COLOMBO, on 30th May, 1990

in two original copies in English.

FOR THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA

(R. Paskaralingam)

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

(Guido Martini)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DELLO SRI LANKA CONCERNENTE L'"ASSISTENZA SANITARIA AI PROFUGHI DELLO SRI LANKA - AREE NORD ED EST"

Il Governo della Repubblica Italiana, qui di seguito chiamato il Governo Italiano, e il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, qui di seguito chiamato il Governo dello Sri Lanka,
desiderosi di rafforzare le relazioni amichevoli esistenti tra i due Paesi e nell'intento di raggiungere l'obiettivo di "Salute per tutti entro l'anno 2000", con particolare riferimento ai profughi e ai rimpatriati nelle regioni settentrionali ed orientali del Paese, convengono quanto segue:

ARTICOLO 1
PARTI RESPONSABILI

1.1 Il Governo Italiano, qui di seguito rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, qui di seguito chiamata DGCS, sarà responsabile dell'assolvimento dei propri impegni ai sensi del presente Memorandum d'Intesa;
1.2 Il Governo dello Sri Lanka, rappresentato dal Dipartimento delle Risorse Esterne, designa il Ministero della Sanità e dei problemi femminili, sotto il coordinamento del Ministero delle Finanze. L'agenzia responsabile per l'adempimento degli impegni ai sensi del Memorandum d'Intesa sarà il Ministero Provinciale della Sanità del Consiglio Provinciale di Nord-Est, qui di seguito chiamato il PMH/NEPC.

ARTICOLO 2
AREE D'INTERVENTO

2.1 Entrambi i Governi intendono svolgere attività nei centri di assistenza sociale e nelle aree dove i rimpatriati sono stati insediati nelle provincie del Nord-Est, qui di seguito chiamate NEPC.
2.2 Il presente Memorandum d'Intesa, previo accordo tra entrambe le Parti, potrà essere prorogato in futuro.

ARTICOLO 3
ATTIVITA' DEL PROGRAMMA

3.1 Entrambi i Governi concordano che il fine generale del Programma è di sostenere e di rafforzare l'assistenza sociale e sanitaria ai profughi e ai rimpatriati che vivono nelle NEPC.
3.2 I fini specifici del programma sono:
a. miglioramento delle condizioni sanitarie;
b. miglioramento delle condizioni alimentari;
c. riduzione della morbilità;
d. miglioramento delle condizioni socio-psicologiche;

e. fornitura di supporto tecnico e logistico al personale sanitario locale;
f. riammodernamento delle strutture.

ARTICOLO 4
STRATEGIE DI REALIZZAZIONE

Entrambi i Governi convengono che, per la realizzazione dei fini del Programma, sarà necessario svolgere le seguenti attività nei centri di assistenza sociale, e nelle aree dove i rimpatriati oggetto dell'assistenza sono stati insediati:

4.1 Miglioramento delle condizioni sanitarie attraverso:
- la promozione di interventi in grado di garantire l'approvvigionamento idrico qualitativo e quantitativo;
- la promozione di interventi per la sanità ambientale.

4.2 Miglioramento delle condizioni alimentari attraverso:
- la distribuzione di cibo supplementare;
- l'organizzazione di corsi di addestramento per il personale sanitario della comunità sull'educazione alimentare;
- attività di educazione alimentare tra la popolazione.

4.3 Diminuzione della morbilità attraverso:
- il supporto ai programmi governativi per la profilassi specifica di malattie contagiose, inclusa la spedizione di farmaci essenziali;
- l'organizzazione o l'incoraggiamento di corsi di addestramento per il personale sanitario della comunità per la diffusione capillare dell'educazione sanitaria;
- l'educazione sanitaria a livello di comunità relativa ad una situazione epidemiologica specifica;
- il sostegno a programmi di ricerca diretti ad identificare i bisogni sociali, sanitari, culturali e psicologici dei profughi e dei rimpatriati nell'ambito del coordinamento con l'Organizzazione Sanitaria Mondiale (OMS) (raccolta di dati sulla situazione epidemiologica e alimentare, condizioni sanitarie, effetti dello sradicamento socio-culturale dai luoghi di origine, ecc.);

4.4 Miglioramento delle condizioni psico-sociali attraverso:
- le attività che generano reddito tra la popolazione femminile;
- la promozione di attività di socializzazione tra la popolazione infantile.

4.5 Sostegno logistico al personale sanitario locale attraverso:
- la fornitura di trasporti per garantire le visite ai centri di assistenza sociale e agli insediamenti dei rimpatriati.

4.6 Riammodernamento di strutture:
- interventi di ricostruzione - così come richiesto dalla Facoltà di Medicina dell'Università di Jaffna - concordati da entrambi i Governi, che verranno eseguiti attraverso imprenditori locali.

ARTICOLO 5.
RESPONSABILITA' DELLE PARTI

5.1 Il programma verrà realizzato sotto la responsabilità del Governo dello Sri Lanka, e specificamente dal Ministero della Sanità e dei problemi femminili, sotto il coordinamento del Ministero delle Finanze presso il centro. Nell'area NEPC i Progetti saranno coordinati dal PMH/NEPC. Il Ministero della Sanità e dei problemi femminili e il Ministero delle Finanze designeranno un Direttore del Programma con l'autorità di facilitare le attività del programma. Un Direttore del Progetto, nominato dal PMH/NEPC, dirigerà l'esecuzione dei progetti a livello provinciale.
5.2 Il Governo Italiano invierà un Direttore del Programma omologo, che sarà autorizzato a prendere decisioni di carattere tecnico, amministrativo e finanziario per il suo Governo, relativamente alla partecipazione del Governo Italiano al Programma.
5.3 I Direttori del Programma dello Sri Lanka e dell'Italia costituiranno la direzione tecnica del programma.
5.4 Il Ministero della Sanità e dei problemi femminili, il Ministero delle Finanze e il PMH/NEPC saranno, secondo le competenze specifiche, i beneficiari delle attrezzature, dei materiali e dei mezzi di trasporto donati dal Governo Italiano.
5.5 I materiali summenzionati, donati dal Governo Italiano, resteranno proprietà del PMH/NEPC per la durata del programma e verranno utilizzati nel quadro delle sue attività. Essi saranno consegnati al PMH/NEPC al termine delle attività del programma. Il Direttore del Programma italiano sarà responsabile dell'adeguato immagazzinamento dei materiali donati.
5.6 I fondi disponibili localmente ai sensi del presente Programma verranno gestiti dalla direzione tecnica del Programma e approvati dal Ministero della Sanità e dei problemi femminili nell'ambito del coordinamento con il Ministero delle Finanze per lo Sri Lanka e con la DGCS per l'Italia. Il PMH/NEPC assisterà il Ministero della Sanità e dei problemi femminili nel relazionamento.

ARTICOLO 6
IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO

Il Governo Italiano, in conformità ai fondi stanziati per la realizzazione del Progetto, conviene di stanziare fino ad un massimo di Lit. 2.680.000.000 (due miliardi seicento ottanta milioni) come contributo per il Programma. Inoltre verranno stanziati Lit. 400.000.000 per ulteriori aiuti alimentari d'emergenza. Il Governo Italiano, compatibilmente con i fondi stanziati per la realizzazione del programma, conviene di:

6.1 inviare un esperto di sanità pubblica con esperienza nel campo della sanità pubblica in qualità di Capo del Programma, nonché un esperto logistico. I due esperti

lavoreranno con il Direttore del Programma designato dal Governo dello Sri Lanka e con il Direttore del Progetto nominato dal PMH/NEPC, al fine di svolgere le attività di cui all'Articolo 4, per un totale di 12 mesi;
6.2 mandare esperti - previa consultazione con il Governo dello Sri Lanka - per brevi missioni per un totale di 6 uomini/mese in sostegno dei due esperti permanenti;
6.3 fornire veicoli e coprire le spese di manutenzione e di carburante per la durata del programma;
6.4 coprire le spese di trasporto interno delle attrezzature donate;
6.5 fornire:
- farmaci essenziali
- valigette di pronto soccorso
- attrezzature per l'analisi idrica batteriologica e clinica
- contenitori per rifiuti
- attrezzature per la sanità ambientale
- attrezzature per l'immagazzinamento e la distribuzione di acqua potabile
- materiale educativo per l'infanzia
- macchine per cucito
- utensili da cucina

6.6 coprire le spese per l'assunzione in loco di personale per la costruzione di latrine;
6.7 Coprire le spese di assunzione di personale locale che verrà reclutato per la realizzazione delle attività del programma e per il sostegno logistico (segretarie, autisti, amministratori ecc.);
6.8 coprire le spese per le attività di addestramento e la produzione di materiale educativo;
6.9 coprire le spese per la produzione di materiale informativo concernente le attività del programma;
6.10 coprire le spese per la collaborazione con organizzazioni non-governative locali nella realizzazione delle attività del programma;
6.11 coprire le spese per la conduzione di ricerche operative i cui dettagli varranno sviluppati durante le fasi del progetto in stretta collaborazione con l'ufficio locale dell'OMS;
6.12 coprire le spese di riammodernamento delle strutture dell'Università di Jaffna enumerate nell'Articolo 4.6;
6.13 coprire le spese di conduzione di ricerche operative i cui dettagli verranno sviluppati durante le fasi del Programma in stretta collaborazione con il Ministero della Sanità e dei problemi femminili e l'ufficio locale dell'OMS;
6.14 coprire le spese della sede centrale del programma.

ARTICOLO 7
IMPEGNI DEL GOVERNO DELLO SRI LANKA

Il Governo dello Sri Lanka si impegna a fornire le seguenti voci necessarie per la realizzazione delle attività del programma:

7.1 Personale
- un Direttore del Programma permanente designato dal Ministero della Sanità e dei problemi femminili, dal Ministero delle Finanze e dal PMH/NEPC.
- tutto il personale sanitario e di assistenza sociale attualmente impiegato nell'area NEPC.
7.2 Strutture
- le spese di nolo e di distribuzione nell'area dove verranno realizzate le attività del programma.
7.3. Attrezzature e forniture
- tutto il materiale e le attrezzature necessarie per la gestione efficiente delle attività del programma, non forniti dal Governo Italiano.
7.4 Varie
- l'assistenza amministrativa necessaria per la realizzazione efficiente del programma;
- tutti gli altri servizi ritenuti necessari per la realizzazione delle attività del programma;
- ogni qualvolta necessario, esenzione dal pagamento di dazi doganali o oneri fiscali, inclusi quelli che potrebbero essere richiesti dalle istituzioni governative statali, provinciali o distrettuali;
- accesso a studi pubblicati, materiali e ricerche che verranno considerati pertinenti - dagli esperti italiani - ai fini e alle attività del Programma;
- pubblicazione di dati che possano emergere nel corso delle attività del Programma, previo accordo tra le Parti.

ARTICOLO 8
PIANO DI AZIONE

I Direttori del Programma prepareranno un piano di azione dopo aver firmato il presente Memorandum per la durata annuale del Programma.Il Piano di Azione sarà approvato dal Ministero della Sanità e dal Ministero della Ristrutturazione per lo Sri Lanka e dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo per l'Italia, e costituirà un allegato tecnico al presente Memorandum. Il Piano d'Azione conterrà, inter alia, le seguenti voci:
a. la descrizione del Programma, i suoi fini e l'identificazione delle attività specifiche del progetto;
b. le responsabilità e gli obblighi - in dettaglio - delle Parti interessate durante le varie fasi del progetto;
c. gli elementi necessari al relazionamento sul programma;
d. il piano di lavoro e finanziario in dettaglio.

ARTICOLO 9
STATUS DEGLI ESPERTI ITALIANI

9.1 Il Governo dello Sri Lanka si impegna a
- facilitare le procedure amministrative come ad es. i visti, i permessi di soggiorno, i permessi interni a fini lavorativi per il personale italiano e per i loro familiari;
- assicurarsi che il personale italiano e i loro familiari ricevano un trattamento non inferiore a quello accordato al personale di assistenza tecnica inviato in Sri Lanka da Agenzie Internazionali;

- garantire al personale italiano e ai loro familiari l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse e altri oneri connessi ad effetti personali, inclusi i veicoli importati nello Sri Lanka per usi esclusivamente personali, sulla stessa base di quella accordata a persone di livello comparabile di altre Agenzie Internazionali;
- consentire che gli effetti e i beni summenzionati vengano riesportati in conformità alle normative dello Sri Lanka al termine dell'incarico del personale italiano nello Sri Lanka;
- esentare il personale italiano dall'imposta sul reddito e da ogni altra trattenuta in relazione agli stipendi pagati, derivanti da fondi o risorse non appartenenti allo Sri Lanka, per servizi resi in conformità al presente Accordo;
- non imporre restrizioni sulla valuta e sui tassi di cambio su fondi provenienti da fonti estere e portati nello Sri Lanka dal personale italiano o dai loro familiari per il loro uso personale;
- i conti esteri aperti dal personale italiano e dai loro familiari nello Sri Lanka saranno esclusivamente a loro disposizione, e i saldi in attivo di detti conti dovranno essere convertiti liberamente, a condizione che detti conti siano stati mantenuti esclusivamente da fonti estere;
- nell'evento di danni a terzi, causati dal personale italiano durante l'espletamento dei propri impegni nello Sri Lanka in conformità al presente Accordo, il Governo dello Sri Lanka sarà responsabile in sua vece, e ogni reclamo a carico dell'esperto dovrà essere - in tal caso - escluso, a meno che detti danni non derivino da negligenza grave, condotta dolosa o atti criminali degli esperti italiani;
- nel caso di arresto o detenzione, per qualsiasi motivo, de personale italiano o di membri delle loro famiglie, o nel caso di un procedimento penale a loro carico, notificare immediatamente l'Ambasciata d'Italia a Colombo;
- fornire al personale italiano e ai loro familiari le stesse facilitazioni per il rimpatrio accordate al personale diplomatico nel caso di una crisi internazionale che possa mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini stranieri in Sri Lanka;
- inviare al Consiglio Medico locale i curriculum e i documenti dei medici italiani, ed assicurarsi della loro registrazione nel più breve tempo possibile, a seconda dei regolamenti vigenti del Consiglio Medico, si da consentire loro di svolgere le loro attività professionali nel quadro delle attività del Programma.

ARTICOLO 10
ESENZIONI FISCALI SULLE ATTREZZATURE E FORNITURE ITALIANE

Il Governo dello Sri Lanka assicurerà al Governo Italiano l'esenzione dai dazi doganali e dagli oneri fiscali per le attrezzature da importare per l'esecuzione del programma.
Nella misura in cui - per ogni transazione volta all'approvvigionamento di beni finanziata ai sensi del presente Programma di assistenza - non vi sia l'esenzione da tasse identificabili, tariffe o ogni altro onere imposto ai sensi di legge nello Sri Lanka, il Governo dello Sri

Lanka garantirà il pagamento degli oneri summenzionati con fondi non provenienti dal presente Programma di assistenza.

ARTICOLO 11
ALTRE DISPOSIZIONI

11.1 Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data della firma e rimarrà valido per un periodo di un anno o per un ulteriore periodo.
11.2 Il presente Memorandum d'Intesa potrà essere emendato in un qualsiasi momento, previo consenso reciproco di entrambi i Governi - mediante uno scambio di lettere.
11.3 In caso di difficoltà nel raggiungimento di un accordo sulla realizzazione o sulle modifiche proposte al presente Memorandum, verrà istituita una Commissione d'Inchiesta composta da:
a. un rappresentante del Ministero della Sanità, uno del Ministero delle Finanze e uno del NEPC;
b. un funzionario superiore designato dall'Ambasciata d'Italia;
c. un rappresentante della Divisione delle Risorse Esterne del Governo dello Sri Lanka, e
d. un delegato della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano.

La Commissione si riunirà su richiesta di una delle due Parti. Tuttavia, in caso di difficoltà, si cercherà una soluzione amichevole prima di ricorrere alla Commissione d'Inchiesta.
11.4 Comunicazioni o documenti dati o inviati dal Governo dello Sri Lanka o da quello Italiano in conformità al presente Programma saranno indirizzati a:

Per il Governo dello Sri Lanka:
Il Direttore delle Risorse Esterne
Dipartimento delle Risorse Esterne
Casella Postale 277, Colombo 1.

Per il Governo Italiano:
L'Ambasciatore d'Italia
Ambasciata d'Italia,
55 Jawatte Road, Colombo 5.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.
Firmato a COLOMBO il 30 maggio 1990, in due originali in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DELLO SRI LANKA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Paskaralingam	Guido Martini

166.

Quito, 29 maggio-29 giugno 1990

Scambio di Note Italia/Ecuador che modifica l'art. 4 dello scambio di Note costituente un Accordo complementare di cooperazione tecnica per l'esecuzione parziale di opere di irrigazione nei progetti Chambo e Guano della provincia di Chimborazo del 27 aprile 1988

(Entrata in vigore: 29 giugno 1990)

6 Libreria - Suppl. ord. alla G.U. n. 12

933

Quito, 29 de mayo de 1.990

Señor Ministro:

Tengo el honor de hacer referencia al canje de notas n. 42 DGT del 12 de abril de 1988 y n. 858 del 27 del mismo mes y año, del Señor Ministro de Relaciones Exteriores y del Jefe de esta Representación Diplomática, respectivamente, por medio del cual fué aprobado el Acuerdo Complementario de Cooperación Técnica entre los Gobiernos de la República del Ecuador y de la República de Italia para la ejecución parcial de obras de riego en los proyectos Chambo y Guano de la Provincia de Chimborazo.

A continuación de la conformidad expresada por ese Ministerio de Relaciones Exteriores con su nota verbal n. 12668/DGE/EOC del 21 de mayo de 1990, tengo el honor de proponer a Vuestra Excelencia la concertación de la integración del siguiente texto en adición al 2do párrafo del artículo 4 del Acuerdo:

"Además el Gobierno del Ecuador, a través del INERHI y de las demás entidades competentes, se compromete en obtener:

a) la exención del pago de impuestos a la renta y otros impuestos especiales que pueden ser cargados sobre las retribuciones así como de cualquier otro impuesto o tasa existente o futura en Ecuador, tanto de la Consultora como de los expertos expatriados dependientes o contratados por la misma para que presten sus servicios en el marco del presente Acuerdo;

b) de acuerdo con la Ley ecuatoriana, la exención de los tributos a las maquinarias, equipos y repuestos financiados por la Cooperación Italiana que sean importados en el marco del presente Acuerdo, del pago de los derechos arancelarios y demás tasas e impuestos, como también el impuesto de circulación;

Excmo. Señor Embajador
Diego Cordovez
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
En su Despacho

c) la autorización a la importación, libre de derechos de aduana y demás tasas e impuestos arancelarios, establecidos por la Ley, de los efectos personales y equipos profesionales de los expertos extranjeros asignados al Programa y a la re-exportación a la salida definitiva del Ecuador de los mismos, regulados de acuerdo a la Ley que sobre la materia se encuentra vigente en el País;

d) la autorización al personal extranjero asignado al proyecto y a sus familiares a residir en el Ecuador por el tiempo que dure su misión en el País y asistirlo en los trámites de inmigración y estadía;

e) la autorización a la Consultora a abrir una cuenta bancaria en sucres y en divisas en un banco, operante en el Ecuador y en el exterior;

f) la autorización a la Consultora a emplear personal ecuatoriano y subscribir contratos con firmas ecuatorianas.

En cualquier caso, cuando se deban efectuar pagos de tasas, derechos fiscales y parafiscales, dichos pagos correrán a cargo del INERHI que proveerá directamente".

En caso de que el Ilustrado Gobierno del Ecuador concuerde con el contenido de la presente Nota, ésta y la de respuesta favorable de Vuestra Excelencia constituirán parte integrante del Acuerdo Complementario de Cooperación Técnica entre los Gobiernos de la República del Ecuador y la República de Italia para la ejecución parcial de los proyectos Chambo y Guano de la Provincia de Chimborazo.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Giovanni Battista Crosetti
Embajador de Italia

El Ministro de Relaciones Exteriores

Nº. 16274/DGE/EOC

Quito, a

Señor Embajador:

Aviso recibo de su atenta nota número 00983, fechada el 29 de mayo último, cuyo texto transcribo a continuación:

"Señor Ministro:
Tengo el honor de hacer referencia al canje de notas Nº. 42-DGT del 12 de abril de 1988 y Nº. 858 del 27 del mismo mes y año, del señor Ministro de Relaciones Exteriores y del Jefe de esta Representación Diplomática, respectivamente, por medio del cual fue aprobado el Acuerdo Complementario de Cooperación Técnica entre los Gobiernos de la República del Ecuador y de la República de Italia para la ejecución parcial de obras de riego en los Proyectos de Chambo y Guano de la Provincia de Chimborazo.

A continuación de la conformidad expresada por ese Ministerio de Relaciones Exteriores con su Nota Verbal Nº. 12668/DGE/EOC, del 21 de mayo de 1990, tengo el honor de proponer a Vuestra Excelencia la concertación de la integración del siguiente texto en adición al 2do. párrafo del artículo 4 del Acuerdo:

"Además el Gobierno del Ecuador, a través del INERHI y de las demás entidades competentes, se compromete en obtener:

a) La exención del pago de impuestos a la renta y otros impuestos especiales que pueden ser cargados sobre las retribuciones así como de cualquier otro impuesto o tasa existente o futura en Ecuador, tanto de la Consultora como de los expertos expatriados dependientes o contratados por la misma para que presten sus servicios en el marco del presente Acuerdo:

Al Excelentísimo Señor
Giovanni Battista Crosetti,
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Italia,
Ciudad.-

b) De acuerdo con la Ley ecuatoriana, la exención de los tributos a las maquinarias, equipos y repuestos financiados por la Cooperación Italiana que sean importados en el marco del presente Acuerdo, del pago de los derechos arancelarios y demás tasas e impuestos, como también el impuesto de circularción;

c) La autorización a la importación, libre de derechos de aduana y demás tasas e impuestos arancelarios, establecidos por la Ley, de los efectos personales y equipos profesionales de los expertos extranjeros asignados al Programa y a la reexportación a la salida definitiva del Ecuador de los mismos, regulados de acuerdo a la Ley que sobre la materia se encuentra vigente en el País;

d) La autorización al personal extranjero asignado al Proyecto y a sus familiares a residir en el Ecuador por el tiempo que dure su misión en el País y asistirlo en los trámites de inmigración y estadía;

e) La autorización a la Consultora a abrir una cuenta bancaria en sucres y en divisas en un Banco operante en el Ecuador y en el exterior;

f) La autorización a la Consultora a emplear personal ecuatoriano y suscribir contratos con firmas ecuatorianas.

En cualquier caso, cuando se deban efectuar pagos de tasas, derechos fiscales y parafiscales, dichos pagos correrán a cargo del INERHI que proverá directamente".

En caso de que el Ilustrado Gobierno del Ecuador concuerde con el contenido de la presente Nota, ésta y la de respuesta favorable de Vuestra Excelencia constituirán parte integrante del Acuerdo Complementario de Cooperación Técnica entre los Gobiernos de la República del Ecuador y la República de Italia para la ejecución parcial de los Proyectos Chambo y Guano de la Provincia de Chimborazo.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

F) Giovanni Battista Crosetti, Embajador de Italia".

Al comunicar a usted la conformidad del Gobierno del Ecuador con el Texto propuesto le manifiesto que su Nota y ésta de respuesta constituyen parte integrante del Acuerdo Complementario de Cooperación Técnica suscrito entre nuestros dos Gobiernos para la ejecución parcial de los Proyectos Chambo y Guano de la Provincia de Chimborazo.

Hago propicia la oportunidad para reiterar a usted las seguridades de mi distinguida consideración.

Diego Cordovez

Ambasciata d'Italia

Quito

Ecc.mo Signor Ambasciatore
Diego Cordovez
Ministro degli Affari Esteri
Sede

Quito, 29 maggio 1990

Signor Ministro,

ho l'onore di far riferimento allo scambio di note n. 42-DGT del 12 aprile 1988 e n. 858 del 27 dello stesso mese ed anno, rispettivamente del signor Ministro degli Affari Esteri e del Capo di codesta rappresentanza Diplomatica, per mezzo delle quali è stato approvato l'Accordo Complementare di Cooperazione Tecnica fra i Governi della Repubblica dell'Ecuador e della Repubblica Italiana per l'esecuzione parziale delle opere di irrigazione nei Progetti di Chambo e Guano della Provincia di Chimborazo.

Facendo seguito alla conformità espressa da codesto Ministero degli Affari Esteri con Nota Verbale n. 12668/DGE/EOC, del 21 maggio 1990, ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza la concertazione dell'integrazione del seguente testo in aggiunta al secondo paragrafo dell'articolo 4 dell'Accordo:

Inoltre il Governo dell'Ecuador, attraverso l'INERHI e gli altri enti competenti, si impegna ad ottenere:

a) l'esenzione dal pagamento delle imposte sul reddito e di altre imposte speciali che possono essere applicate sulle retribuzioni e di ogni altra tassa od imposta presente o futura in Ecuador, sia da parte dell'ente di consulenza che degli esperti esteri che si trovano alle dipendenze ovvero contrattati dalla stessa affinché prestino i loro servizi nell'ambito del presente Accordo:

b) in base alla legge ecuadoriana, l'esenzione dalle imposte sui macchinari, attrezzature e pezzi di ricambio finanziati dalla Cooperazione Italiana che vengano importati nell'ambito del presente Accordo, dal pagamento dei diritti doganali e di altre tasse e imposte, come pure della tassa di circolazione;

c) l'autorizzazione all'importazione, libera da diritti e tasse doganali, stabiliti dalla legge, degli effetti personali e degli strumenti professionali degli esperti stranieri assegnati al Programma e alla riesportazione al momento della definitiva uscita degli stessi dall'Ecuador, in base alla Legge ecuadoriana vigente in materia;

d) l'autorizzazione per il personale straniero assegnato al Progetto e ai loro familiari a risiedere in Ecuador per la durata della missione nel Paese e ad assisterlo nelle pratiche di immigrazione e di soggiorno;

e) l'autorizzazione per l'ente di consulenza ad aprire un conto bancario in sucres e in valute estere presso una Banca operante in Ecuador e all'estero;

f) l'autorizzazione per l'ente di consulenza ad impiegare personale ecuadoriana e a sottoscrivere contratti con ditte ecuadoriane.

In ogni caso, qualora si debbano effettuare pagamenti di imposte, diritti fiscali e parafiscali, tali pagamenti saranno a carico dell'INERHI, che vi provvederà direttamente".

Nel caso in cui il Governo dell'Ecuador concordi con il contenuto della presente Nota, questa e quella di risposta favorevole di Vostra Eccellenza costituiranno parte integrante dell'Accordo Complementare di Cooperazione Tecnica fra i Governi della Repubblica dell'Ecuador e della Repubblica Italiana per l'esecuzione parziale dei Progetti Chambo e Guano della Provincia di Chimborazo.

Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza le assicurazioni della mia più alta e distinta considerazione.

Giovanni Battista Crosetti

Ambasciatore d'Italia

Ecc.mo Signor
Giovanni Battista Crosetti
Ambasciatore Straordinario
e Plenipotenziario d'Italia
Città

n. 16274/DGE/EOC

Quito, 29 giugno 1990

Signor Ambasciatore,

ho ricevuto la Sua attenta nota numero 00983 datata 29 maggio, il cui testo di seguito Le trascrivo:

"Signor Ministro,

ho l'onore di far riferimento allo scambio di note n. 42-DGT del 12 aprile 1988 e n. 858 del 27 dello stesso mese ed anno, rispettivamente del signor Ministro degli Affari Esteri e del Capo di codesta rappresentanza Diplomatica, per mezzo delle quali è stato approvato l'Accordo Complementare di Cooperazione Tecnica fra i Governi della Repubblica dell'Ecuador e della Repubblica Italiana per l'esecuzione parziale delle opere di irrigazione nei Progetti di Chambo e Guano della Provincia di Chimborazo.

Facendo seguito alla conformità espressa da codesto Ministero degli Affari Esteri con Nota Verbale n. 12668/DGE/EOC, del 21 maggio 1990, ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza la concertazione dell'integrazione del seguente testo in aggiunta al secondo paragrafo dell'articolo 4 dell'Accordo:

Inoltre il Governo dell'Ecuador, attraverso l'INERHI e gli altri enti competenti, si impegna ad ottenere:

a) l'esenzione dal pagamento delle imposte sul reddito e di altre imposte speciali che possono essere applicate sulle retribuzioni e di ogni altra tassa od imposta presente o futura in Ecuador, sia da parte dell'ente di consulenza che degli esperti esteri che si trovano alle dipendenze ovvero contrattati dalla stessa affinché prestino i loro servizi nell'ambito del presente Accordo:

b) in base alla legge ecuadoriana, l'esenzione dalle imposte sui macchinari, attrezzature e pezzi di ricambio finanziati dalla Cooperazione Italiana che vengano importati nell'ambito del presente Accordo, dal pagamento dei diritti doganali e di altre tasse e imposte, come pure della tassa di circolazione;

c) l'autorizzazione all'importazione, libera da diritti e tasse doganali, stabiliti dalla legge, degli effetti personali e degli strumenti professionali degli esperti stranieri assegnati al Programma e alla riesportazione al momento della definitiva uscita degli stessi dall'Ecuador, in base alla Legge ecuadoriana vigente in materia;

d) l'autorizzazione per il personale straniero assegnato al Progetto e ai loro familiari a risiedere in Ecuador per la durata della missione nel Paese e ad assisterlo nelle pratiche di immigrazione e di soggiorno;

e) l'autorizzazione per l'ente di consulenza ad aprire un conto bancario in sucres e in valute estere presso una Banca operante in Ecuador e all'estero;

f) l'autorizzazione per l'ente di consulenza ad impiegare personale ecuadoriana e a sottoscrivere contratti con ditte ecuadoriane.

In ogni caso, qualora si debbano effettuare pagamenti di imposte, diritti fiscali e parafiscali, tali pagamenti saranno a carico dell'INERHI, che vi provvederà direttamente".

Nel caso in cui il Governo dell'Ecuador concordi con il contenuto della presente Nota, questa e quella di risposta favorevole di Vostra Eccellenza costituiranno parte integrante dell'Accordo Complementare di Cooperazione Tecnica fra i Governi della Repubblica dell'Ecuador e della Repubblica Italiana per l'esecuzione parziale dei Progetti Chambo e Guano della Provincia di Chimborazo.

Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza le assicurazioni della mia più alta e distinta considerazione.

f.to: Giovanni Battista Crosetti

Ambasciatore d'Italia"

Nel comunicarLe la conformità del Governo dell'Ecuador con il Testo proposto, Le manifesto che la Sua nota e questa di risposta costituiscono parte integrante dell'Accordo Complementare di Cooperazione Tecnica sottoscritto fra i nostri due Governi per l'esecuzione parziale dei Progetti Chambo e Guano della Provincia di Chimborazo.

Colgo l'occasione per rinnovarLe le assicurazioni della mia più distinta considerazione.

Diego Cordovez

167.

Berna, 28 giugno 1990

VI Protocollo addizionale all'Accordo italo-svizzero del 25 aprile 1961 per l'esportazione di vini italiani, con Annessi (1)

(Entrata in vigore: 14 agosto 1990)

(1) Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici.

Sixième Protocole additionnel à l'Accord italo-suisse du 25 avril 1961 concernant l'exportation de vins italiens en Suisse

I

Vu les propositions présentées par la commission mixte d'experts en vertu de l'article 5 de l'Accord italo-suisse du 25 avril 1961 concernant l'exportation de vins italiens en Suisse,

Vu les dispositions prises par l'Italie aux fins de remplir le cadre de règles fixé par les Communautés Européennes en matière de production et de contrôle des vins,

Vu le régime appliqué par la Suisse aux vins étrangers avec désignation d'origine ou de provenance,

L'Accord italo-suisse du 25 avril 1961 concernant l'exportation de vins italiens en Suisse est modifié comme il suit:

Article premier

Certificats d'origine

Tout envoi de vin italien portant l'indication "Denominazione di origine controllata" (DOC) ou "Denominazione di origine controllata e garantita" (DOCG) et destiné à être mis dans le commerce en Suisse, doit être accompagné d'un certificat d'origine en double exemplaire.

Le certificat d'origine n'est pas requis dans les cas d'envois occasionnels et isolés de vin italien ne dépassant pas 400 litres. Cette exception n'est pas applicable aux vins spéciaux (vins doux, vins mousseux, vins de liqueur, mistelles, vermouths, vins aromatisés etc.).

Le certificat d'origine doit garantir que les vins italiens portant l'indication "Denominazione di origine controllata" (DOC) ou "Denominazione di origine controllata e garantita" (DOCG) sont conformes aux dispositions italiennes concernant les vins en cause, proviennent d'une région ou d'un lieu de production officiellement délimité et sont issus de cépages autorisés.

Le certificat d'origine doit être libellé conformément à l'annexe no 1.

Article 2

Certificats d'indication géographique reconnue

Les vins de table italiens portant une indication géographique reconnue en Italie par décret ministériel sans durée de validité prédéterminée, destinés à être mis dans le commerce en Suisse, doivent être accompagnés d'un certificat d'indication géographique reconnue en double exemplaire attestant qu'ils sont conformes aux dispositions italiennes concernant les vins en cause, proviennent d'une région ou d'un lieu de production officiellement délimité et sont issus de cépages autorisés.

Le certificat d'indication géographique reconnue n'est pas requis lors d'envois occasionnels et isolés de vin italien ne dépassant pas 400 litres. Cette exception n'est pas applicable aux vins spéciaux (vins doux, vins mousseux, vins de liqueur, mistelles, vermouths, vins aromatisés etc.).

Le certificat d'indication géographique reconnue doit être libellé conformément à l'annexe no 2.

Article 3

Certificats spéciaux

Les vins italiens sans indication d'origine et sans indication géographique reconnue, énumérés à l'annexe no 3, destinés à être mis dans le commerce en Suisse, doivent être accompagnés d'un certificat spécial en double exemplaire attestant la provenance régionale de la marchandise.

Le certificat spécial n'est pas requis dans les cas d'envois occasionnels et isolés de vin italien ne dépassant pas 400 litres. Cette exception n'est pas applicable aux vins spéciaux (vins doux, vins mousseux, vins de liqueur, mistelles, vermouths, vins aromatisés etc.).

Le certificat spécial doit être libellé conformément à l'annexe no 4 du présent accord.

Article 4

Liste des vins et des organismes de certification et certificats d'analyse

A. Liste des vins et des organismes de certification

A l'entrée en vigueur du sixième Protocole au présent accord et, en cas de modification, avant le 30 septembre de chaque année, les autorités compétentes italiennes notifient aux

autorités suisses la liste des vins faisant l'objet de décrets ministériels leur reconnaissant l'indication "Denominazione di origine controllata" (DOC) ou "Denominazione di origine controllata e garantita" (DOCG) ou encore une indication géographique reconnue au sens de l'article 2. Cette communication mentionnera les coordonnées des décrets ministériels respectifs, ainsi que les organismes qui disposent en Italie d'une compétence territoriale au lieu de production des vins en cause et sont de ce fait habilités à délivrer les certificats requis. Les modifications entrent en vigueur le premier jour de l'année qui suit la notification.

La liste des vins et des organismes de certification communiquée selon l'alinéa précédent est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC).

B. Certificats d'analyse

Tout envoi de vin italien destiné à être mis dans le commerce en Suisse doit être accompagné d'un certificat d'analyse en double exemplaire, à l'exception des envois occasionnels et isolés né dépassant pas 400 litres. Le certificat d'analyse doit être libellé conformément à l'annexe no 5 du présent accord.

Dans la mesure où le vin porte l'indication "Denominazione di origine controllata" (DOC) ou "Denominazione di origine controllata e garantita" (DOCG) ou encore une indication géographique reconnue au sens de l'article 2, le certificat d'analyse doit être délivré par l'organisme compétent désigné dans la liste mentionnée à la lettre A du présent article. Pour les autres vins, le certificat d'analyse doit être délivré par les mêmes organismes, dans la mesure où ils disposent de la compétence territoriale au lieu de production du vin en cause.

L'examen organoleptique et physico-chimique doit garantir que le produit analysé est exempt d'altérations, qu'il n'a pas subi d'autres adjonctions que celles autorisées par les législations italienne et suisse, qu'il ne présente aucune anomalie et qu'il est de bon aloi. Cet examen doit garantir en outre (réserve faite de certains vins spéciaux) que le vin analysé a été obtenu par la fermentation alcoolique du moût de raisin frais.

Les organismes habilités à délivrer les certificats d'analyse, sur requête présentée à temps par l'exportateur, procéderont au prélèvement des échantillons nécessaires à l'analyse et en conserveront un échantillon témoin pendant au moins six mois. Le prélèvement des échantillons pour l'analyse aura lieu conformément aux prescriptions italiennes en vigueur.

Article 5

(inchangé)

Article 6
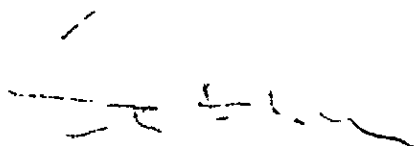
(inchangé)

II

Le présent Protocole additionnel et ses annexes prennent effet après que les parties contractantes se seront communiqué l'aboutissement de la procédure requise pour leur mise en vigueur. Simultanément, les dispositions suivantes de l'Accord du 25 avril 1961 concernant l'exportation de vins italiens en Suisse sont abrogées: articles premier, 2, 3 et 4 ainsi que les annexes 1 à 5. Sont également abrogés les protocoles additionnels 1 à 5.

Signé à Berne, le 28 juin 1990, en deux exemplaires originaux français.

Pour la République italienne

Bruno Martuscelli

Pour la Confédération suisse

Silvio Arioli

TRADUZIONE NON UFFICIALE

SESTO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO ITALO-SVIZZERO DEL 25 APRILE 1961 RELATIVO ALL'ESPORTAZIONE DI VINI ITALIANI IN SVIZZERA

Viste le proposte presentate dalla Commissione mista di esperti ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo italo-svizzero del 25 aprile 1961 relativo alla esportazione di vini italiani in Svizzera,

Viste le disposizioni adottate dall'Italia ai fini di ottemperare all'ambito di norme stabilito dalle Comunità Europee in materia di produzione e di controllo dei vini,

Visto il regime applicato dalla Svizzera ai vini stranieri con denominazione di origine o di provenienza,

L'Accordo italo-svizzero del 25 aprile 1961 relativo all'esportazione di vini italiani in Svizzera e emendato come segue:

Articolo primo
Certificati di origine

Ogni spedizione di vino italiano recante l'indicazione "Denominazione di origine controllata"(DOC) oppure "Denominazione di origine controllata e garantita" (DOCG) e destinato ad essere immesso in commercio in Svizzera, deve essere accompagnata da un certificato di origine in duplice esemplare.

Il certificato di origine non e necessario nei casi di spedizioni occasionali e isolate di vino italiano per un quantitativo non superiore a 400 litri.Questa eccezione non è applicabile ai vini speciali (vini dolci, vini spumanti, vini liquorosi,mosti di vino, vermouths, vini aromatizzati ecc.).

Il certificato di origine deve garantire che i vini italiani recanti l'indicazione "Denominazione di origine controllata"(DOC) oppure "Denominazione di origine controllata e garantita" (DOCG) sono conformi alle disposizioni italiane concernenti i vini in questione, che essi provengono da una regione o da un luogo di produzione ufficialmente delimitato e che hanno origine da vitigni autorizzati.

Il certificato di origine deve essere redatto in conformità conl'annesso n.1.

Articolo 2
Certificati d'indicazione geografica riconosciuta

I vini da tavola italiani che riportano una indicazione geografica riconosciuta in Italia con decreto ministeriale senza durata di validità predeterminata, e che sono destinati ad essere immessi in commercio in Svizzera, devono essere accompagnati da un certificato d'indicazione geografica riconosciuta in duplice esemplare certificante la loro conformità alle disposizioni italiane concernenti i vini in questione,la loro provenienza da una regione o da un luogo di produzione ufficialmente delimitato e la loro origine da vitigni autorizzati.

Il certificato d'indicazione geografica riconosciuta non è richiesto in caso di spedizioni occasionali e isolate di vino italiano non superiori a 400 litri. Tale eccezione non è applicabile ai vini speciali (vini dolci, vini spumanti, vini liquorosi, mosti di vino, vermouths, vini aromatizzati ecc.).

Il certificato d'indicazione geografica riconosciuta deve essere redatto in conformità con l'annesso n.2.

Articolo 3
Certificati speciali

I vini italiani senza indicazione di origine e senza indicazione geografica riconosciuta, enumerati all'annesso n.3, destinati ad essere immessi in commercio in Svizzera, devono essere accompagnati da un certificato speciale in duplice esemplare che certifichi la provenienza regionale della merce.

Il certificato speciale non è necessario nei casi di spedizioni occasionali ed isolate di vino italiano non superiore a 400 litri. Questa eccezione non e applicabile ai vini speciali (vini dolci, vini spumanti, vini liquorosi, mosti di vino, vermuts, vini autorizzati ecc.)

Il certificato speciale deve essre redatto in conformità con l'annesso n.4 del presente accordo.

Articolo 4

Lista dei vini e degli organismi di certificazione e certificati di analisi

A. Lista dei vini e degli organismi di certificazione.

All'atto dell'entrata in vigore del sesto Protocollo al presente accordo ed, in caso di modifica, prima del 30 settembre di ciascun anno, le autorità competenti italiane

notificano alle autorità svizzere la lista dei vini che sono oggetto di decreti ministeriali con cui viene loro riconosciuta l'appellazione "Denominazione di origine controllata"(DOC) oppure "Denominazione di origine controllata e garantita" (DOCG) o anche una indicazione geografica riconosciuta ai sensi dell'articolo 2. Questa comunicazione riporterà i dati dei rispettivi decreti ministeriali, nonché gli organismi che dispongono in Italia di una competenza territoriale riguardo al luogo di produzione dei vini in questione e che sono di conseguenza fatto abilitati a rilasciare i certificati necessari.
Le modifiche entrano in vigore il primo giorno dell'anno successivo alla notifica.

La lista dei vini e degli organismi di certificazione comunicata in base al capoverso precedente è pubblicata nella "Feuille officielle suisse du commerce (FOSC)" (Bollettino ufficiale svizzero del Commercio.

B. Certificati di analisi

Ogni spedizione di vino italiano destinato ad essere immesso in commercio in Svizzera deve essere accompagnato da un certificato di analisi in duplice esemplare, ad eccezione delle spedizioni occasionali ed isolate non eccedenti 400 litri. Il certificato di analisi deve essere redatto secondo l'annesso n.5 del presente accordo.

Se il vino reca l'indicazione "Denominazione di origine controllata"(DOC) oppure "Denominazione di origine controllata e garantita " (DOCG) oppure una indicazione geografica riconosciuta ai sensi dell'articolo 2, il certificato di analisi deve essere rilasciato dall'organismo competente designato nella lista di cui alla lettera A del presente articolo. Per gli altri vini, il certificato di analisi deve essere rilasciato dagli stessi organismi, se mpre che essi abbiano una competenza territoriale riguardo al luogo di produzione del vino in questione.

L'esame organolettico e fisico-chimico deve garantire che il prodotto analizzato è esente da alterazioni , che non ha subito altre aggiunte oltre a quelle autorizzate dalle legislazioni svizzere ed italiana,che non presenta alcuna anomalia e che è di buona qualità. Questo esame deve inoltre garantire (con riserva di alcuni vini speciali) che il vino analizzato è stato ottenuto mediante fermentazione alcolica di mosto di uva fresca.

Gli organismi abilitati a rilasciare i certificati di analisi, dietro richiesta presentata in tempo utile dall'esportatore, procederanno al prelievo dei campioni necessari all 'analisi e conserveranno un campione-prova per almeno sei mesi. Il prelievo dei campioni per l'analisi sarà effettuato in conformità con le prescrizioni italiane in vigore.

Articolo 5

(immutato)

Articolo 6
(immutato)

Il presente Protocollo addizionale ed i suoi annessi avranno effetto dopo che le parti contraenti si saranno comunicate l'esito della procedura prevista ai fini della loro entrata in vigore.Saranno contestualmente abrogate le seguenti disposizioni dell'Accordo del 25 aprile 1961 relative all'esportazione di vini italiani in Svizzera: articoli primo, 2, 3 e 4, nonché gli annessi da 1 a 5. Sono altresi' abrogati i protocolli addizionali da 1 a 5.

Firmato a Berna, il 28 giugno 1990, in due esemplari originali in lingua francese.

Per la Repubblica italiana

Bruno Martuscelli

Per la Confederazione svizzera

Silvio Arioli

168.

Manila, 6 luglio 1990

Accordo finanziario fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati (1)

(Entrata in vigore: 6 luglio 1990)

(1) Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici.

ACCORDO FINANZIARIO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE

Il Governo della Repubblica Italiana (in seguito denominato "Governo Italiano") ed il Governo della Repubblica delle Filippine (in seguito denominato "Governo Filippino"), nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi;

in applicazione del Processo Verbale sulla ristrutturazione del debito estero delle Filippine firmato a Parigi il 26 maggio 1989;

allo scopo di permettere il pagamento:

i) dei debiti commerciali e finanziari, per capitale ed interessi contrattuali, verso l'Italia del Governo Filippino o dallo stesso garantiti, di enti, organismi o istituti governativi filippini o dagli stessi garantiti, in scadenza nel periodo 1 giugno 1989 - 30 giugno 1991 e non regolati, riferentisi a forniture di beni e servizi, ad esecuzione di lavori nonchè a crediti finanziari con regolamento dilazionato oltre un anno derivanti da contratti o convenzioni conclusi prima del 1° aprile 1984 assistiti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano ed ammontanti a $ USA 20.893.267,85 (capitale $ USA 11.168.436,80 - interessi contrattuali $ USA 9.724.831,05);

ii) dei debiti, della stessa categoria di quelli indicati al precedente alinea i), arretrati al 31 maggio 1989, ammontanti a $ USA 9.634.228,66 (capitale e interessi contrattuali);

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il Governo Italiano - a termini della Legge 24/5/1977 n.227 e successive modifiche, integrazioni e norme di applicazione estensive - al fine di consentire il regolamento del 100% del capitale e del 75% degli interessi contrattuali dei debiti indicati all'alinea i) delle premesse al presente Accordo, farà in modo che venga concesso al Governo Filippino tramite la Banca Centrale delle Filippine (in seguito denominata "Banca") nella sua qualità di agente del Governo Filippino, un credito finanziario fino ad un massimo di $ USA 18,5 milioni.

ARTICOLO II

Il Governo Italiano - a termini della Legge 24/5/1977 n.227 e successive modifiche, integrazioni e norme di applicazione estensive - al fine di consentire il regolamento dei debiti indicati all'alinea ii) delle premesse al presente Accordo, farà in modo che venga concesso al Governo Filippino tramite la "Banca" nella sua qualità di agente del Governo Filippino, un credito finanziario fino ad un massimo di $ USA 9,7 milioni.

ARTICOLO III

1) I crediti di cui agli Articoli I e II beneficeranno della garanzia assicurativa prevista dalla citata Legge italiana.

Il pagamento del relativo premio assicurativo, determinato secondo le modalità stabilite dalla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (in seguito denominata "SACE"), sarà a carico della "Banca" nella sua qualità di agente del Governo Filippino.

2) Gli interessi sui citati crediti saranno rivedibili semestralmente e saranno commisurati al tasso di raccolta maggiorato del margine concordato tra la "Banca" nella sua qualità di agente del Governo Filippino e gli Istituti finanziari che interverranno nell'operazione.

Tali interessi saranno calcolati a partire dalla data di ciascun utilizzo dei fondi da parte della "Banca" e saranno regolati semestralmente con prima scadenza:

- il 30 giugno o il 31 dicembre immediatamente successivi alla data di ciascun utilizzo dei fondi per quanto attiene al credito di cui al precedente Articolo I;
- il 31 maggio o il 30 novembre immediatamente successivi alla data di ciascun utilizzo dei fondi per quanto attiene al credito di cui al precedente Articolo II.

3) I titoli rappresentativi dei crediti - "promissory notes" liberamente negoziabili - saranno emessi dalla "Banca" nella sua qualità di agente del Governo Filippino.

4) Le procedure tecniche e le modalità di utilizzo dei crediti saranno fissate nella convenzione o nelle convenzioni finanziarie da stipularsi tra gli Istituti suddetti e la "Banca" nella sua qualità di agente del Governo Filippino una volta concordati gli ammontari dei debiti oggetto del presente Accordo.

5) Il Governo delle Filippine si consulterà con il Governo Italiano in merito agli Istituti finanziari che verranno designati ad intervenire nell'operazione.

ARTICOLO IV

Il credito di cui al precedente Articolo I sarà rimborsato in 8 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadrà il 31 dicembre 1996 e l'ultima il 30 giugno 2000.

ARTICOLO V

Il credito di cui al precedente Articolo II sarà rimborsato in 8 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadrà il 31 maggio 1994 e l'ultima il 30 novembre 1997.

ARTICOLO VI

1) I crediti di cui ai precedenti Articoli I e II saranno destinati al pagamento in Italia, in favore degli aventi diritto, rispettivamente del 100% del capitale e del 75% degli interessi contrattuali dei debiti indicati all'alinea i) delle premesse al presente Accordo nonchè dei debiti indicati all'alinea ii) delle premesse stesse.

I debiti in questione sono dettagliati negli allegati al presente Accordo. Gli ammontari indicati potranno essere modificati di comune accordo fra le Parti.

2) Resta inteso che le scadenze derivanti dalle precedenti ristrutturazioni di cui alle Intese multilaterali di Parigi del 20 dicembre 1984 e del 22 gennaio 1987 sono escluse dalla presente ristrutturazione.

ARTICOLO VII

Il restante 25% degli interessi contrattuali dei debiti indicati all'alinea i) delle premesse al presente Accordo sarà trasferito in favore degli aventi diritto - nelle valute indicate nei contratti o convenzioni finanziarie - come segue:
- 10% il 30 giugno 1991;
- 15% il 30 giugno 1992.

ARTICOLO VIII

1) Il Governo delle Filippine si impegna a fare in modo che la "Banca" nella sua qualità di agente dello stesso Governo paghi e trasferisca agli aventi diritto o alla SACE interessi relativi ai debiti oggetto del presente Accordo scaduti e non regolati.

Tali interessi saranno calcolati a partire dalla data di scadenza originaria del debito sino alla data del suo regolamento totale come segue:
- ai tassi di interesse di ritardato regolamento previsti nei contratti o convenzioni finanziarie e, ove tali tassi non siano espressamente indicati, al tasso di interesse del 9,34% p.a. a partire dalla data di scadenza contrattuale del debito sino alla data di indennizzo da parte della SACE;
- al tasso di interesse del 9,34% p.a. a partire dalla data dell'indennizzo da parte della SACE e sino al regolamento totale del debito.

2) Gli interessi suddetti saranno trasferiti - nelle valute indicate nei contratti o convenzioni finanziarie - come segue:
- per quanto riguarda il 100% del capitale ed il 75% degli interessi contrattuali dei debiti indicati all'alinea i) delle premesse al presente Accordo ed i debiti indicati all'alinea ii) delle premesse stesse, entro trenta giorni dalla data del regolamento;
- per quanto riguarda il restante 25% degli interessi contrattuali dei debiti indicati all'alinea i) delle premesse al presente Accordo, alle stesse date previste al precedente Art.VII.

ARTICOLO IX

Il presente Accordo non pregiudica i legami giuridici stabiliti dal diritto comune, nè gli impegni contrattualmente assunti tra le parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti filippini menzionati nelle premesse all'Accordo stesso. Pertanto nessuna disposizione dell'Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsiasi modifica dei contratti e convenzioni in parola, particolarmente quelle concernenti le condizioni di pagamento e le date di scadenza.

ARTICOLO X
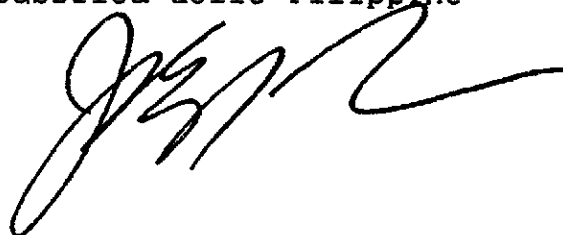
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma e resterà valido sino a che i crediti di cui ai precedenti Articoli I e II saranno stati interamente rimborsati per capitale ed interessi.

Fatto a Manila il sei luglio 1990. in due originali, nelle lingue italiana e inglese, i due testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze prevarrà il testo in inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica delle Filippine

FINANCIAL AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PHILIPPINES

The Government of the Republic of Italy (hereinafter referred to as "Italian Government"), and the Government of the Republic of Philippines (hereinafter referred to as "Philippine Government"), in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries:

with a view to implementing the Agreed Minute on the rescheduling of the foreign debt of the Philippines, signed in Paris on 26th May, 1989.

for the purpose of allowing the repayment of:

i) the commercial and financial debts for principal and contractual interest due to Italy from the Philippine Government or one of its agencies, organizations or institutions, or covered by a guarantee of payment of the Philippine Government or of one of its agencies, organizations or institutions within the period 1st June, 1989 - 30th June, 1991, and not paid, relating to contracts for the supply of goods and/or services and/or the execution of works as well as to financial conventions concluded before 1st April, 1984 - with an original maturity of more than one year - covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law and amounting to U.S. $ 20.893.267,85 (principal U.S. $ 11.168.436,80 - contractual interest U.S. $ 9.724.831,05);

ii) the arrears of the debts described in paragraph i) above, as at 31st May, 1989 and not yet paid, amounting to U.S. $ 9.634.228,66 (principal and contractual interest);

hereby agree upon the following:

ARTICLE I

The Italian Government - in accordance with the Law no. 227 of 24th May 1977 and subsequent amendments, integrations and enforcement extensive regulations - in order to allow the settlement of 100% of the principal and 75% of the contractual interest of the debts indicated in paragraph i) of the preamble, will make possible the granting of a financial credit up to a ceiling of U.S. $ 18,5 millions to the Philippine Government, with the Central Bank of the Philippines (hereinafter referred to as "Bank") acting as its fiscal agent.

ARTICLE II

The Italian Government - in accordance with the Law no.227 of 24th May 1977 and subsequent amendments, integrations and enforcement extensive regulations - in order to allow the settlement of the debts indicated in paragraph ii) of the preamble, will make possible the granting of a financial credit up to a ceiling of U.S. $ 9,7 millions to the Philippine Government, with the Central Bank of the Philippines (hereinafter referred to as "Bank") acting as its fiscal agent.

ARTICLE III

1) The credits referred to in Articles I and II will benefit from the guarantees provided under the aforementioned Italian Law.

The payment of the insurance premium, calculated by Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE") in accordance with its internal procedures, will be effected by the "Bank" acting as fiscal agent of the Philippine Government.

2) The interest accruing on the aforesaid credits may be adjusted half-yearly according to the cost of funding increased by the spread agreed between the "Bank", acting as fiscal agent of the Philippine Government, and the credit Institutions taking part in the operation.

The interest shall accrue from each date of utilization of the funds by the "Bank" and shall be paid in half-yearly instalments, the first of which falling due:

- on 30th June or 31st December immediately following each date of utilisation of the credit indicated in previous Article I;
- on 31st May or 30th November immediately following each date of utilisation of the credit indicated in previous Article II.

3) The "Bank", acting as fiscal agent of the Philippine Government, shall issue freely negotiable promissory notes covering the credits.

4) Banking and drawing procedures to be followed shall be established in the financial convention to be agreed upon by the above mentioned credit Institutions and the "Bank", acting as fiscal agent of the Philippine Government, as soon as the amounts of the debts concerned by the present Agreement will be reconciled.

5) The Philippine Government will consult the Italian Government with respect to the credit Institutions appointed to intervene in the financial credits.

ARTICLE IV

The credit mentioned in Article I shall be repaid in 8 equal and successive half-yearly instalments, the first of which shall fall due on 31st December, 1996 and the last one on 30th June, 2000.

ARTICLE V

The credit mentioned in Article II shall be repaid in 8 equal and successive half-yearly instalments, the first of which shall fall due on 31st May, 1994 and the last one on 30th November, 1997.

ARTICLE VI

1) The credits specified in Articles I and II shall be utilized for the payment in Italy to the creditors concerned respectively of 100% of the principal and 75% of the contractual interest of the debts described in paragraph i) of the preamble to the present Agreement and of those debts described in paragraph ii) of the same preamble.

The aforesaid debts are detailed in the annexes to the present Agreement. The amounts indicated could be revised by mutual consent of the two Parties.

2) It is understood that debt service due as a result of the 20th December, 1984 and 22nd January, 1987 previous reorganizations is not affected by the present Agreement.

ARTICLE VII

The remaining 25% of contractual interest of the debts described in paragraph i) of the preamble, will be transferred to the creditors concerned - in the currencies established in the contracts or in the financial conventions - as follows:

- 10% on 30th June, 1991;
- 15% on 30th June, 1992.

ARTICLE VIII

1) The Philippine Government undertakes to cause the "Bank", acting as its fiscal agent, to pay and to transfer to the creditors concerned or to the "SACE" interest for deferred payment which shall be calculated on any rescheduled debt considered by the present Agreement unpaid at the original maturity.

Such interest shall accrue during the period from original maturity until the full settlement of the debt and shall be calculated as follows:

- at the rate expressly stipulated for post-maturity payments in the contracts or financial conventions under which that debt is incurred or, where no interest rate is so stipulated, at the rate of 9,34% p.a. from the date of maturity of the debt up to the date of the indemnity by SACE;
- at the rate 9,34% p.a. from the date of the indemnity by SACE up to the full settlement of the debt.

2) The said interest shall be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial conventions - as follows:

- as far as 100% of the principal and 75% of the contractual interest of the debts described in paragraph i) of the preamble ad as far as the debts described in paragraph ii) of the same preamble, within thirty days from the date of settlement;
- as far as the remaining 25% of contractual interest of the debts described in paragraph i) of the preamble, at the same dates envisaged in previous Article VII.

ARTICLE IX

The present Agreement does not impair either legal ties established by common law, or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which Philippines' debts are referred to in the preamble of this Agreement. Accordingly no provision of this Agreement can be invoked to justify any modification whatsoever of such contracts and/or financial conventions particularly those concerning the conditions of payment and the dates of maturity.

ARTICLE X
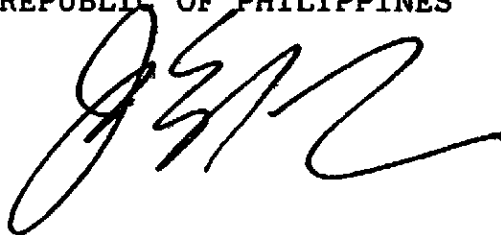
The present Agreement shall come into force on the date of signature and shall remain in force until the credits provided for in Articles I and II above has been fully repaid for principal and interest.

Done in Manila on 6 July 1990 in two originals, in the Italian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergency of interpretation, the English text will prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PHILIPPINES

169.

Rabat, 4 maggio-18 luglio 1990

Scambio di Lettere Italia/Marocco per la concessione di una linea di credito intergovernativa per un importo globale di 130 miliardi di lire

(Entrata in vigore: 18 luglio 1990)

Il Ministro del Commercio con l'Estero

62743 1695

Rome, le -4 MAG. 1990

Monsieur le Ministre,

en référence aux dispositions du Procès-verbal de la Commission Mixte italo-marocaine qui s'est tenue à Rome le 24 et 25 novembre 1988, et notamment le point 2 du dit Procès-verbal (Questions financières), j'ai l'honneur de Vous confirmer ce qui suit:

1/ Les Autorités compétentes de la République Italienne sont disposées à autoriser conformement à la réglementation italienne en vigeur, un ou plusieurs établissements bancaires italiens, qui en feront demande, à octroyer des lignes de crédit aux établissements financiers marocains "reconnus de caractère public par la SACE ou béneficiant de la garantie directe ou indirecte de l'Etat marocain" pour un montant global de 130 milliards de lires italiennes ou son équivalent en ECU, au choix des établissements financiers marocains. Ces crédits seront destinés au financement de biens et services italiens livrés par des entreprises italiennes, notamment à des petites et moyennes entreprises marocaines. Ces fournitures concerneront des installations, machineries, équipements, autres biens d'investissement et les services relatifs (ingénierie, licences, savoir-faire, assistance technique, montage, etc...), de même que les demi-produits industriels et les biens de consommation durable produits en Italie.

Au moins 35% du montant des crédits seront destinés de façon prioritaire au financement de fournitures effectuées par des petites et moyennes entreprises italiennes.

2/ Le montant global sus-mentionné fera l'objet de conventions à conclure entre les établissements bancaires italiens et les etablissements financiers marocains.

Dans le cas d'installations complètes les conventions devront être conclues avant le 31 Décembre 1991, pour les contrats à signer avant le 30 Juin 1991. Pour les autres

fournitures, on pourra conclure, avant le 30 Juin 1991, des conventions cumulatives "open", destinées au financement de contrats à signer avant le 31 Décembre 1991.

Si les établissements financiers marocains demandaient une prorogation de ces délais aux établissements italiens, ceux-ci soumettraient la question aux Autorités italiennes compétentes. Cette demande pourra être éventuellement acceptée, après consentement des Autorités marocaines, sans aucune modification formelle du présent Accord.

3/ Chaque convention de crédit stipulera:

a) un montant global qui ne soit pas inférieur à 5 milliards de lires italiennes ou son équivalent en ECU;

b) le financement de 85% au maximum du montant de chaque contrat, les 15% restant devant être réglés au comptant par la partie marocaine dans les délais fixés par les contrats commerciaux, et en tout cas avant la date d'expédition. La valeur des marchandises et services étrangers, éventuellement inclus dans les contrats pour des raisons techniques, ne sera pas supérieure au pourcentage des paiements au comptant effectués par la partie marocaine. Cependant si cette valeur est supérieure au dit pourcentage, le financement de l'excédent de marchandises et services étrangers sera assujetti à l'approbation des Autorités italiennes compétentes;

c) le taux d'intéret applicable, qui serà celui le plus bas des deux suivants: taux de Consensus et taux TICR en vigueur au moment de la signature des contrats commerciaux;

sous reserve que:

- dans le cas de crédits liés, la convention financière y afferente soit conclue dans un délai de six mois à compter de la date de signature du contrat commercial; autrement, on se basera, sur le taux applicable au moment de la signature de la convention de crédit;

- dans le cas de crédits "open", l'établissement de crédit reçoive la demande d'imputation dans un délai de trois mois à compter de la date de la signature du contrat commercial; autrement on se basera sur le taux applicable à la date de réception, par l'établissement de crédit, de la demande d'imputation;

d) que la partie marocaine prendra à sa charge les frais d'assurance du crédit, dont le taux de prime, établi par la S.A.C.E., correspondra à celui qui est appliqué aux lignes de crédit inter-gouvernementales, à l'égard du Maroc, au moment de l'octroi de la couverture d'assurance pour chaque convention de crédit;

e) les planchers des contrats commerciaux et les délais de remboursement suivants:

I - pour les fournitures d'installations complètes, clés à la main, le remboursement en 20 tranches semestrielles consécutives et égales en ligne capital, dont la première viendra à échéance six mois après la date d'acceptation provisoire de l'installation prévue par le contrat. La valeur de chaque contrat ne sera pas inférieure, dans ce cas, à 8 milliards de lires italiennes ou son équivalent en ECU;

II - pour les fournitures d'installations complètes, clés à la main, dont la valeur se situe entre 4 et 8 milliards de lires italiennes, ou son équivalent en ECU, le remboursement en 17 tranches semestrielles consécutives et égales en ligne capital, dont la première viendra à échéance six mois après la date d'acceptation provisoire prévue par le contrat;

III - pour les fournitures de machineries et équipements dont la valeur se situe entre 1 et 4 milliards de lires italiennes, ou son équivalent en ECU, le remboursement en 10 tranches semestrielles consécutives et égales en ligne capital;

IV - pour les contrats dont la valeur se situe entre 100 millions et 1 milliard de lires italiennes, ou son équivalent en ECU, concernant des fournitures de machineries et d'équipments, le remboursement en 6 tranches semestrielles consécutives et égales;

V - en cas de fourniture de produits chimiques, sidérurgiques, textiles, produits pour l'industrie pharmacéutique, biens de consommation durable et piéces de rechange, le remboursement soit en quatre échéances semestrielles égales et consécutives, soit en totalité dans un delai inferieur à 24 mois. La valeur unitaire de chaque contrat inferieur à 24 mois. La valeur unitaire de chaque contrat ne pourra pas être inférieure à 100 millions de lires italiennes ou son équivalent en ECU.

4/ Les clauses financières et juridiques ainsi que les détails et les ententes techniques relatifs à l'ouverture des lignes de crédit seront établis d'un commun accord entre les etablissements bancaires italiens et les etablissements financiers marocains.

5/ Les entreprises italiennes et marocaines passeront les contrats pour les fournitures en question et établiront d'un commun accord les détails techniques et commerciaux y afférents.

L'imputation des contrats dans le cadre du présent Accord aura lieu sur la base de demandes spécifiques des etablissements financiers marocains aux etablissements bancaires italiens, qui pourront procéder directement à cette imputation après avoir verifié que les contrats respectent les détails de l'Accord et sous réserve d'une eventuelle autorisation pour les produits soumis à restrictions commerciales.

6/ Les deux Parties examineront six mois après la date du présent échange de lettres les conditions effectives d'application de la ligne de crédit et définiront d'un commun accord les amendements à introduire pour en faciliter davantage l'utilisation..

7/ Le présent Accord entrera en vigueur dès l'échangè de lettres y afférent et le demeurera jusq'au remboursement des échances en capital et intérêt dues dans le cadre des crédits octroyés.

Je Vous serai très obligé, Monsieur le Ministre, de bien vouloir me confirmer l'accord de Votre Gouvernement èn ce qui concerne le contenu de cette lettre.

Je Vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma considération très dinstinguée.

Renato Ruggiero
Ministre du Commerce avec l'Extèrieur

Mr. Mohamed BERRADA.
Ministère du Finance
RABAT

ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DES FINANCES

Le Ministre

Rabat, le 18 juillet 1990

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'accuser reception de votre lettre du 4 mai 1990 ainsi libellée :

" en référence aux dispositions du Procès-verbal de la Commission Mixte italo-marocaine qui s'est tenue à Rome le 24 et 25 novembre 1988, et notamment le point 2 dudit Procès-verbal (Questions financières), j'ai l'honneur de vous confirmer ce qui suit :

1/ Les Autorités compétentes de la République Italienne sont disposées à autoriser conformement à la réglementation italienne en vigueur, un ou plusieurs établissements bancaires italiens, qui en feront demande, à octroyer des lignes de crédit aux établissements financiers marocains "reconnus de caractère public par la SACE ou bénéficiant de la garantie directe ou indirecte de l'Etat marocain" pour un montant global de 130 milliards de lires italiennes ou son équivalent en ECU, au choix des établissements financiers marocains. Ces crédits seront destinés au financement de biens et services italiens livrés par des entreprises italiennes, notamment à des petites et moyennes entreprises marocaines. Ces fournitures concerneront des installations, machineries, équipements, autres biens d'investissement et les services relatifs (ingénierie, licences, savoir-faire, assistance technique, montage, etc...), de même que les demi-produits industriels et les biens de consommation durable produits en Italie.

Au moins 35 % du montant des crédits seront destiné de façon prioritaire au financement de fournitures effectuées pa des petites et moyennes entreprises italiennes.

2/ le montant global sus-mentionné fera l'objet de conventions à conclure entre les établissements bancaires italiens et les établissements financiers marocains.

Dans le cas d'installations complètes les conventions devront être conclues avant le 31 décembre 1991, pour les contrats à signer avant le 30 juin 1991. Pour les autres fournitures, on pourra conclure, avant le 30 juin 1991, des conventior cumulatives "open", destinées au financement de contrats à signe vant le 31 décembre 1991.

Si les établissements financiers marocains demandaient une prorogation de ces délais aux établissements italiens, ceux-ci soumettraient la question aux Autorités italiennes compétentes. Cette demande pourra être éventuellement acceptée, après consentement des Autorités marocaines, sans aucune modification formelle du présent Accord.

3/ Chaque convention de crédit stipulera :

a) un montant global qui ne soit pas inférieur à 5 milliard de lires italiennes ou son équivalent en ECU ;

b) le financement de 85 % au maximum du montant de chaque contrat, les 15 % restant devant être réglés au comptant par la partie marocaine dans les délais fixés par les contrats commerciaux, et en tout cas avant la date d'expédition. La valeur des marchandises et services étrangers, éventuellement inclus dans les contrats pour des raisons techniques, ne sera pas supérieure au pourcentage des paiements au comptant effectués par la partie marocaine. Cependant si cette valeur est supérieure au dit pourcentage, le financement de l'excédent de marchandises et services étrangers sera assujetti à l'approbation des Autorités italiennes compétentes ;

c) le taux d'intérêt applicable, qui sera celui le plus bas des deux suivants : taux de Consensus et taux TICR en vigueur au moment de la signature des contrats commerciaux ;

Sous réserve que :

- dans le cas de crédits liés, la convention financière y afférente soit conclue dans un délai de six mois à compter de la date de signature du contrat commercial ; autrement, on se basera, sur le taux applicable au moment de la signature de la convention de crédit ;

- dans le cas de crédits "open", l'établissement de crédit reçoive la demande d'imputation dans un délai de trois mois à compter de la date de la signature du contrat commercial ; autrement on se basera sur le taux applicable à la date de réception, par l'établissement de crédit, de la demande d'imputation ;

d) que la partie marocaine prendra à sa charge les frais d'assurance du crédit, dont le taux de prime, établi par la S.A.C.E., correspondra à celui qui est appliqué aux lignes de crédit inter-gouvernementales, à l'égard du Maorc, au moment de l'octroi de la couverture d'assurance pour chaque convention de crédit ;

e) les planchers des contrats commerciaux et les délais de remboursement suivants :

I - pour les fournitures d'installations complètes, clés à la main, le remboursement en 20 tranches semestrielles consécutives et égales en ligne capital, dont la première viendra à échéance six mois après la date d'acceptation provisoire de l'installation prévue par le contrat. La valeur de chaque contrat ne sera pas inférieure, dans ce cas, à 8 milliards de lires italiennes ou son équivalent en ECU ;

II - pour les fournitures d'installations complètes, clés à la main, dont la valeur se situe entre 4 et 8 milliards de lires italiennes, ou son équivalent en ECU, le remboursement en 17 tranches semestrielles consécutives et égales en ligne capital, dont la première viendra à échéance six mois après la date d'acceptation provisoire prévue par le contrat ;

III - pour les fournitures de machineries et équipements dont la valeur se situe entre 1 et 4 milliards de lires italiennes ou son équivalent en ECU, le remboursement en 10 tranches semestrielles consécutives et égales en ligne capital ;

IV - pour les contrats dont la valeur se situe entre 100 millions et 1 milliard de lires italiennes, ou son équivalent en ECU, concernant des fournitures de machineries et d'équipements, le remboursement en 6 tranches semestrielles consécutives et égales ;

V - en cas de fourniture de produits chimiques, sidérurgiques, textiles, produits pour l'industrie pharmaceutique, biens de consommation durable et pièces de rechange, le remboursement soit en quatre échéances semestrielles égales et consécutives, soit en totalité dans un delai inferieur à 24 mois. La valeur unitaire de chaque contrat inférieur à 24 mois. La valeur unitaire de chaque contrat ne pourra pas être inférieure à 100 millions de lires italiennes ou son équivalent en ECU.

4/ Les clauses financières et juridiques ainsi que les détails et les ententes techniques relatifs à l'ouverture des lignes de crédit seront établis d'un commun accord entre les établissements bancaires italiens et les établissements financiers marocains.

5/ Les entreprises italiennes et marocaines passeront les contrats pour les fournitures en question et établiront d'un commun accord les détails techniques et commerciaux y afférents.

L'imputation des contrats dans le cadre du présent Accord aura lieu sur la base de demandes spécifiques des établissements financiers marocains aux établissements bancaires italiens, qui pourront procéder directement à cette imputation après avoir verifi que les contrats respectent les détails de l'Accord et sous réserve d'une éventuelle autorisation pour les produits soumis à restrictio commerciales.

6/ Les deux parties examineront six mois après la date du présent échange de lettres les conditions effectives d'application de la ligne de crédit et définiront d'un commun accord les amendements à introduire pour en faciliter davantage l'utilisation.

7/ Le présent Accord entrera en vigueur dès l'échange de lettres y afférent et le demeurera jusqu'au remboursement des échéances en capital et intérêt dues dans le cadre des crédits octroyés".

J'ai également l'honneur de confirmer au nom du Gouvernement du Royaume du Maroc l'accord dont fait état votre correspondance susvisée.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considératior

Mohamed BERRADA.

Ministre des finances.

M. Renato Ruggiero

Ministre du Commerce
avec l'extérieur.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

IL MINISTRO DEL COMMERCIO
CON l'ESTERO

Roma, 4 maggio 1990

Signor Ministro,

con riferimento alle disposizioni del Processo-Verbale della Commissione Mista italo-marocchina svoltasi a Roma il 24 e 25 novembre 1988, ed in particolare al punto 2 di tale Processo-Verbale (Questioni finanziarie), ho l'onore di confermarLe quanto segue:

1/ Le Autorità competenti della Repubblica Italiana sono disposte ad autorizzare in conformità con la regolamentazione italiana in vigore uno o più istituti bancari italiani, i quali ne facciano richiesta, ad accordare linee di credito agli istituti finanziari marocchini "riconosciuti di natura pubblica dalla SACE o che beneficiano della garanzia diretta o indiretta dello Stato marocchino" per un ammontare globale di 130 miliardi di lire italiane, oppure l' equivalente in ECU, a scelta degli istituti finanziari marocchini.Questi crediti saranno destinati al finanziamento di beni e di servizi italiani consegnati da imprese italiane ,in particolare a piccole e medie imprese marocchine. Tali forniture concerneranno installazioni, macchinari, attrezzature, altri beni di investimento ed i servizi relativi (progettazione tecnica, licenze, know how, assistenza tecnica, montaggio, ecc...), nonchè i semilavorati industriali ed i beni di consumo durevole prodotti in Italia.

Almeno il 35% dell'ammontare dei crediti sarà destinato con precedenza al finanziamento di forniture effettuate da piccole e medie imprese italiane.

2. L'ammontare globale summenzionato sara oggetto di convenzioni da stipulare tra gli istituti bancari italiani e gli istituti finanziari marocchini.

Nel caso di installazioni complete le Convenzioni dovranno essere stipulate prima del 31 dicembre 1991,e prima del 30 giugno 1991 per i contratti da firmare. Per le altre forniture potranno concludersi, prima del 30 giugno 1991, convenzioni cumulative "open" destinate al finanziamento di contratti da firmare prima del 31 dicembre 1991.

Qualora gli istituti finanziari marocchini domandino una proroga di tali scadenze agli istituti italiani, questi ultimi dovranno sottoporre la questione alle Autorità italiane competenti. Questa domanda potrà se del caso essere accettata, dopo consenso delle Autorità marocchine, senza alcuna modifica formale del presente Accordo.

3. Ciascuna convenzione di credito stipulerà:

a) un ammontare globale non inferiore a 5 miliardi di lire italiane od al suo equivalente in ECU;

b) il finanziamento dell'85% al massimo dell'importo di ciascun contratto, il 15% rimanente dovendo essere saldato in contanti dalla parte marocchina alle scadenze stabilite dai contratti commerciali ed in ogni caso prima della data di spedizione. Il valore delle merci e dei servizi stranieri eventualmente inclusi nei contratti per ragioni tecniche non sara superiore alla percentuale dei pagamenti in contanti effettuati dalla Parte marocchina. Tuttavia se tale valore é superiore a tale percentuale il finanziamento dell'eccedenza di merci e servizi stranieri sarà soggetto all'approvazione delle Autorità italiane competenti:

c) il tasso d'interesse applicabile, che sarà quello inferiore dei due tassi seguenti : tasso di consenso e tasso TICR in vigore all'atto della firma dei contratti commerciali;

Sotto riserva che:

- nel caso di crediti vincolati, la relativa Convenzione finanziaria sia stipulata entro sei mesi a decorrere dalla data della firma del contratto commerciale; diversamente, ci si baserà sul tasso applicabile all'atto della firma della Convenzione di credito;

- trattandosi di crediti "open", l'istituto di credito riceva la domanda di imputazione entro tre mesi a decorrere dalla data della firma del contratto commerciale; diversamente ci si baserà sul tasso applicabile alla data di ricevimento, da parte dell'istituto di credito, della domanda di imputazione;

d) la parte marocchina prenda a suo carico le spese di assicurazione del credito il cui tasso di premio, stabilito dalla SACE corrisponderà a quello applicato alle linee di credito inter-governative nei confronti del Marocco, all'atto della concessione della copertura assicurativa per ciascuna convenzione di credito;

e) i livelli minimi dei contratti commerciali e le scadenze di rimborso siano come segue:

I- per le forniture d'installazioni complete, chiavi in mano, rimborso in 20 "tranches" semestrali consecutive e uguali in linea capitale la prima delle quali a scadere sei mesi dopo la data di accettazione provvisoria dell installazione prevista dal contratto. Il valore di ciascun contratto non sarà inferiore in questo caso, a 8 miliardi di lire italiane od all' equivalente in ECU;

II- per le forniture di installazioni complete, chiavi in mano, il cui valore è situato tra 4 ed 8 miliardi di lire italiane o l' equivalente in ECU, rimborso in 17 "tranches" semestrali consecutive e uguali in linea capitale, la prima delle quali a scadere sei mesi dopo la data di accettazione provvisoria prevista dal contratto;

III- per le forniture di macchinari e di attrezzature il cui valore oscilla tra 1 e 4 miliardi di lire italiane o l'equivalente in ECU, rimborso in 10 "tranches" semestrali consecutive e uguali in linea capitale;

IV - per i contratti il cui valore oscilla tra 100 milioni ed 1 miliardo di lire italiane, o l' equivalente in ECU, concernenti forniture di macchinari e di equipaggiamenti, rimborso in 6 "tranches" semestrali consecutive e uguali;

V - in caso di fornitura di prodotti chimici, siderurgici, tessili, prodotti per l'industria farmaceutica, beni di consumo durevole e parti di ricambio, rimborso, sia in quattro rate semestrali uguali e consecutive; sia totale entro un termine inferiore a 24 mesi. Il valore unitario di ciascun contratto non potrà essere inferiore a 100 milioni di lire italiane o all' equivalente in ECU.

4/ Le clausole finanziarie e legali nonché i dettagli e le intese tecniche relative all'apertura delle linee di credito saranno stabilite di comune accordo tra gli istituti bancari italiani e gli istituti finanziari marocchini.

5. Le imprese italiane e marocchine stipuleranno contratti per le forniture in questione e stabiliranno di comune accordo i relativi dettagli tecnici e commerciali.

L'imputazione dei contratti nel quadro del presente Accordo avverrà in base a richieste specifiche degli istituti finanziari marocchini agli istituti bancari italiani che potranno procedere direttamente a tale imputazione dopo aver verificato che i contratti rispettino i dettagli dell'Accordo e sotto riserva di una eventuale autorizzazione per i prodotti soggetti a restrizioni commerciali.

6/ Entrambe le parti esamineranno sei mesi dopo la data del presente scambio di lettere le effettive condizioni di applicazione della linea di credito e definiranno di comune accordo gli emendamenti da introdurre per agevolarne maggiormente l'utilizzazione.

7/ Il presente Accordo entrerà in vigore sin dallo scambio di lettere relativo e rimarrà tale fino al rimborso delle rate in capitale ed interessi dovute nel quadro dei crediti concessi"

Le sarò molto grato, Signor Ministro, se Ella vorrà confermarmi l'accordo del Suo Governo per quanto riguarda il contenuto di questa lettera.

Colgo l'occasione per rinnovarLe, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Renato Ruggiero
Ministro del Commercio con l'Estero

REGNO DEL MAROCCO
MINISTERO DELLE FINANZE
IL MINISTRO

Rabat, il 18 luglio 1990

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricezione della Sua lettera del 4 maggio 1990 del seguente tenore:

"Con riferimento alle disposizioni del Processo-Verbale della Commissione mista italo-marocchina svoltasi a Roma il 24 e 25 novembre 1988 ed in particolare al punto 2 di tale Processo-Verbale (Questioni finanziarie) ho l'onore di confermarLe quanto segue::

1/ Le Autorità competenti della Repubblica Italiana sono disposte ad autorizzare in conformità con la regolamentazione italiana in vigore uno o più istituti bancari italiani, i quali ne facciano richiesta, ad accordare linee di credito agli istituti finanziari marocchini "riconosciuti di natura pubblica dalla SACE o che beneficiano della garanzia diretta o indiretta dello Stato marocchino" per un ammontare globale di 130 miliardi di lire italiane, oppure l' equivalente in ECU, a scelta degli istituti finanziari marocchini.Questi crediti saranno destinati al finanziamento di beni e di servizi italiani consegnati da imprese italiane ,in particolare a piccole e medie imprese marocchine. Tali forniture concerneranno installazioni, macchinari, attrezzature, altri beni di investimento ed i servizi relativi (progettazione tecnica,. licenze, know how, assistenza tecnica, montaggio, ecc...) nonchè i semi-lavorati industriali ed i beni di consumo durevole prodotti in Italia.

Almeno il 35% dell'ammontare dei crediti sarà destinato con precedenza al finanziamento di forniture effettuate da piccole e medie imprese italiane.

2. L'ammontare globale summenzionato sarà oggetto di convenzioni da stipulare tra gli istituti bancari italiani e gli istituti finanziari marocchini.

Nel caso di installazioni complete le Convenzioni dovranno essere stipulate prima del 31 dicembre 1991, e prima del 30 giugno 1991 per i contratti da firmare. Per le altre forniture potranno concludersi, prima del 30 giugno 1991, convenzioni cumulative "open" destinate al finanziamento di contratti da firmare prima del 31 dicembre 1991.

Qualora gli istituti finanziari marocchini domandino una proroga di tali scadenze agli istituti italiani, questi ultimi .dovranno sottoporre la questione alle Autorità italiane competenti. Questa domanda potrà se del caso essere accettata, dopo consenso delle Autorità marocchine, senza alcuna modifica formale del presente Accordo.

3. Ciascuna convenzione di credito stipulerà:

a) un ammontare globale non inferiore a 5 miliardi di lire italiane od al suo equivalente in ECU;

b) il finanziamento dell'85% al massimo dell'importo di ciascun contratto, il 15% rimanente dovendo essere saldato in contanti dalla parte marocchina alle scadenze stabilite dai contratti commerciali ed in ogni caso prima della data di spedizione. Il valore delle merci e dei servizi stranieri eventualmente inclusi nei contratti per ragioni tecniche non sarà superiore alla percentuale dei pagamenti in contanti effettuati dalla Parte marocchina. Tuttavia se tale valore è superiore a tale percentuale il finanziamento dell'eccedenza di merci e servizi stranieri sarà soggetto all'approvazione delle Autorità italiane competenti:

c) il tasso d'interesse applicabile, che sarà quello inferiore dei due tassi seguenti : tasso di consenso e tasso TICR in vigore all'atto della firma dei contratti commerciali;

Sotto riserva che:

- nel caso di crediti vincolati, la relativa Convenzione finanziaria sia stipulata entro sei mesi a decorrere dalla data della firma del contratto commerciale; diversamente, ci si baserà sul tasso applicabile all'atto della firma della Convenzione di credito;

- trattandosi di crediti "open", l'istituto di credito riceva la domanda di imputazione entro tre mesi a decorrere dalla data della firma del contratto commerciale; diversamente ci si baserà sul tasso applicabile alla data di ricevimento, da parte dell'istituto di credito, della richiesta di imputazione;

d) la parte marocchina prenda a suo carico le spese di assicurazione del credito il cui tasso di premio, stabilito dalla SACE corrisponderà a quello applicato alle linee di credito inter-governative nei confronti del Marocco, all'atto della concessione della copertura assicurativa per ciascuna convenzione di credito;

e) i livelli minimi dei contratti commerciali e le scadenze di rimborso siano come segue:

I- per le forniture d'installazioni complete, chiavi in mano, rimborso in 20 "tranches" semestrali consecutive e uguali in linea capitale la prima delle quali a scadere sei mesi dopo la data di accettazione provvisoria dell'installazione prevista dal contratto. Il valore di ciascun contratto non sarà inferiore in questo caso, a 8 miliardi di lire italiane od all' equivalente in ECU;

II- per le forniture di installazioni complete, chiavi in mano, il cui valore è situato tra 4 ed 8 miliardi di lire italiane o l' equivalente in ECU, rimborso in 17 "tranches"

semestrali consecutive e uguali in linea capitale, la prima delle quali a scadere sei mesi dopo la data di accettazione provvisoria prevista dal contratto;

III- per le forniture di macchinari e di attrezzature il cui valore oscilla tra 1 e 4 miliardi di lire italiane o l'equivalente in ECU, rimborso in 10 "tranches" semestrali consecutive e uguali in linea capitale;

IV - per i contratti il cui valore oscilla tra 100 milioni ed 1 miliardo di lire italiane, o l' equivalente in ECU, concernenti forniture di macchinari e di equipaggiamenti, rimborso in 6 "tranches" semestrali consecutive e uguali;

V - in caso di fornitura di prodotti chimici, siderurgici, tessili, prodotti per l'industria farmaceutica, beni di consumo durevole e parti di ricambio, rimborso, sia in quattro rate uguali e consecutive, sia totale entro un termine inferiore a 24 mesi Il valore unitario di ciascun contratto non potrà essere inferiore a 100 milioni di lire italiane od all' equivalente in ECU.

4/ Le clausole finanziarie e legali nonché i dettagli e le intese tecniche relative all'apertura delle linee di credito saranno stabilite di comune accordo tra gli istituti bancari italiani e gli istituti finanziari marocchini.

5. Le imprese italiane e marocchine stipuleranno contratti per le forniture in questione e stabiliranno di comune accordo i relativi dettagli tecnici e commerciali.

L'imputazione dei contratti nel quadro del presente Accordo avverrà in base a richieste specifiche degli istituti finanziari marocchini agli istituti bancari italiani, che potranno procedere direttamente a tale imputazione dopo aver verificato che i contratti rispettino i dettagli dell'Accordo e sotto riserva di una eventuale autorizzazione per i prodotti soggetti a restrizioni commerciali.

6/ Entrambe le parti esamineranno, sei mesi dopo la data del presente scambio di lettere, le effettive condizioni di applicazione della linea di credito e definiranno di comune accordo gli emendamenti da introdurre per agevolarne maggiormente l'utilizzazione.

7/ Il presente Accordo entrerà in vigore sin dallo scambio di lettere relativo e rimarrà tale fino al rimborso delle rate in capitale ed interessi dovute nel quadro dei crediti concessi".

Ho altresi' l'onore di confermarLe a nome del Governo del Regno del Marocco l'accordo che è oggetto della suddetta corrispondenza.

Colgo l'occasione per rinnovarLe, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Mohamed BERRADA

Ministro delle Finanze

170.

Il Cairo, 26 luglio 1990

Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto per la utilizzazione dei fondi di contropartita derivanti dall'Accordo di «Commodity Aid» del 2 marzo 1989, con Annesso (1)

(Entrata in vigore: 26 luglio 1990)

---

(1) L'Annesso non si pubblica per motivi tecnici.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND
THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT

for the use of Counterpart Funds

PURSUANT to the Exchange of Letters of March 2, 1989 between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Arab Republic of Egypt relating to the financing of imports in the amount of Italian Liras 45.000.000.000 (forty five billions Italian Liras) and to the Grant Agreement (herein called the "Agreement") concluded thereunder; and

WHEREAS, Article III, Section 3.07 (c) of said Agreement requires that imports financed under the Grant generate counterpart funds in Egyptian Pounds that shall be used exclusively to finance development projects and related activities and expenses in the territory of Egypt;

NOW, THEREFORE, the Government of the Republic of Italy and the Government of the Arab Republic of Egypt, wishing to come to an agreement regarding the use of such counterpart funds, hereby agree as follows.

1 - Executive authorities:

Italy designates the Embassy of Italy in Cairo as the authority responsible for the implementation of the undertakings of Italy set out in the present Memorandum.

Egypt designates the Ministry of International Cooperation - Department of International Finance (herein called the "Department") as the authority responsible for the supervision of the implementation of the present Memorandum and for the implementation of the activities connected with the utilization of the counterpart funds.

2 - Exemptions:

According to the Agreement, Italy and Egypt may exempt the generation of counterpart funds, in limited cases, for health and education equipment. In order to avail itself of such exemptions, the Department shall forward a prior request to the Embassy of Italy in Cairo for each single case. The Embassy of Italy in Cairo, after consultation with the Ministry of Foreign Affairs in Rome, shall advise the Department in writing of the appropriate decision taken. In case of approval, the Department shall issue to the importer a letter addressed to the Procurement Unit (the "P.U.") certifying that exemption from payment of counterpart funds has been granted.

3 - Procedures:

Egypt shall open a Counterpart Account in the name of the Ministry of International Cooperation - Department of International Finance in the Central Bank of Egypt entitled "Counterpart Funds: Italian Grant Agreement, March 2, 1989" and deposit into such account the equivalent in Egyptian Pounds of the amounts withdrawn under the Grant.

Upon approval by the P.U. of requests to import, the appropriate counterpart funds shall be paid by the importer. The importer shall present to the P.U. a deposit slip issued by the National Bank of Egypt evidencing that the account has been credited with the full amount of the counterpart funds. The P.U. shall not authorize the opening of the documentary letters of credit unless either a deposit slip from the National Bank of Egypt, or a letter of exemption obtained from the Department, is submitted. For each transaction, the National Bank of Egypt shall promptly deposit the generated funds in the Counterpart Account with the Central Bank of Egypt.

The Central Bank of Egypt shall submit to the Department a monthly statement indicating the dates and amounts of deposits to and withdrawals from the Counterpart Account. The Department shall send a copy of the monthly statements to the Embassy of Italy and to the P.U.

4. - Allocation and Utilization of Counterpart Funds:

Annex I indicates preliminary allocation of the counterpart funds, which may be revised or modified by mutual agreement between the Embassy of Italy in Cairo and the Department. Any revision of, or amendment to these allocations must be first approved by the Ministry of Foreign Affairs in Rome.

The counterpart funds obtained from the Italian Grant shall not be utilized by Egypt to pay customs duties or any other taxes levied by Egypt on any consumer goods and services connected with the execution of Italian programmes.

The Embassy of Italy in Cairo and the Department will proceed for each specific case to an exchange of letters in which it will be specified in detail the project, related activities and expenses to be financed with the counterpart funds, the beneficiaries, the tentative expected withdrawal dates of the counterpart funds from the account of the Central Bank. The Embassy shall respond within 45 days to the letter of request sent by the Department.

5 - Duration of this Memorandum of Understanding:

The understanding contained in the present Memorandum shall enter into force upon signature by the duly authorized representatives of Italy and Egypt and shall remain in force until the complete utilization of the funds in the Counterpart Account at the Central Bank.

6 - Amendments:

Amendments to the present Memorandum may be made at any time by an exchange of letters between the signatories to this Memorandum.

Agreed to on this Cairo day of 26th July ,1990

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY	FOR THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT
By: P. Schmidlin	By: Erfan Shafey
Name: Dr. Patrizio SCHMIDLIN	Name: Dr. Erfan SHAFEY
Title: Ambassador of the Republic of Italy	Title: First Undersecretary Ministry of International Cooperation

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO

per l'utilizzazione dei Fondi di Contropartita

IN CONFORMITA' allo Scambio di Lettere del 2 marzo 1989 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto relativo alla concessione di un dono da destinarsi al finanziamento dell'importazione in Egitto di merci prodotte in Italia o di connessi servizi forniti dall'Italia, ed al relativo Accordo esecutivo stipulato in base a detto Scambio (qui di seguito chiamato "l'Accordo") ;

PREMESSO CHE l' Articolo III alla Sezione 3.07 (c) di detto Accordo dispone che le importazioni finanziate con detti fondi resi disponibili generino fondi di contropartita in Sterline egiziane, i quali verranno impiegati esclusivamente per finanziare progetti di sviluppo con le relative attività e spese nel territorio dell'Egitto;

CON IL PRESENTE ATTO il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, desiderosi di raggiungere un accordo relativo all'impiego di detti fondi di contropartita, convengono quanto segue.

1 - **Autorità esecutive:**

L'Italia designa l'Ambasciata d'Italia al Cairo come autorità responsabile per l'espletamento degli impegni assunti con il presente Memorandum.

L'Egitto designa il Ministero della Cooperazione Internazionale - Dipartimento della Finanza Internazionale (qui di seguito chiamato il "Dipartimento") come l'autorità responsabile per la supervisione dell'attuazione del presente Memorandum, nonché per la realizzazione delle attività relative all'impiego dei fondi di contropartita.

2 - **Esenzioni:**

In conformità all'Accordo ed in casi limitati, l'Italia e l'Egitto potranno accordarsi per non rendere necessaria la generazione di fondi di contropartita per le importazioni di attrezzature sanitarie e didattiche. Al fine di avvalersi di dette esenzioni, il Dipartimento inoltrerà una preventiva richiesta all'Ambasciata d'Italia al Cairo per ogni singolo caso. L'Ambasciata d'Italia al Cairo, previa consultazione con il Ministero degli Affari Esteri a Roma,

comunicherà al Dipartimento per iscritto la decisione presa. In caso di approvazione, il Dipartimento rilascerà all'importatore una lettera indirizzata all'Ufficio di Approvvigionamento (il "P.U."), attestante la concessione dell'esenzione dal pagamento dei fondi di contropartita.

3 - **Procedure:**

L'Egitto aprirà un Conto di Contropartita a nome del Ministero della Cooperazione Internazionale - Dipartimento della Finanza Internazionale - presso la Banca Centrale d'Egitto, chiamato: "Fondi di Contropartita: Accordo con l'Italia, 2 marzo 1989", e verserà su detto conto l'equivalente in Sterline egiziane degli importi prelevati in base all'Accordo.

Previa approvazione da parte del P.U. delle richieste di importazione, l'importatore verserà i relativi fondi di contropartita. L'importatore presenterà al P.U. una ricevuta di versamento - emessa dalla Banca Nazionale d'Egitto - che dimostri che sul conto è stato versato l'intero ammontare dei fondi di contropartita. Il P.U. non autorizzerà l'apertura dei crediti documentari a meno che non venga presentata una ricevuta di versamento della Banca Nazionale d'egitto, o una lettera di esenzione ottenuta dal Dipartimento. Per ogni transazione, la Banca Nazionale d'Egitto verserà immediatamente i fondi così generati sul Conto di Contropartita presso la Banca Centrale d'Egitto.

La Banca Centrale d'Egitto presenterà al Dipartimento un estratto conto mensile, che indichi le date e gli importi dei versamenti e dei prelevamenti dal Conto di Contropartita. Il Dipartimento invierà una copia dell'estratto conto mensile all'Ambasciata d'Italia e al P.U.

4 - **Stanziamento e Impiego dei Fondi di Contropartita:**

L'Allegato 1 indica lo stanziamento preliminare dei fondi di contropartita, che potrà essere rivisto o modificato previo accordo reciproco tra l'Ambasciata d'Italia al Cairo e il Dipartimento. Qualsiasi revisione o modifica di detti stanziamenti dovrà essere prima approvata dal Ministero degli Affari Esteri a Roma.

I fondi di contropartita generati non saranno impiegati dall'Egitto per pagare dazi doganali o altre tasse imposte dall'Egitto su beni di consumo e su servizi relativi all'esecuzione dei programmi italiani.

L'Ambasciata d'Italia al Cairo e il Dipartimento procederanno in ogni caso specifico ad uno scambio di lettere, nelle quali verrà specificato in dettaglio il progetto, le relative attività e spese da finanziare con i fondi di contropartita, i beneficiari, e le date eventuali di prelievo dei fondi di contropartita dal conto presso la Banca Centrale. L'Ambasciata risponderà entro 45 giorni alla lettera di richiesta inviata dal Dipartimento.

5 - Durata del presente Memorandum d'Intesa:

L'intesa contenuta nel presente Memorandum entrera in vigore all'atto della firma da parte dei rappresentanti debitamente autorizzati d'Italia e d'Egitto, e rimarra in vigore fino all'impiego completo dei fondi del Conto di Contropartita presso la Banca Centrale.

6 - Emendamenti:

Gli emendamenti al presente Memorandum potranno essere fatti in ogni momento previo scambio di lettere tra i firmatari del presente Memorandum.

Fatto al Cairo il 26 luglio 1990

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Patrizio SCHMIDLIN
Ambasciatore della
Repubblica Italiana

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO

Erfan SHAFEY
Primo Sottosegretario
Ministero della Cooperazione Internazionale

171.

Roma, 1° agosto 1990

Accordo di consolidamento del debito fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Togolese, con Annessi (1)

(Entrata in vigore: 1° agosto 1990)

(1) Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE E LE GOUVERNEMENTE DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Togolaise, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre le deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé à Paris le 9 Juillet 1990 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette du Togo, son convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne la consolidation des dettes, en principal et intérêts, dues du 1er Juillet 1990 au 30 Juin 1992 et non réglées, résultant des Accords de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Togolaise conclus le 3 Mars 1982, le 12 Avril 1984 et le 20 Juin 1985 en application des Procès-Verbaux de Paris respectivement du 20 Février 1981, du 12 Avril 1983 et du 6 Juin 1984.

Les montants des dettes en question sont indiqués dans l'Annexe et pourront être modifiés d'un commun accord entre le Parties signataires du présent Accord.

ARTICLE II

Les dettes visées au précédent Article I seront remboursées et tranférées par la Société Nationale d'Investissement et Fond Annexes, agissant pour le compte du Gouvernement de la République Togolaise (ci-après denommée "SNI-FA"), à la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats, conventions financières et Accords respectifs, en

12 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 31 Décembre 1999 et le dernier le 30 Juin 2005.

ARTICLE III

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchelonné aux termes du présent Accord, la "SNI-FA" s'engage à rembourser et à transférer à la SACE les intérêts relatifs aux dettes en question à partir de la date d'échéance jusqu'au règlement total des mêmes dettes, calculés au taux d'intérêt de 4,5 --- %p.a. pour ce qui concerne les dettes en Dollars USA, de 8,03-% p.a. pour ce qui concerne les dettes en Lires Italiennes, de 6,5-% p.a. pour ce qui concerne les dettes en Francs Français et de7,03-% p.a. pour ce qui concerne les dettes en ECU.

Les intérêts seront payés dans les devises indiquées dans les contrats, conventions financières et Accords respectif en versements semestriels (30 Juin-31 Décembre) dont le premier écheant le 30 JUIN 1991

ARTICLE IV

Les dispositions du présent Accord s'appliqueront aux dettes dues du 1er Septembre 1991 au 30 Juin 1992 pourvu que la condition dont à la Section IV, point 3 du Procès Verbal Agrée signé à Paris le 9 Juillet 1990 soit remplie avant le 31 Août 1991.

ARTICLE V

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

En foi de quoi les soussignés Représentants dûment habilités ont signé le présent Accord.

Fait à Rome en deux exemplaires, en langue française le 1 Août 1990

Pour le Gouvernement de la République Italienne	Pour le Gouvernement de la République Togolaise
	S. B. TIDJANI [illegible] DJAYE

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL TOGO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Togo nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 9 luglio 1990 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" relative al consolidamento del debito del Togo, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il consolidamento dei debiti per capitale ed interessi in scadenza dal 1 luglio 1990 al 30 giugno 1992 e non pagati, risultanti da Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Togo stipulati il 3 marzo 1982, il 12 aprile 1984 ed il 20 giugno 1985 in applicazione delle disposizioni dei Processi-Verbali di Parigi rispettivamente del 20 febbraio 1981, del 12 aprile 1983 e del 6 giugno 1984.

Gli importi dei debiti in questione sono indicati negli Annessi e potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

I debiti indicati al precedente Articolo I saranno rimborsati e trasferiti dalla Società Nazionale d'Investimento e Fondi Annessi, agente per conto del Governo della Repubblica del Togo (qui di seguito denominata "SNI-FA"), alla SACE, nelle valute indicate nei rispettivi contratti, convenzioni finanziarie ed Accordi, in 12 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadrà il 31 Dicembre 1999 e l'ultima il 30 giugno 2005.

ARTICOLO III

Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento è dilazionato ai sensi del presente Accordo, la "SMI-FA" si impegna a rimborsare ed a trasferire alla SACE gli interessi relativi ai debiti in questione calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al saldo totale degli stessi, al tasso d'interesse del 4,5 - -% annuo per i debiti in lire italiane, del 6,5-% annuo per i debiti in franchi francesi e del 7,03-% annuo per i debiti in ECU.

Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti, convenzioni finanziarie ed Accordi in rate semestrali (30 giugno - 31 dicembre) la prima delle quali con scadenza 30 giugno 1991.

ARTICOLO IV

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai debiti con scadenza dal 1 Settembre 1991 al 30 giugno 1992, a patto che la condizione di cui alla Sezione IV, punto 3 del Processo Verbale firmato a Parigi il 9 luglio 1990 sia soddisfatta anteriormente al 31 Agosto 1991.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

In fede i Rappresentanti sottoscritti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma in due esemplari, in lingua francese il 1 agosto 1990

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL TOGO

172.

Roma, 1° agosto 1990

Accordo di consolidamento del debito fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Togolese, con Annessi (1)

(Entrata in vigore: 1° agosto 1990)

(1) Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici.

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Togolaise, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé à Paris le 20 Juin 1989 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette du Togo, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne:

a) la consolidation des dettes, en principal et intérêts contractuels, du Gouvernement de la République Togolaise ou bénéficiant de sa garantie envers l'Italie dues entre le 16 Avril 1989 et le 30 Juin 1990 et non réglées, se rapportant aux fournitures de biens et services, à l'exécution de travaux ainsi qu'aux opérations financières prévoyant un règlement échelonné sur une période supérieure à 1 an, ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financière conclus avant le Ier Janvier 1983 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat italien par l'entremise de la Sezione Speciale per l'Assicurazione del credito all'Esportazione, ci-aprés denommée "SACE" (Annexe A);

b) la consolidation des dettes, en principal et intérêts, dues entre le 16 Avril 1989 et le 30 Juin 1990 et non réglées, résultant des Accords de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Togolaise conclus le 3 Mars 1982 et le 12 Avril 1984 en application des Procès - Verbaux de Paris respectivement du 20 Février 1981 et du 12 Avril 1983 (Annexe B).

Les montants indiqués dans les Annexes pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

ARTICLE II

Les dettes visées au précédent Article I seront remboursées et transférées par la Société Nationale d'Investissement et Fond Annexes, agissant pour le compte du Gouvernement de la République Togolaise (ci-après denommée "SNI-FA"), à la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs, en 12 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 31 Mai 1998 et le dernier le 30 Novembre 2003.

ARTICLE III

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est reéchelonné aux termes du présent Accord, la "SNI-FA" s'engage à rembourser et à transférer aux ayants droit en Italie les intérêts relatifs aux dettes en question à partir de la date d'échéance jusqu'au règlement total des mêmes dettes, calculés aux taux d'intérêt de – 5 – – % p.a. pour ce qui concerne les dettes en Dollars USA, de – 9 – –% p.a. pour ce qui concerne les dettes en Lires Italiennes et de 6,75 – – % p.a. pour ce qui concerne les dettes en Francs Français.

Les intérêts seront payés dans les devises indiquées dans les contrats et conventions financières en versements semestriels (31 Mai -30 Novembre) dont le premier échéant le 30 Novembre 1990

ARTICLE IV

Le présent Accord n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I et indiquées

sur les listes annexées. En conséquence, aucune des dispositions du présent Accord ne saurait être invoquée pour justifier toute modification des clauses des dits contrats ou conventions financières, en particulier des clauses qui concernent les dispositions de paiement et les dates des échéances.

Toute modification des contrats ou conventions survenue après le 31 Décembre 1982 ayant pour effet d'augmenter les engagements du Togo envers l'Italie sera considerée comme un nouvel engagement qui n'est pas couvert par le present Accord,

ARTICLE V

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
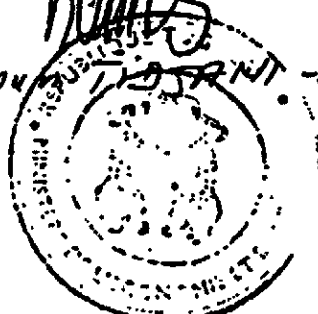
En foi de quoi les soussignés Représentants dûment habilités ont signé le présent Accord.

Fait à Rome en deux exemplaires, en langue française le 1 Aôut 1990.

POUR LE GOUVERNMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

B. Segoun ... -DOURADJAYE

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL TOGO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Togo, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 20 giugno 1989 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" relative al consolidamento del debito del Togo, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne:
a) il consolidamento dei debiti per capitale ed interessi contrattuali del Governo della Repubblica del Togo, o che beneficiano della sua garanzia nei confronti dell'Italia, in scadenza dal 16 aprile 1989 al 30 giugno 1990 e non pagati, relativi alla fornitura di beni e servizi, alla esecuzione di lavori, nonchè ad operazioni finanziarie che prevedono un regolamento dilazionato su un periodo superiore ad 1 anno, che sono stati oggetto di un contratto o di una convenzione finanziaria stipulati anteriormente al 1° gennaio 1983 assistiti da una garanzia dello Stato italiano tramite la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, qui di seguito denominata "SACE" (Annesso A);
b) il consolidamento dei debiti, per capitale ed interessi, dovuti tra il 16 Aprile 1989 ed il 30 giugno 1990 e non pagati, derivanti dagli Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Togo stipulati il 3 marzo 1982 ed il 12 aprile 1984 in applicazione delle disposizioni dei Processi-Verbali di Parigi rispettivamente del 20 Febbraio 1981 e del 12 aprile 1983 (Annesso B).

Gli importi indicati negli Annessi potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

I debiti indicati nel precedente Articolo I saranno rimborsati e trasferiti dalla Società Nazionale d'Investimento e Fondi Annessi, agente per conto del Governo della Repubblica del Togo (qui di seguito denominata "SNI-FA") - alla SACE, nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, in 12 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadrà il 31 Maggio 1998 e l'ultima 30 Novembre 2003.

ARTICOLO III

Sull'importo totale di cascun debito il cui pagamento è dilazionato ai sensi del presente Accordo, la SNI-FA si impegna a pagare ed a trasferire agli aventi diritto in Italia, gli interessi relativi ai debiti in questione a decorrere dalla data di scadenza fino al saldo totale degli stessi, calcolati al tasso d'interesse del -5--% annuo, per quanto riguarda i debiti in dollari USA, del -9 --% annuo per quanto riguarda i debiti in lire italiane e del 6,75 --% annuo per quanto riguarda i debiti in franchi francesi.

Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie in rate semestrali (31 Maggio-30 Novembre) la prima delle quali con scadenza 30 Novembre 1990.

ARTICOLO IV

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici previsti dal diritto comune né gli impegni contrattuali stipulati dalle parti per le operazioni cui si riferiscono gli impegni menzionati all'Articolo I ed indicati nelle tabelle annesse. Di conseguenza nessuna

delle disposizioni del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare una qualsiasi modifica delle clausole di tali contratti o convenzioni finanziarie, in particolare delle clausole relative alle condizioni di pagamento ed alle date di scadenza.

Tutte le modifiche dei contratti o delle convenzioni intervenute successivamente al 31 dicembre 1982 ed aventi per effetto un aumento degli impegni del Togo verso l'Italia saranno considerate come nuovi impegni non coperti dal presente Accordo.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

In fede i Rappresentanti sottoscritti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 1° agosto 1990 in due esemplari in lingua francese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL TOGO

173.

Roma, 14 settembre 1990

Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Ungheria

(Entrata in vigore: 14 settembre 1990)

A C C O R D O

DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE E TECNICA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Ungheria,

riferendosi al Trattato di Commercio e di Navigazione firmato il 4 luglio 1928 e modificato dal Protocollo del 23 marzo 1950, all'Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica del 1° dicembre 1965, all'Accordo commerciale ed economico a lungo termine del 15 novembre 1969, all'Accordo sullo sviluppo della cooperazione economica, industriale e tecnica del 25 maggio 1974, alla Convenzione intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 16 maggio 1977, all'Accordo per la promozione e protezione degli investimenti del 17 febbraio 1987, all'Accordo sull'utilizzazione del Porto Franco di Trieste del 19 aprile 1988, all'Accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica tra la CEE e l'Ungheria del 26 settembre 1988 nonchè alla partecipazione di ambedue i Paesi all'Accordo Generale sulle Tariffe e il Commercio,

desiderando ampliare e rafforzare i rapporti di amicizia e le relazioni economiche italo-ungheresi mediante lo sviluppo della cooperazione fra i due Paesi,

tenendo conto dell'aspirazione delle due Parti ad utilizzare le loro risorse economiche e tecnologiche al fine di promuovere il progresso economico dei due Paesi nel quadro di una cooperazione ampia e durevole,

riconoscendo l'utilità di stipulare accordi a lungo termine come mezzo efficace per sviluppare le relazioni economiche tra i due Paesi,

tenendo altresì conto dell'iniziativa pentagonale avviata tra Italia, Ungheria, Austria, Cecoslovacchia e Jugoslavia,

confermando la loro aspirazione, in conformità ai principi ed alle disposizioni dell'Atto finale della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa, firmato ad Helsinki il 1.8.1975, di sviluppare e approfondire ulteriormente una cooperazione reciprocamente vantaggiosa,

hanno convenuto quanto segue.

Articolo 1

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Ungheria, riconoscendo che la cooperazione economica, industriale e tecnica rappresenta un fattore di progresso per lo sviluppo e per la diversificazione delle relazioni economiche fra i due Paesi, si impegnano a promuoverla e svilupparla.

A tal fine essi si concederanno reciprocamente, nel rispetto delle disposizioni vigenti nei rispettivi Paesi, il trattamento più favorevole nel campo della cooperazione economica, industriale e tecnica e tutte le facilitazioni possibili per la realizzazione di progetti di cooperazione economica, industriale e tecnica approvati dai due Paesi.

Articolo 2

Al fine di utilizzare nella maniera più efficace le possibilità di cooperazione offerte dai programmi di sviluppo economico dei due Paesi, le Parti Contraenti procederanno, per il tramite degli organismi competenti, a scambi di informazioni sui rispettivi obiettivi di sviluppo, con particolare riguardo a quelli che influiscono sullo scambio bilaterale di prodotti e sulla cooperazione economica ed assicureranno, attraverso i canali competenti, una adeguata informazione agli operatori potenzialmente interessati. Le Parti inoltre incoraggeranno la creazione di un clima favorevole agli investimenti, alle società miste e agli accordi per l'utilizzo di brevetti.

Articolo 3

Le Parti Contraenti incoraggeranno la conclusione di contratti ed intese di cooperazione - ivi comprese le società miste - fra enti ed imprese dei due Paesi, soprattutto nei settori di reciproco interesse.

Esse si adopereranno per sviluppare la cooperazione, in particolare nei seguenti settori:

- industriale;
- agro-alimentare, veterinario e di protezione fitosanitaria;
- energetico;

- comunicazioni e trasporti;
- telecomunicazioni ed informazione;
- protezione dell'ambiente;
- ricerca e sviluppo applicato, transfer tecnologico;
- formazione manageriale e professionale;
- turismo.

Articolo 4

Nel quadro del presente Accordo, un interesse particolare sarà accordato alle seguenti forme di cooperazione:

1. Cooperazione, compresa la coproduzione, fra imprese industriali ed agricole al fine di conseguire un migliore impiego delle capacità produttive e l'aumento della competitività nonchè di assicurare una ottimale commercializzazione dei prodotti sul mercato dei due Paesi o su mercati terzi;

2. Cooperazione tra imprese ed organizzazioni economiche dei due Paesi allo scopo di sviluppare ed ammodernare i procedimenti tecnici ed i metodi di lavoro promuovendo l'adattamento alle esigenze imposte dai moderni standards e norme tecniche, anche per conseguire un aumento della produttività;

3. Scambi di invenzioni, brevetti, esperienze tecniche ed industriali, preparazione e realizzazione di ricerche in comune;

4. Sviluppo della cooperazione tra piccole e medie imprese, favorendo la formazione di centri di informazione e servizi, consorzi di esportazione, partecipazione alle fiere, missioni di studio del mercato;

5. Cooperazione nel settore finanziario con particolare riguardo a banche, fondi di investimento, compagnie assicuratrici, società di servizi terziari avanzati ed eventualmente creazioni in comune di imprese di questo tipo;

6. Cooperazione fra organismi nazionali, settoriali e regionali di categoria ed organismi di promozione degli scambi commerciali;

7. Sviluppo della cooperazione fra Enti economici e di ricerca nonchè fra imprese pubbliche e private nei seguenti principali settori di protezione ambientale: controllo ed elaborazione dati sui fenomeni di inquinamento atmosferico, idrici e terrestre; prevenzione degli incidenti ecologici di natura chimica, industriale ed energetica ed intervento nelle zone colpite da catastrofi ecologiche; gestione e smaltimento dei rifiuti tossici e pericolosi.

Articolo 5

Le Parti Contraenti incoraggeranno le iniziative in comune delle imprese dei due Paesi intese a realizzare una cooperazione nei mercati dei Paesi terzi, ed in quelli dei Paesi in via di sviluppo in particolare.

Esse incoraggeranno altresì in tali Paesi la costituzione di società miste.

Articolo 6

Considerando il credito come strumento importante nello sviluppo e nell'ampliamento delle forniture di macchinari, attrezzature ed impianti completi, entrambe le Parti prenderanno misure, nell'ambito delle rispettive legislazioni, per concedere, se sarà ritenuto necessario, crediti alle migliori condizioni, nel rispetto dei vincoli derivanti a ciascuna delle Parti dall'appartenenza ad organizzazioni internazionali.

Articolo 7

Le Parti Contraenti faciliteranno l'attuazione di iniziative atte a promuovere i contatti fra gli operatori economici, i tecnici e gli esperti dei due Paesi, eventualmente anche attraverso l'istituzione di un Centro d'Affari e Servizi a Budapest.

I due Governi favoriranno altresì la partecipazione degli operatori economici di un Paese alle manifestazioni fieristiche dell'altro, lo scambio di missioni di tecnici e di esperti economici, l'organizzazione di convegni, di settimane tecnologiche ed altre iniziative che possano contribuire allo sviluppo della cooperazione tra i due Paesi.

Articolo 8

Nel quadro del presente Accordo le due Parti Contraenti istituiscono una Commissione Mista composta dai rappresentanti dei due Governi. Essa avrà il compito, in particolare, di:

- seguire l'applicazione del presente Accordo;
- coordinare la cooperazione economica, industriale e tecnica tra i due Paesi;
- esaminare le proposte relative allo sviluppo di tale cooperazione e contribuire al tempestivo superamento di eventuali difficoltà.

La Commissione Mista stabilirà le modalità del suo funzionamento ed istituirà Gruppi di Lavoro per l'esecuzione di determinati compiti.

La Commissione, istituita nel contesto delle competenze e delle disponibilità ordinarie di bilancio di ogni Amministrazione governativa od Istituzione chiamata a farne parte, si riunirà una volta all'anno alternativamente a Roma e a Budapest.

Articolo 9

Nei settori scientifico e tecnico la cooperazione sarà definita ed eseguita sulla base dei programmi della Commissione Mista scientifica e tecnica costituita in virtù dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica concluso fra i due Paesi il 20 settembre 1965.

Articolo 10

Le disposizioni del presente Accordo non potranno essere intese come istitutive di deroghe o condizioni rispetto agli impegni derivanti da Accordi multilaterali, dei quali le Parti contraenti siano o divengano firmatarie. Rimarrà comunque applicabile, per ogni parte Contraente e per i settori di cooperazione e collaborazione oggetto del presente Accordo, ogni normativa di carattere generale o speciale che venga adottata per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, in conformità con le norme dell'Accordo Generale sulle Tariffe ed il Commercio.

Articolo 11

Qualora si presenti la necessità di modifiche al presente Accordo allo scopo di assicurarne una più efficace attuazione le due Parti procederanno a consultazioni su domanda di una di esse.

Articolo 12

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno della firma e sarà valido per la durata di 10 anni.
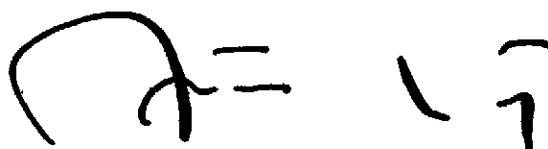
Esso sarà prorogato automaticamente di anno in anno semprechè una delle due Parti Contraenti non ne notifichi per iscritto la denuncia sei mesi prima della scadenza.

FATTO a Roma il 14 Settembre 1990 in due esemplari, ciascuno nella lingua italiana ed ungherese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA

174.

Roma, 25 settembre 1990

Accordo di consolidamento del debito fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Guinea Bissau, con Allegati (1)

(Entrata in vigore: 25 settembre 1990)

---

(1) Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici.

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE-BISSAU

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre le deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé à Paris le 26 Octobre 1989 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette de Guinée-Bissau, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne:

a) la consolidation des dettes, en principal et intérêts contractuels, de Guinée-Bissau dues entre le Ier Octobre 1989 et le 31 Décembre 1990 et non réglées, se rapportant aux opérations financières prévoyant un règlement échelonné sur un période supérieure à 1 an, ayant fait l'objet d'une convention financière conclue avant le 31 Décembre 1986 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat italien par l'entremise de la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, ci-aprés denommée "SACE" (Annexe A);

b) la consolidation des mêmes dettes indiquées au paragraphe a) de cet Article, en principal et intérêts contractuels, échues et non réglées au 30 Septembre 1989 (Annexe B);

c) la consolidation des dettes, en principal et intérêts, dues entre le Ier Octobre 1989 et le 31 Décembre 1990 et non réglées, résultant de l'Accord de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau conclu en application du Procès-Verbal du 27 Octobre 1987 (Annexe C);

d) la consolidation des intérêts de retard accumulés au 30 Septembre 1989 sur les dettes dont au paragraphe b) de cet

Article, calculés au taux d'intérêt indiqué à l'Article III de cet Accord (Annexe D).

Le montants indiqués dans les Annexes pourront être modifiés d'un commun accord entre les parties signataires du présent Accord.

ARTICLE II

1) Les dettes visées au précédent Article I, paragraphes a) et c) seront remboursées et transferées par la Banque Nationale de Guinée-Bissau agissant pour le compte du Gouvernement de la République de Guinée-Bissau, ci-aprés denommée "Banque", à la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats et dans les conventions financières respectifs, en 12 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 30 Septembre 1998 et le dernier le 31 Mars 2004.

2) Les dettes visées au précédent Article I, paragraphes b) et d) seront remboursées et transferées par la "Banque" à la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats et dans les conventions financières respectifs, en 12 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 30 Septembre 1997 et le dernier le 31 Mars 2003.

ARTICLE III

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est reéchelonné aux termes du présent Accord, la "Banque" s'engage à rembourser et à transférer aux ayants droit en Italie les intérêts relatifs aux dettes en question à partir de la date d'écheance en ce qui concerne les dettes indiquées aux paragraphes a), b) et c) du précédent Article I et à partir du Ier Octobre 1989 en ce qui concerne les dettes indiquées au paragraphe d) du précédent Article I jusqu'au règlement total des dettes mêmes, calculés au taux

d'interérêt de 4,68 % par an pour ce qui concerne les dettes en Francs Suisses.

Les intérêts seront payés dans les devises indiquées dans les contrats et conventions financières en versements semestriels (31 Mars-30 Septembre) dont le premier échéant le 31 Mars 1991.

ARTICLE IV

Le présent Accord n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I et indiquées sur les listes annexées. En conséquence, aucune des dispositions du présent Accord ne saurait être invoquée pour justifier toute modification des clauses des dits conventions financières, en particulier des clauses qui concernent les dispositions de paiement et les dates des échéances.

Toute modification des conventions financières survenue après le 30 Décembre 1986 ayant pour effet d'augmenter les engagements de Guinée-Bissau envers l'Italie sera considerée comme un nouvel engagement qui n'est pas couvert par le présent Accord.

ARTICLE V

Les dispositions du présent Accord s'appliqueront aux dettes indiquées au précédent Article I, paragraphes a) et c) dues du 31 Juillet 1990 au 31 Décembre 1990 pourvu que la condition dont à la Section IV, point 3 du Procès Verbal Agrée signé à Paris le 26 Octobre 1989 soit remplie pour la fin Octobre 1990.
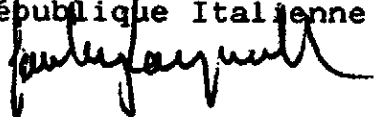
ARTICLE VI

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
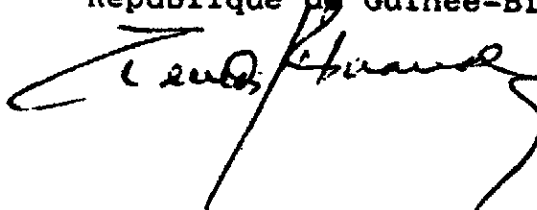
En foi de quoi les soussignés Représentants dûment habilités ont signé le présent Accord.

Fait à Rome en
deux exemplaires, en langue
française le 25 Septembre 1990

Pour le Gouvernement de la République Italienne	Pour le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GUINEA-BISSAU

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Guinea Bissau, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle intese del Processo Verbale firmato a Parigi il 26 Ottobre 1989 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" relative al consolidamento del debito della Guinea Bissau, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne:

a) il consolidamento dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali, della Guinea-Bissau in scadenza dal 1 ottobre 1989 al 31 dicembre 1990 e non pagati, relativi alle operazioni finanziarie che prevedono un regolmento dilazionato su di un periodo superiore ad 1 anno, che sono stati oggetto di una convenzione finanziaria stipulata anteriormente al 31 dicembre 1986 e che beneficiano di una garanzia dello Stato Italiano per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione" qui di seguito denominata "SACE" (Annesso A);

b) il consolidamento degli stessi debiti indicati al paragrafo a) di questo Articolo, per capitale ed interessi contrattuali, scaduti e non pagati al 30 settembre 1989 (Annesso B).

c) il consolidamento dei debiti, per capitale ed interessi in scadenza dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1990 e non pagati derivanti dall'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Guinea-Bissau stipulato in applicazione del Processo Verbale del 27 Ottobre 1987 (Annesso C);

d) il consolidamento degli interessi di mora maturati al 30 settembre 1989 sui debiti di cui al paragrafo b) di questo Articolo, calcolati al tasso d'interesse indicato all'Articolo III di questo Accordo (Annesso D).

Gli importi indicati negli Annessi potranno essere modificati di comune accordo tra le parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

1) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi a) e c) saranno rimborsati e trasferiti dalla Banca Nazionale di Guinea-Bissau che opera per conto del Governo della Repubblica della Guinea-Bissau, qui di seguito denominata "Banca" alla "SACE" nelle valute indicate nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie, in 12 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadrà il 30 Settembre 1998 e l'ultima il 31 marzo 2004.
2) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi b) e d), saranno rimborsati e trasferiti dalla "Banca" alla "SACE" nelle valute indicate nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie, in 12 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadrà il 30 settembre 1997 e l'ultima il 31 marzo 2003.

ARTICOLO III

Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento è dilazionato ai sensi del presente Accordo, la "Banca" si impegna a rimborsare ed a trasferire, agli aventi diritto in Italia gli interessi relativi ai debiti in questione a decorrere dalla data di scadenza per quanto concerne i debiti indicati nei paragrafi a), b) e c) del precedente Articolo I ed a decorrere dal 1° Ottobre 1989 per quanto concerne di debiti indicati al paragrafo d) del precedente Articolo I fino al saldo totale degli stessi, calcolati al tasso d'interesse del 4,68% annuo per quanto riguarda i debiti in Franchi Svizzeri.

Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei contratti e convenzioni finanziarie in rate semestrali (31 marzo-30 settembre) la prima delle quali a scadere il 31 marzo 1991.

ARTICOLO IV

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo gli obblighi legali previsti dal diritto comune, o gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I ed indicati nelle liste allegate. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo può essere invocata per giustificare qualsiasi modifica delle clausole di detti contratti o

convenzioni finanziarie, in particolare delle clausole che concernono le disposizioni di pagamento e le date delle scadenze.

Ogni modifica delle convenzioni finanziarie intervenuta dopo il 30 Dicembre 1986 avente come effetto di incrementare gli impegni della Guinea-Bissau nei confronti dell'Italia sarà considerata come un nuovo impegno non coperto dal presente Accordo.

ARTICOLO V

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai debiti indicati nel precedente Articolo I, paragrafi a) e c) dovuti dal 31 luglio 1990 al 31 dicembre 1990 purchè la condizione di cui alla Sezione IV, punto 3 del Processo Verbale firmato a Parigi il 26 ottobre 1989 sia soddisfatta per la fine Ottobre 1990.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

In fede i sottoscritti Rappresentanti debitamente abilitati hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma,
in due esemplari, in lingua francese
il 25 Settembre 1990

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GUINEA BISSAU

175.

Roma, 2 ottobre 1990

Accordo di consolidamento del debito fra il Governo della Repubblica d'Italia e il Governo della Repubblica di Uganda, con 2 Annessi (1)

(Entrata in vigore: 2 ottobre 1990)

(1) Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici.

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Uganda in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on 26th January, 1989 by the countries taking part in the Paris Club Meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling of:

a) the debts for both principal and interest due to the Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE") from Uganda within the period 1st January, 1989 - 30th June, 1990, and not paid, relating to the Consolidation Agreements between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Uganda concluded on 16th November, 1982, 22nd February, 1984 and 27th July, 1989 according to Paris Club Agreed Minutes dated 18th November, 1981, 1st December, 1982 and 19th June, 1987 (Annex 1);

b) the debts described in paragraph a) above, arrears as at 31st December, 1988, and not yet paid (Annex 2).

The above mentioned Annexes, which are part of the present Agreement, may be revised by mutual consent of the two parties.

ARTICLE II

a) The debts referred to in the previous Article I, a) will be transferred - in the currencies established in the contracts - by the Bank of Uganda (hereinafter referred to as "Bank"), acting on behalf of the Government of the Republic of Uganda, to the "SACE" in 12 equal and successive half-yearly instalments the first of which shall fall due on 31st March, 1998 and the last one on 30th September, 2003.

b) The debts referred to in the previous Article I, b) will be transferred - in the currencies established in the contracts - by the "Bank" to the "SACE" in 12 equal and successive half-yearly instalments the first of which shall fall due on 31st March, 1997 and the last one on 30th September, 2002.

ARTICLE III

1) The "Bank" undertakes to pay and to transfer to the "SACE" interest for deferred payment which shall be calculated on any debt considered by the present Agreement unpaid at the original maturity.

2) Such interest shall accrue during the period from original maturity until the full settlement of the debt and shall be calculated at the rate of **5,80** % p.a. as regards debts payable in US Dollars and at the rate of **8,50** % p.a. as regards debts payable in Italian Liras.

3) The said interest shall be transferred - in the currencies established in the conetracts - half yearly beginning on **31st March, 1991.**

ARTICLE IV

Except for its provisions, the present Agreement does not impair either legal ties established by common law, or contractual commitments entered into by the
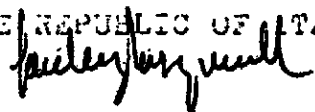
parties for the operations to which Uganda's debts are referred to in Article I of this Agreement. Accordingly no provision of this Agreement can be invoked to justify any modification whatsoever of such contracts particularly those concerning the conditions of payment and the dates of maturity.

ARTICLE V
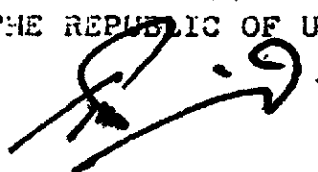
The present Agreement shall come into force on the date of signature.

Done in **Rome** on **2nd October, 1990** in duplicate, in the English language, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi e sulla base del Processo Verbale firmato a Parigi il 26 gennaio 1989 dai Paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne la ristrutturazione:
a) dei debiti per capitale e interesse dovuti dall'Uganda alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito chiamata "SACE"), nel periodo tra il 1° gennaio 1989 e il 30 giugno 1990 e non ancora regolati, relativi agli Accordi di Consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo delle Repubblica dell'Uganda, conclusi il 16 novembre 1982, il 22 febbraio 1984 e il 27 luglio 1989 in conformità ai Processi Verbali del Club di Parigi del 18 novembre 1981, del 1° dicembre 1982 e del 19 giugno 1987 (Allegato 1);
b) dei debiti di cui al precedente paragrafo a), arretrati al 31 dicembre 1988 e non ancora regolati (Allegato 2).

Gli Allegati summenzionati, che sono parte del presente Accordo, potranno essere soggetti a revisione previo consenso reciproco delle due Parti.

ARTICOLO II

a) i debiti di cui all'Articolo I, a) saranno trasferiti - nelle divise stabilite nei contratti - dalla Banca di Uganda, (qui di seguito chiamata "Banca"), agente per conto del Governo della Repubblica dell'Uganda, alla "SACE" in 12 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 31 marzo 1998 e l'ultima il 30 settembre 2003.
b) I debiti di cui al precedente Articolo I, b), verranno trasferiti - nelle divise stabilite nei contratti - dalla "Banca" alla "SACE" in 12 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 31 marzo 1997 e l'ultima il 30 settembre 2002.

ARTICOLO III

1) La "Banca" s'impegna a pagare e a trasferire alla "SACE" gli interessi sui pagamenti dilazionati che verranno calcolati su ogni debito considerato dal presente Accordo non regolato alla scadenza originaria.
2) Detti interessi matureranno durante il periodo tra la scadenza originaria e il saldo completo del debito e saranno calcolati al tasso annuale del 5,80% per i debiti pagabili in dollari USA e al tasso annuale dell'8,50% per i debiti pagabili in Lire italiane.
3) Detti interessi saranno trasferiti - nelle divise stabilite nei contratti - semestralmente, a partire dal 31 marzo 1991.

ARTICOLO IV

Fatte salve le sue disposizioni, il presente Accordo non tocca né i vincoli giuridici stabiliti ai sensi del diritto comune, né gli impegni contrattuali stipulati dalle Parti per le operazioni alle quali si riferiscono i debiti dell'Uganda indicati all'Articolo I del presente Accordo.
Conseguentemente, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potrà essere utilizzata per giustificare qualsiasi modifica di detti contratti, in particolare quelle concernenti le condizioni di pagamento e le date di scadenza.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Fatto a Roma il 2 ottobre 1990 in due copie in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA

176.

Roma, 15 ottobre 1990

Accordo di consolidamento del debito fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Unita della Tanzania, con Annessi (1)

(Entrata in vigore: 15 ottobre 1990)

(1) Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici.

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

The Government of the Republic of Italy and the Government of the United Republic of Tanzania in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on 13th December, 1988 by the countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns:
a) the rescheduling of commercial and financial debts for both principal and contractual interest due to Italy from Tanzania, within the period 1st January,1989 - 30th June, 1989 and not paid, relating to contracts for the supply of goods and/or services and/or the execution of works as well as to financial Conventions concluded before 30th June, 1986- with an original maturity of more than one year - covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law (Annex 1);
b) the rescheduling of the arrears of the debts described in paragraph a) above, as at 31st December, 1988 and not yet paid (Annex 2);
c) the rescheduling of the debts for both principal and contractual interest due within the period 1st January, 1989 30th June, 1989 and not paid, relating to Government Loans as per financial conventions between the Bank of Tanzania and MEDIOCREDITO CENTRALE signed before 30th June, 1986 (Annex 3);
d) the rescheduling of the arrears of the debts described in paragraph c) above, as at 31st December, 1988 and not yet paid (Annex 4);
e) the rescheduling of the debts for both principal and interest due to Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE") from Tanzania, within the period 1st January, 1989 - 30th June, 1989 and not paid, relating to the Consolidation Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the United Republic of Tanzania concluded on 16th September, 1987 according to Paris Club Agreed Minute dated 18th September, 1986 (Annex 5);

f) the rescheduling of the arrears of the debts described in paragraph e) above, as at 31st December, 1988 and not yet paid (Annex 6);
g) the rescheduling of the debts for interest due to MEDIOCREDITO CENTRALE from Tanzania within the period 1st January, 1989 - 30th June, 1989 and not paid, relating to the Consolidation Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the United Republic of Tanzania concluded on 16th September, 1987 according to Paris Club Agreed Minute dated 18th September, 1986 (Annex 7);
h) the rescheduling of the arrears of the debts described in paragraph g) above, as at 31st December, 1988 and not yet paid (Annex 8);

The above mentioned Annexes which are part of the present Agreement, may be revised by mutual consent of the two parties.

ARTICLE II

a) The debts referred to in the previous Article I, a) and e) will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - by the Bank of Tanzania, acting on behalf of the Government of the United Republic of Tanzania (hereinafter referred to as "Bank") to the "SACE" in 12 equal and successive half-yearly instalments the first of which shall fall due on 30th September, 1997 and the last one on 31st March, 2003.
b) The debts referred to in the previous Article I, b) and f) will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - by the "Bank" to the "SACE" in 12 equal and successive half-yearly instalments the first of which shall fall due on 31st December, 1996 and the last one on 30th June, 2002.
c) The debts referred to in the previous Article I, c) and g) will be transferred - in the currencies established in the financial Conventions - by the "Bank" to the MEDIOCREDITO CENTRALE in 22 equal and successive half-yearly instalments the first of which shall fall due on 30th September, 2003 and the last one on 31st March, 2014.
d) The debts referred to in the previous Article I, d) and h) will be transferred - in the currencies established in the financial Conventions - by the "Bank to the MEDIOCREDITO CENTRALE in 22 equal and successive half-yearly instalments the first of which shall fall due on 31st December, 2002 and the last one on 30th June, 2013.

ARTICLE III

1) The "Bank" undertakes to pay and to transfer to the "SACE" and to the MEDIOCREDITO CENTRALE respectively interest for deferred payment which shall be calculated on any debt unpaid at the original maturity.

2) Such interest shall accrue during the period from original maturity until the full settlement of the debt and shall be calculated as follows:

i) as regards debts envisaged in Article I,a),b),e) and f)at the rate of 7,98 % p.a., of 5,10 % p.a. and of 2,57 %p.a. as regards debts respectively payable in Italian Liras, U.S. Dollars and Deutsche Marks;

ii) as regards debts envisaged in Article I,c),d),g),and h) at the rate of 1,50 %p.a.;

3) The said interest shall be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - as follows:

- as far as the debts mentioned in paragraphs a) and c) of Article II, half-yearly beginning on 30th September, 1990 ;
- as far as the debts mencioned in paragraphs b)and d) of Article II, half-yearly beginning on 31st December, 1990.

ARTICLE IV

The present Agreement does not impair either legal ties established by common law, or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which Tanzania's debts are referred to in Article I of this Agreement.

Accordingly no provision of this Agreement can be invoked to justify any modification whatsoever of such contracts and/or financial Conventions particularly those concerning the conditions of payment and the dates of maturity.
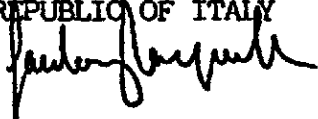
All modifications of the contracts made after 29th June, 1986 and having the effect of an increase in Tanzania's commitments towards Italy shall be considered as new commitments not covered by the present Agreement.

ARTICLE V
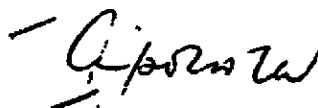
The present Agreement shall come into force on the date of signature.

Done in Rome on 15th October 1990, in duplicate in the English language, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY	FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Unita di Tanzania, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 13 dicembre 1988, tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi", hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne:
a) la ristrutturazione dei debiti commerciali e finanziari per capitale ed interessi contrattuali della Tanzania nei confronti dell'Italia in scadenza dal primo gennaio 1989 al 30 giugno 1989 e non ancora pagati, relativi a contratti per la fornitura di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori, nonchè a Convenzioni finanziarie stipulati anteriormente al 30 giugno 1986 - con una scadenza originaria superiore ad un anno - coperti da garanzia dello Stato Italiano ai sensi della legislazione italiana (Allegato 1);
b) la ristrutturazione degli arretrati dei debiti di cui al precedente paragrafo a), dovuti al 31 dicembre 1988 e non ancora pagati (Allegato 2);
c) la ristrutturazione dei debiti per capitale ed interessi contrattuali, in scadenza dal primo gennaio 1989 al 30 giugno 1989 e non ancora pagati, relativi a crediti di aiuto ai sensi delle convenzioni finanziarie tra la Banca di Tanzania e il MEDIOCREDITO CENTRALE firmate anteriormente al 30 giugno 1986 (Allegato 3);
d) la ristrutturazione degli arretrati dei debiti di cui al precedente paragrafo c), dovuti al 31 dicembre 1988 e non ancora pagati (Allegato 4);
e) la ristrutturazione dei debiti per capitale ed interessi della Tanzania nei confronti della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito denominata "SACE"), in scadenza dal primo gennaio 1989 al 30 giugno 1989 e non ancora pagati, derivanti dall'Accordo di Consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Unita di Tanzania, stipulato il 16 settembre 1987 in applicazione del Processo Verbale del Club di Parigi del 18 settembre 1986 (Allegato 5);
f) la ristrutturazione degli arretrati dei debiti di cui al precedente paragrafo e), dovuti al 31 dicembre 1988 e non ancora pagati (Allegato 6);

g) la ristrutturazione dei debiti per interesse della Tanzania nei confronti del MEDIOCREDITO CENTRALE, in scadenza dal primo gennaio 1989 al 30 giugno 1989 e non ancora pagati, derivanti dall'Accordo di Consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Unita di Tanzania stipulato il 16 settembre 1987 in applicazione del Processo Verbale del Club di Parigi del 18 settembre 1986 (Allegato 7);
h) la ristrutturazione degli arretrati dei debiti di cui al precedente paragrafo g), dovuti al 31 dicembre 1988 e non ancora pagati (Allegato 8).
Gli annessi al presente Accordo potranno essere modificati di comune accordo tra le due Parti.

ARTICOLO II

a) I debiti di cui al precedente Articolo I, a) ed e) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dalla Banca di Tanzania, agente per conto del Governo della Repubblica Unita di Tanzania (qui di seguito denominata "Banca") alla SACE in 12 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 30 settembre 1997 e l'ultima il 31 marzo 2003.
b) I debiti di cui al precedente Articolo I, b) ed f) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dalla "Banca" alla "SACE" in 12 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 31 dicembre 1996 e l'ultima il 30 giugno 2002.
c) I debiti di cui al precedente Articolo I, c) e g) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nelle convenzioni finanziarie - dalla "Banca" al MEDIOCREDITO CENTRALE in 22 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 30 settembre 2003 e l'ultima il 31 marzo 2014.
d) I debiti di cui al precedente Articolo I, d) e h) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nelle convenzioni finanziarie - dalla "Banca" al "MEDIOCREDITO CENTRALE" in 22 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 31 dicembre 2002 e l'ultima il 30 giugno 2013.

ARTICOLO III

1) La "Banca" si impegna a pagare e a trasferire - rispettivamente alla "SACE" e al MEDIOCREDITO CENTRALE - gli interessi di ritardato regolamento che saranno calcolati su ogni debito considerato dal presente Accordo non pagato alla scadenza originaria.

2) Tali interessi matureranno a partire dalla scadenza originaria fino al regolamento totale del debito e saranno calcolati come segue:
i) per i debiti di cui all'Articolo I, a), b), e) e f) al tasso annuale del 7.98 %, del 5,10% e del 2,57% per quanto riguarda i debiti pagabili rispettivamente in lire italiane, dollari USA e marchi tedeschi;
ii) per i debiti di cui all'Articolo I, c), d), g) e h) al tasso annuale dell'1,50 %.
3) Tali interessi saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - come segue:
- per i debiti di cui all'Articolo II, paragrafi a) e c), semestralmente a cominciare dal 30 settembre 1990;
- per i debiti di cui all'Artcolo II, paragrafi b) e d), semestralmente a cominciare dal 31 dicembre 1990.

ARTICOLO IV

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune, nè gli impegni contrattuali stipulati dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono gli impegni della Tanzania menzionati all'Articolo I del presente Accordo.
Di conseguenza, nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsiasi modifica di detti contratti e/o convenzioni finanziarie, particolarmente quelle concernenti le condizioni di pagamento e le date di scadenza.
Tutte le modifiche dei contratti fatte posteriormente al 29 giugno 1986 e risultanti in un aumento degli impegni della Tanzania verso l'Italia saranno considerate nuovi impegni non coperti dal presente Accordo.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Fatto a Roma il 15 ottobre 1990 in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA

177.

Roma, 16 ottobre 1990

Scambio di lettere Italia/FAO per la definizione di edifici della sede centrale, con Allegato (1)

(Entrata in vigore: 16 ottobre 1990)

(1) Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

Le Directeur Général

Rome 16 ottobre 1990

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi ai colloqui intercorsi fra i rappresentanti del Governo italiano e di questa Organizzazione riguardanti l'estensione dei limiti territoriali della Sede centrale dell'Organizzazione a seguito della sua occupazione, per fini istituzionali, di terreni ed edifici non coperti dall'attuale definizione della Sede centrale.

E' implicito nell'Accordo di sede, firmato a Washington il 31 ottobre 1950, che locali adeguati saranno forniti per far fronte alle necessità della nuova Sede centrale della FAO sulla base dello sviluppo dell'Organizzazione. Per tale ragione, l'articolo I, sezione 1(f)(ii), mentre da un lato descrive in dettaglio nell'allegato A dell'Accordo, i terreni e gli edifici inclusi nella definizione della "Sede centrale", dall'altro prevede specificatamente la conclusione di accordi supplementari al fine di aggiungere altri terreni o edifici in tale definizione. Sulla base di dette disposizioni, il Governo italiano ha, nell'arco degli anni, generosamente messo a disposizione dell'Organizzazione ulteriori uffici nel complesso di Via delle Terme di Caracalla.

Tuttavia, tali uffici si sono dimostrati insufficienti rendendo necessario per l'Organizzazione prendere in locazione da privati ulteriori immobili al fine di poter provvedere un'adeguata sistemazione per il suo personale della Sede centrale.

Sua Eccellenza
Gian Luigi Valenza
Ambasciatore d'Italia
presso la FAO
Roma
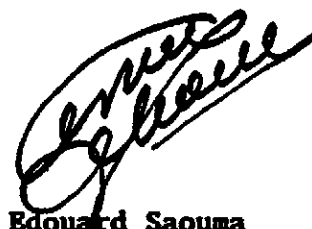
In considerazione di detti sviluppi, il Governo italiano, con legge N. 506 del 3 novembre 1988, ha generosamente accettato di intraprendere e finanziare un progetto per la costruzione di ulteriori uffici nel complesso di Via delle Terme di Caracalla. La ristrutturazione del complesso di Via delle Terme di Caracalla aiuterà a risolvere, per il futuro, il problema dell'adeguatezza degli uffici. Tuttavia, nel frattempo, l'Organizzazione si trova nella necessità di dover ancora prendere in locazione ulteriori immobili da privati onde risolvere le sue temporanee necessità di spazio nella sede centrale e potrebbe trovarsi in una situazione analoga anche nel futuro.

Nel prendere atto di tale situazione, il Governo italiano ha generosamente accordato all'Organizzazione durante gli ultimi diciassette anni un contributo speciale destinato a coprire in parte le spese sostenute dall'Organizzazione nel prendere in locazione immobili aggiuntivi per la Sede centrale. Tuttavia, abbiamo creduto di comprendere che, affinchè detti contributi speciali possano continuare, su base temporanea, si rende necessario potersi avvalere di una appropriata disposizione legale per il pagamento di tali contributi.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, ho l'onore di proporre che i terreni e gli edifici che potranno di volta in volta essere presi in locazione dall'Organizzazione e descritti in liste preparate d'intesa con il Governo italiano, siano considerati parte integrante dell'Allegato A dell'Accordo di sede e siano quindi inclusi nella definizione della Sede centrale ai sensi dell'articolo I, sezione 1(f) dell'Accordo di sede. E' inteso che il Governo farà fronte agli interi costi di locazione relativi a detti complessi della Sede centrale e che il pagamento di tali canoni sarà considerato quale pieno adempimento degli obblighi derivanti al Governo in base all'articolo II, sezioni 3 e 4 dell'Accordo di sede.

Se questa proposta è accettabile, propongo inoltre che la presente lettera e la Sua risposta affermativa, redatte in lingua inglese ed italiana, e le liste concordate, anch'esse in ambedue le lingue, costituiscano un accordo supplementare secondo quanto disposto dall'articolo I, sezione 1(f)(ii) dell'Accordo di sede, facendo il testo inglese e quello italiano ugualmente fede.

Voglia credere, Eccellenza, ai sensi della mia più alta considerazione.

Edouard Saouma

Roma, 16 ottobre 1990

Signor Direttore Generale,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 16 ottobre 1990 del seguente tenore:

"Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi ai colloqui intercorsi fra i rappresentanti del Governo italiano e di questa Organizzazione riguardanti l'estensione dei limiti territoriali della Sede centrale dell'Organizzazione a seguito della sua occupazione, per fini istituzionali, di terreni ed edifici non coperti dall'attuale definizione della Sede centrale.

E' implicito nell'Accordo di sede, firmato a Washington il 31 ottobre 1950, che locali adeguati saranno forniti per far fronte alle necessità della nuova Sede centrale della FAO sulla base dello sviluppo dell'Organizzazione. Per tale ragione, l'articolo I, sezione 1(f)(ii), mentre da un lato descrive in dettaglio nell'allegato A dell'Accordo, i terreni e gli edifici inclusi nella definizione della "Sede centrale", dall'altro prevede specificatamente la conclusione di accordi supplementari al fine di aggiungere altri terreni o edifici in tale definizione. Sulla base di dette disposizioni, il Governo italiano ha, nell'arco degli anni, generosamente messo a disposizione dell'Organizzazione ulteriori uffici nel complesso di Via delle Terme di Caracalla.

Tuttavia, tali uffici si sono dimostrati insufficienti rendendo necessario per l'Organizzazione prendere in locazione da privati ulteriori immobili al fine di poter provvedere un'adeguata sistemazione per il suo personale della Sede centrale.

In considerazione di detti sviluppi, il Governo italiano, con legge N. 506 del 3 novembre 1988, ha generosamente accettato di intraprendere e finanziare un progetto per la costruzione di ulteriori uffici nel complesso di Via delle Terme di Caracalla. La ristrutturazione del complesso di Via delle Terme di Caracalla aiuterà a risolvere, per il futuro, il problema dell'adeguatezza

S.E.
Edouard Saouma
Direttore Generale della FAO
Roma

degli uffici. Tuttavia, nel frattempo, l'Organizzazione si trova nella necessità di dover ancora prendere in locazione ulteriori immobili da privati onde risolvere le sue temporanee necessità di spazio nella sede centrale e potrebbe trovarsi in una situazione analoga anche nel futuro.

Nel prendere atto di tale situazione, il Governo italiano ha generosamente accordato all'Organizzazione durante gli ultimi diciassette anni un contributo speciale destinato a coprire in parte le spese sostenute dall'Organizzazione nel prendere in locazione immobili aggiuntivi per la Sede centrale. Tuttavia, abbiamo creduto di comprendere che, affinchè detti contributi speciali possano continuare, su base temporanea, si rende necessario potersi avvalere di una appropriata disposizione legale per il pagamento di tali contributi.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, ho l'onore di proporre che i terreni e gli edifici che potranno di volta in volta essere presi in locazione dall'Organizzazione e descritti in liste preparate d'intesa con il Governo italiano, siano considerati parte integrante dell'Allegato A dell'Accordo di sede e siano quindi inclusi nella definizione della Sede centrale ai sensi dell'articolo I, sezione 1(f) dell'Accordo di sede. E' inteso che il Governo farà fronte agli interi costi di locazione relativi a detti complessi della Sede centrale e che il pagamento di tali canoni sarà considerato quale pieno adempimento degli obblighi derivanti al Governo in base all'articolo II, sezioni 3 e 4 dell'Accordo di sede.

Se questa proposta è accettabile, propongo inoltre che la presente lettera e la Sua risposta affermativa, redatte in lingua inglese ed italiana, e le liste concordate, anch'esse in ambedue le lingue, costituiscano un accordo supplementare secondo quanto disposto dall'articolo I, sezione 1(f)(ii) dell'Accordo di sede, facendo il testo inglese e quello italiano ugualmente fede."

A tale riguardo, ho l'onore di informarLa che la proposta che precede è accettabile per il Governo italiano il quale concorda pertanto che la Sua lettera e la presente lettera entrambe in italiano e in inglese, e le liste concordate, anch'esse in ambedue le lingue, costituiscano un accordo supplementare, secondo quanto previsto dall'articolo I, sezione 1 (f)(ii) dell'Accordo di sede, facendo il testo italiano ed inglese ugualmente fede.

Voglia credere, Signor Direttore Generale, ai sensi della mia più alta considerazione.

(Gian Luigi Valenza)

178.

Roma, 30 novembre 1990

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca in materia di Cooperazione Scientifica e Tecnologica

(Entrata in vigore: 30 novembre 1990)

Accordo tra

Il Governo della Repubblica Italiana

ed

Il Governo della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca

in materia di

Cooperazione Scientifica e Tecnologica

Il Governo della Repubblica Italiana

ed

Il Governo della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca,

- allo scopo di incoraggiare l'espansione della cooperazione scientifica e tecnologica attraverso l'instaurazione di una fruttuosa cooperazione a scopi pacifici e nel loro reciproco interesse;
- prendendo atto che l'espansione della cooperazione scientifica e tecnologica è auspicabile, e che essa deve essere opportunamente sostenuta da istituzioni sia pubbliche che private;
- nella consapevolezza che i progetti regionali di cooperazione - in primo luogo l'Iniziativa Pentagonale tra la Repubblica d'Austria, la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Iugoslavia - rappresentano uno strumento di integrazione di crescente utilità;

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Sulla base dell'uguaglianza e del reciproco vantaggio ed in conformità con le leggi ed i regolamenti in vigore nei due Paesi, entrambi i Governi svilupperanno delle attività comuni di cooperazione nel campo scientifico e tecnologico.

Articolo 2

I due Governi hanno concordato di dare priorità in particolare ai seguenti settori, senza escludere la possibilità di estendere in futuro le attività di cooperazione ad altri campi:

1. Energie rinnovabili, risparmio energetico, energie convenzionali e sicurezza nucleare.
2. Protezioné ambientale (suolo, aria, acqua, foreste, gestione dei rifiuti, osservazione della terra e prevenzione dei rischi tecnologici).
3. Agricoltura e industria alimentare.
4. Sanità, nutrizione e medicina preventiva.
5. Farmacologia e industria farmaceutica.
6. Scienza, ricerca e tecnologia dello spazio.
7. Trasporti.
8. Scienze della terra (sismologia, ricerca geotermica).
9. Tecnologie meccaniche, tecnologie chimiche, processi di produzione, automazione e robotica.
10. Nuovi materiali.
11. Biotecnologie e tecnologie a bassa produzione di rifiuti.
12. Informatica e tecnologie della comunicazione.
13. Elettrotecnica ed elettronica.
14. Fisica, chimica e biologia.
15. Riconversione dell'industria militare.

L'attuazione della cooperazione sarà l'oggetto di consultazioni reciproche tra gli esperti secondo le procedure previste all'Articolo 5, allo scopo di individuare progetti di ricerca e sviluppo in campi scientifici e tecnologici, così come programmi suscettibili di essere intrapresi con profitto sulla base di una reciproca cooperazione.

Articolo 3

Tenendo conto degli interessi di entrambi i Governi, la cooperazione scientifica e tecnologica può essere realizzata attraverso:

A. Sviluppo comune di ricerche e di attività sperimentali; utilizzo comune di attrezzature e di strumenti tecnici e scientifici; scambio d'informazioni sulle attività relative alla ricerca e sviluppo.

B. Visite e scambi reciproci bilaterali di studenti, esperti e scienziati, personale tecnico o di altri esperti in materie generali o specifiche.

C. Concessione di borse di studio per università ed istituti scientifici e formazione di esperti in imprese industriali, anche sulla base di accordi precedenti.

D. Organizzazione di simposi, conferenze e seminari.

E. Altri tipi di attività comuni che possano costituire l'oggetto di accordi specifici.

Articolo 4

Allo scopo di applicare le disposizioni previste dai precedenti Articoli, i due Governi si impegnano a sostenere e facilitare la realizzazione di programmi e progetti di cooperazione tra enti statali, università, istituti di ricerca ed imprese di entrambi i Paesi, così come la cooperazione con terzi o con organizzazioni internazionali.

L'Italia favorirà l'inclusione di progetti da parte di università, istituzioni ed imprese ceche e slovacche in iniziative tecnologiche e scientifiche sviluppate nell'ambito delle Comunità Europee e di altre organizzazioni scientifiche europee.

L'Italia incoraggerà anche l'utilizzo dei meccanismi dell'Iniziativa Eureka, in modo da fornire alle imprese ed istituti cechi e slovacchi interessati l'occasione di cooperare con imprese ed istituti italiani, così come con le Comunità Europee.

Le attività di cooperazione scientifica e tecnologica già in vigore al momento in cui è firmato il presente accordo si intendono incluse in esso.

Articolo 5

L'attuazione delle disposizioni di cui all'Articolo 3, così come la risoluzione delle questioni risultanti dall'applicazione del presente Accordo, saranno affidate ad una Commissione Mista, i cui membri saranno designati da ognuno dei due Governi, con i seguenti obiettivi:

A. Promuovere ed incoraggiare gli scambi di opinioni ed informazioni nel campo della scienza e tecnologia allo scopo di promuovere un adeguato sviluppo sociale ed economico.

B. Esaminare e discutere le attività di cooperazione collegate all'attuazione del presente Accordo.

C. Informare i due Governi sull'attuazione del presente Accordo ed individuare e proporre le attività di cooperazione previste in esso.

D. Concordare un protocollo di intesa con il quale verranno tra l'altro definiti:

1) Il numero annuale di mensilità/persona messe a disposizione dalle Parti per lo scambio di ricercatori ed esperti;

2) Le agevolazioni di cui ciascun esperto potrà usufruire;

3) Le procedure relative alla fruizione dei soggiorni di ricerca.

La Commissione Mista si incontrerà alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Federativa Ceca e Slovacca sotto la presidenza della Parte ospitante alle date fissate di comune accordo ed almeno una volta l'anno.

Esperti delle organizzazioni economiche e rappresentanti delle imprese, istituzioni, istituti di ricerca e università interessati potranno essere invitati a partecipare ai lavori della Commissione Mista.

La composizione e il funzionamento della Commissione saranno stabiliti attraverso i canali diplomatici.

Articolo 6

La cooperazione scientifica e tecnologica, sulla base degli Articoli 2 e 3, sarà anche attuata mediante accordi specifici tra gli istituti e le organizzazioni interessate (nel seguito chiamate Parti) dei due Paesi. Tali accordi stabiliranno in particolare il contenuto e le forme di collaborazione concreta, la sua durata, le sue esigenze finanziarie, la partecipazione di ogni Parte ai risultati della collaborazione e le responsabilità relative alle attività realizzate direttamente dalle Parti.

I due Governi non avranno responsabilità per gli impegni presi direttamente dalle Parti nell'ambito del presente Accordo. I due Governi incoraggeranno relazioni dirette tra istituti ed organizzazioni dei due Paesi per mezzo della Commissione Mista di cui all'Articolo 5.

Articolo 7

Le informazioni tecnologiche e scientifiche non soggette al regime della proprietà intellettuale e derivanti da attività di cooperazione compiute nel contesto del presente Accordo possono essere messe a disposizione del pubblico da ciascuno dei due Governi conformemente alla pratica generalmente accettata ed alla procedura seguita abitualmente dalle istituzioni partecipanti.

Entrambi i Governi prenderanno in dovuta considerazione la protezione e la distribuzione dei diritti sulla proprietà intellettuale o altri diritti privati che possono sorgere da attività di cooperazione realizzate nel quadro del presente Accordo.

Qualora necessario, entrambi i Governi si consulteranno reciprocamente e faciliteranno, se necessario, accordi specifici tra le Parti interessate allo scopo di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale.

Articolo 8

L'attuazione del presente Accordo sarà soggetta ai pertinenti stanziamenti di bilancio ed alle leggi e regolamenti in vigore in ciascun Paese.

Potrà altresì essere prevista la possibilità di ricorrere a mezzi finanziari multilaterali, internazionali o regionali.

Articolo 9

E' inteso che il presente Accordo sostituisce l' "Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista di Cecoslovacchia" firmato a Praga il 27 marzo 1965.

Altri accordi bilaterali di cooperazione esistenti al momento della firma del presente Accordo od altri accordi firmati in seguito, non saranno influenzati dal presente Accordo.

I due Governi non assumono reciproca responsabilità per danni che possono derivare dalla cooperazione realizzata sulla base del presente Accordo.

Nessuna norma del presente Accordo può pregiudicare altri accordi di cooperazione in vigore tra i due Governi all'atto della sua firma o gli accordi conclusi successivamente.

Similmente, nessuna disposizione del presente Accordo sarà contraria agli impegni presi dai due Governi a seguito degli accordi bilaterali o multilaterali in vigore.

Articolo 10

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma e durerà tre anni. Successivamente rimarrà in vigore per ulteriori periodi di tre anni a meno che uno dei due Governi renda nota, con un preavviso di sei mesi, tramite comunicazione scritta, la sua intenzione di denunciare il presente Accordo. I programmi e progetti in corso alla
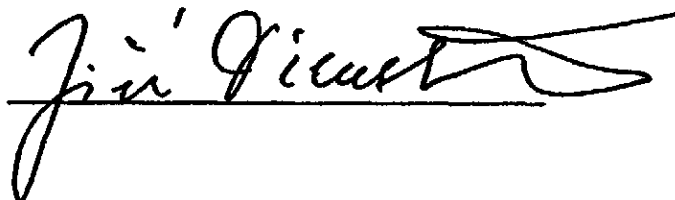
data della denuncia rimarranno in vigore e verranno regolati dalle appropriate disposizioni del presente Accordo fino alla loro conclusione.

Fatto a Roma il 30 Novembre 1990, in due esemplari originali, entrambi in lingua italiana e ceca, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Per il Governo
della Repubblica Federativa
Ceca e Slovacca

90A5573

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651312) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria MODERNISSIMA
  di Fermani Maurizio
  Via Corrado Ricci, 35
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE s.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria «UNIVERSITAS»
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste s.n.c.
- **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  Libreria DI E.M.
  Via Monsignor Bologna, 67
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20
  SO.CE.DI. - S.r.l.
  Via Roma, 80

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria Centro didattico NOVECENTO
  Via Manzoni, 35
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando 15/16
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Editore BELFORTE
  Via Grande, 91
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41/43
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- **AOSTA**
  Libreria MINERVA
  Via dei Tillier, 34

VENETO

- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43